



Previdenza Complementare

CNP Vita Assicura S.p.A

Società del Gruppo CNP Assurances

CNP TOP PENSION

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

(valide a decorrere dal 31 ottobre 2026)

*Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
- Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5027*

INDICE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

CNP TOP PENSION – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE
(Tariffe PX4 – PC1 – PP01 – PA01)

PREMESSA	4
1.1 FASE DI ACCUMULO	5
Art. 1 OBBLIGHI DELL'IMPRESA	5
Art. 2 CONFLITTO DI INTERESSI	5
Art. 3 PRESTAZIONI	5
Art. 4 LIMITAZIONI DEL CAPITALE CASO MORTE AGGIUNTIVO	8
Art. 5 DICHIARAZIONI DELL'ADERENTE	9
Art. 6 SOTTOSCRIZIONE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO	9
Art. 7 PERFEZIONAMENTO E DECORRENZA DEL CONTRATTO	9
Art. 8 DIRITTO DI RECESSO	9
Art. 9 DURATA DELLA FASE DI ACCUMULO	10
Art. 10 CONTRIBUZIONE	10
Art. 11 VERSAMENTI AGGIUNTIVI	11
Art. 12 MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI E DEI VERSAMENTI AGGIUNTIVI	11
Art. 13 DETERMINAZIONE DEL CAPITALE	11
Art. 14 VALORE UNITARIO DELLE QUOTE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI	12
Art. 15 SPESE	12
Art. 16 INTERRUZIONE E RIPRESA DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ADERENTE	12
Art. 17 TRASFERIMENTI	13
Art. 18 RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE	14
Art. 19 ANTICIPAZIONI	15
Art. 20 PRESTITI	16
Art. 21 SCELTE D'INVESTIMENTO	16
Art. 22 OPERAZIONI DI SWITCH	19
Art. 23 PAGAMENTI DELL'IMPRESA	21
Art. 24 BENEFICIARI	30
Art. 25 CEDIBILITÀ, SEQUESTRABILITÀ E PIGNORABILITÀ	30
Art. 26 DUPLICATO DEL MODULO DI ADESIONE	30
Art. 27 TITOLARITÀ DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI	30

Art. 28 IMPOSTE	30
Art. 29 TRASFORMAZIONE	30
Art. 30 ARROTONDAMENTO	30
Art. 31 FORO COMPETENTE	30
1.1.2 - MODALITÀ DI GESTIONE ED EROGAZIONE DELLA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA	
ANTICIPATA	32
Art. 1 DEFINIZIONE DI "RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA" (RITA)	32
Art. 2 REQUISITI RICHIESTI PER AVVALERSI DELLA "RITA"	32
Art. 3 DETERMINAZIONE DELLA "RITA"	32
Art. 4 MODALITÀ DI RIVALUTAZIONE DELLA "RITA" DERIVANTE DALL'INVESTIMENTO NELLA GESTIONE SEPARATA	34
Art. 5 COSTI	34
Art. 6 CAPITALE IN CASO DI DECESSO IN CORSO DI PERCEZIONE DELLA "RITA"	34
Art. 7 MODIFICA DEL COMPARTO RELATIVO ALLA "RITA"	34
Art. 8 REVOCA DELLA "RITA" – TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE MATURATA	34
Art. 9 REGIME FISCALE E LEGALE DELLA "RITA"	34
1.2 FASE DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE	35
RENDITA VITALIZIA	35
Art. 1 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELLA RENDITA VITALIZIA	35
Art. 2 DATA DI DECORRENZA DELLA RENDITA VITALIZIA	36
Art. 3 FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA	36
Art. 4 MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLA RENDITA VITALIZIA	37
Art. 5 COEFFICIENTI DI CONVERSIONE	38
Art. 6 BASI DEMOGRAFICHE E FINANZIARIE	39
Art. 7 RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE	39
RENDITA A DURATA DEFINITA	41
Art. 1 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELLA RENDITA A DURATA DEFINITA	41
Art. 2 COSTI	42
Art. 3 EROGAZIONE DELLA RENDITA A DURATA DEFINITA	42
Art. 4 CAPITALE IN CASO DI DECESSO IN CORSO DI EROGAZIONE E BENEFICIARI	42
Art. 5 MODIFICA DEL COMPARTO RELATIVO ALLA RENDITA A DURATA DEFINITA	42
Art. 6 REVOCA DELLA RENDITA A DURATA DEFINITA – TRASFERIMENTO DEL MONTANTE RESIDUO	42

Art. 7 REGIME FISCALE E LEGALE DELLA RENDITA A DURATA DEFINITA	43
PRELIEVI LIBERAMENTE DETERMINABILI	44
Art. 1 DEFINIZIONE E DETERMINAZIONE DEI PRELIEVI LIBERAMENTE DETERMINABILI	44
Art. 2 COSTI	44
Art. 3 GESTIONE DEL MONTANTE RESIDUO	45
Art. 3 LIQUIDAZIONE DEI PRELIEVI	45
Art. 5 CAPITALE IN CASO DI DECESSO IN CORSO DI EROGAZIONE E BENEFICIARI	45
Art. 6 MODIFICA DEL COMPARTO	45
Art. 7 REVOCA DELLA LIQUIDAZIONE – TRASFERIMENTO DEL MONTANTE RESIDUO	45
Art. 8 REGIME FISCALE E LEGALE DEI PRELIEVI	45
EROGAZIONE FRAZIONATA DEL MONTANTE ACCUMULATO	46
Art. 1 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELL'EROGAZIONE FRAZIONATA DEL MONTANTE ACCUMULATO	46
Art. 2 COSTI	47
Art. 3 EROGAZIONE DELLE RATE	47
Art. 4 CAPITALE IN CASO DI DECESSO IN CORSO DI EROGAZIONE E BENEFICIARI	47
Art. 5 MODIFICA DEL COMPARTO RELATIVO ALL'EROGAZIONE FRAZIONATA	47
Art. 6 REVOCA DELL'EROGAZIONE FRAZIONATA – TRASFERIMENTO DEL MONTANTE RESIDUO	47
Art. 7 REGIME FISCALE E LEGALE	47
ALLEGATI	48
ALLEGATO 1 - CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE	48
ALLEGATO 2 - TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA	51
ALLEGATO 3 - REGOLAMENTI	59
3.1 REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI CNP PIP AZIONARIO E CNP PIP OBBLIGAZIONARIO	59
3.2 REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO CNP PIP BILANCIATO	64
3.3 REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO CNP PIP FLESSIBILE	69
3.4 REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA DENOMINATA GEPI	74

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

CNP TOP PENSION – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE
(Tariffe PX4 – PC1 – PP01 – PA01)

Le presenti Condizioni generali sono redatte in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo nr.252 del 5 dicembre 2005 di seguito "Decreto".

Sulla base di quanto espressamente indicato nel Regolamento emanato dalla COVIP il 30 novembre 2006, l'Impresa ha comunicato le presenti Condizioni generali di contratto alla COVIP - Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - organismo pubblico di controllo sui Fondi Pensione.

Il presente Contratto è disciplinato:

- dal Regolamento del Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo pensione, dalle Condizioni generali di contratto comprensive dei Regolamenti dei Fondi interni assicurativi e della Gestione separata e dalle eventuali appendici alle Condizioni generali di contratto firmate dall'Impresa;
- dalle norme di legge, per quanto non espressamente disciplinato.

CNP Vita Assicura in conformità alle Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026, nelle more dell'adeguamento dei propri sistemi e processi operativi, provvederà ad accogliere le richieste degli aderenti che manifestano la volontà di accedere alle nuove tipologie di prestazioni (Rendita a durata definita, Prelievi liberamente determinabili ed Erogazione frazionata del montante accumulato) che potranno essere liquidate soltanto ad esito del completamento degli adeguamenti operativi, previsti entro e non oltre la durata del periodo transitorio fissata al 31 dicembre 2026.

Alla luce di quanto sopra, al termine del periodo transitorio le presenti Condizioni generali di contratto verranno adeguate per recepire le modifiche intervenute a sistemi e processi.

PREMESSA

La partecipazione al Piano Individuale Pensionistico "CNP TOP PENSION – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE" prevede due momenti distinti:

- una prima Fase ("di Accumulo"), che intercorre dal primo versamento al momento della pensione, nella quale l'Aderente accumula i propri contributi, che sono gestiti secondo il suo profilo di rischio e orizzonte temporale di investimento;
- una seconda Fase ("di Erogazione"), nella quale il montante maturato nel corso della Fase di Accumulo sarà erogato in rendita e/o liquidato sotto forma di capitale secondo i limiti fissati dal Decreto, in modo che l'Aderente possa usufruire di una prestazione previdenziale complementare.

L'Impresa ha definito per il presente Contratto tre Scelte d'Investimento:

- **Scelta Garantita:** con rivalutazione del capitale, collegata alla Gestione separata GEPI;
- **Scelta Guidata:** collegata ad una combinazione tra i Fondi interni assicurativi CNP PIP AZIONARIO e CNP PIP OBBLIGAZIONARIO - determinata in funzione della durata residua della Fase di Accumulo rispetto all'età di pensionamento presunta dell'Aderente - e alla Gestione separata GEPI; obiettivo della presente Scelta è l'ottimizzazione dell'investimento nel tempo.

- **Scelta Libera:** collegata ai Fondi interni assicurativi CNP PIP AZIONARIO, CNP PIP OBBLIGAZIONARIO, CNP PIP BILANCIATO e CNP PIP FLESSIBILE e alla Gestione separata GEPI; nell'ambito di tale Scelta l'Aderente può scegliere in totale libertà in quanti e quali Comparti investire senza alcun limite in termini di numerosità degli stessi o di importo minimo da destinare ad ogni singolo Comparto.

Nella Fase di Accumulo l'Aderente ha la possibilità di scegliere, in base ai propri obiettivi, di investire i propri contributi in una Scelta soltanto o di combinare la Scelta Garantita alla Scelta Guidata. La Scelta Libera è sempre alternativa alla Scelta Guidata e/o alla Scelta Garantita; Scelta Libera e Scelta Guidata e/o Scelta Garantita non possono mai coesistere né con riferimento ai flussi contributivi né al capitale maturato.

1.1 FASE DI ACCUMULO

Art. 1 OBBLIGHI DELL'IMPRESA

Gli obblighi dell'Impresa risultano esclusivamente dal Modulo di adesione, dalle presenti Condizioni generali di contratto comprensive dei Regolamenti dei Fondi interni assicurativi e della Gestione separata, dal Regolamento del Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo pensione, dalla Lettera contrattuale di conferma e dalle eventuali Appendici al Contratto, firmate dall'Impresa stessa. Per tutto quanto non espressamente qui regolato, valgono le norme di legge applicabili.

Art. 2 CONFLITTO DI INTERESSI

Per il presente contratto non si registrano conflitti di interesse che possono incidere negativamente sugli interessi degli Aderenti.

Art. 3 PRESTAZIONI

L'Impresa a fronte del versamento dei contributi, si impegna a corrispondere una prestazione:

- pensionistica, in caso di vita dell'Aderente che, al termine della Fase di Accumulo, nel rispetto del periodo minimo di permanenza nella previdenza complementare, abbia maturato il diritto all'esercizio delle prestazioni pensionistiche stabilite dal regime obbligatorio di appartenenza, come indicato al successivo Art. 3.1 "PRESTAZIONI PENSIONISTICHE";
- una "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" al verificarsi della cessazione dell'attività lavorativa nel rispetto di quanto indicato al successivo Art. 3.2 "PRESTAZIONE DI RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)";
- in caso di decesso dell'Aderente nel corso della Fase di Accumulo, come indicato al successivo Art. 3.3 "PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL'ADERENTE PRIMA DEL PENSIONAMENTO".

3.1 - PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Al termine della Fase di Accumulo, l'Aderente, può richiedere che la prestazione pensionistica venga liquidata scegliendo una tra le seguenti diverse modalità di fruizione del montante finale accumulato:

- Liquidazione in **Capitale**, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del **50%**; la parte residua deve essere erogata in una delle forme di rendita previste o in prelievi liberamente determinabili secondo quanto riportato ai seguenti punti elenco.

Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'Aderente il 70% della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'Art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n.335, l'Aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata (art. 11 del Decreto lgs 252/2005).

Esclusivamente i "vecchi iscritti" possono richiedere l'erogazione al 100% in forma capitale. Si intendono "vecchi iscritti" coloro che hanno aderito alla previdenza complementare ante 28/04/1993, non abbiano esercitato il diritto di riscatto e abbiano trasferito la posizione previdenziale originaria nel Pip CNP TOP PENSION (art. 23 comma 7 del Decreto lgs 252/2005).

- **Rendita annua vitalizia** rivalutabile pagabile in rate posticipate. La rendita annua vitalizia si ottiene applicando al montante finale maturato alla scadenza della Fase di Accumulo, al netto dell'eventuale quota da erogare sotto forma di capitale, i coefficienti di conversione in rendita riportati nell'Allegato 2 "TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA".

Sia le modalità di rivalutazione e di erogazione della rendita che le indicazioni sui coefficienti di conversione in rendita sono riportate all'Art.1 "DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELLA RENDITA" della successiva sezione 1.2 "FASE DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE", alla quale si rinvia;

- **Rendita a durata definita** erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario, come determinata dall'ISTAT per il calcolo delle pensioni obbligatorie. Le rate di rendita a durata definita si ottengono dividendo il montante finale maturato alla scadenza della Fase di Accumulo, al netto dell'eventuale quota da erogare sotto forma di capitale, per un numero di rate predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario.

Per maggiori informazioni in merito alla prestazione di Rendita a durata definita si rimanda al punto "Rendita a durata definita" della successiva Sezione 1.2 "FASE DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE".

- **Prelievi liberamente determinabili** che possono essere, tempo per tempo, richiesti dal beneficiario nel limite della somma delle rate maturate e non riscosse della Rendita a durata definita.

I prelievi liberamente determinabili sono erogati a valere sul montante in gestione, con facoltà del beneficiario di sceglierne l'importo e la tempistica di prelievo.

Per maggiori informazioni in merito ai Prelievi liberamente determinabili si rimanda al punto "Prelievi liberamente determinabili" della successiva Sezione 1.2 "FASE DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE".

- **Erogazione frazionata del montante accumulato** attraverso la quale il montante finale maturato nel Fondo pensione, dedotta l'eventuale liquidazione in forma di capitale, viene frazionato ed erogato al beneficiario per un periodo predeterminato non inferiore a cinque anni.

Per maggiori informazioni in merito all'Erogazione frazionata del montante accumulato si rimanda al punto "Erogazione frazionata del montante accumulato" della successiva Sezione 1.2 "FASE DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE".

Con l'unica eccezione della liquidazione in capitale, le restanti prestazioni sono **alternative alla Rendita vitalizia e non sono tra loro combinabili**.

L'erogazione della Rendita a durata definita, dei Prelievi liberamente determinabili e l'Erogazione frazionata del montante accumulato non è, inoltre, cumulabile con la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) eventualmente già in corso di liquidazione.

3.2 – PRESTAZIONE DI RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)

L'Impresa si impegna a corrispondere su richiesta dell'Aderente **che abbia maturato almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, che cessi l'attività lavorativa e maturi l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione nonché abbia maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla rendita integrativa un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza**, una rendita temporanea decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

La rendita temporanea consiste nell'erogazione frazionata, per il periodo richiesto, di un capitale determinato dall'Aderente e pari all'importo complessivo del montante accumulato sulla sua Posizione individuale o a parte dello stesso. La rendita anticipata è altresì riconosciuta all'Aderente lavoratore **che abbia maturato almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari e che risulti inoccupato per un periodo di**

tempo superiore a ventiquattro mesi nonché maturi l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine di 24 mesi. Per maggiori informazioni in merito alla prestazione di "Rendita integrativa temporanea anticipata" si rimanda alla Sezione 1.1.2 "MODALITA' DI GESTIONE ED EROGAZIONE DELLA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA" appositamente redatto.

Il montante maturato nel corso ed al termine della Fase di Accumulo viene progressivamente costituito in funzione dei contributi versati e degli eventuali versamenti aggiuntivi corrisposti dall'Aderente nel corso di questa fase, ed è determinato in base alle Scelte d'Investimento scelte dall'Aderente al momento della sottoscrizione del Modulo di adesione ovvero nel corso della Fase di Accumulo.

Tale montante è pari alla somma dei seguenti importi:

- controvalore del capitale espresso in quote dei Fondi interni assicurativi prescelti - Scelta Guidata o Scelta Libera -, calcolato moltiplicando il numero di quote per il valore unitario delle stesse alla data di scadenza della Fase di Accumulo;
- Capitale assicurato, relativo ai contributi investiti nella Gestione separata GEPI - Scelta Garantita e/o Scelta Guidata o Scelta Libera -, costituito dai contributi versati al netto dei costi di cui al successivo Art. 15 "SPESE" rivalutato alla data di scadenza della Fase di Accumulo in base a quanto previsto all'Allegato 1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" allegata alle presenti Condizioni generali di contratto.

Aderenti fino al 01/12/2013 – tariffa PX3

Per i contributi investiti nella Gestione separata GEPI, nel corso dei primi dieci anni di durata della Fase di Accumulo, è prevista una misura annua minima di rivalutazione garantita alla scadenza pari al 2%; tale misura di rivalutazione minima garantita, attribuita per ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto, si consolida con il Capitale assicurato solo alla scadenza della Fase di Accumulo.

Aderenti dal 02/12/2013 – tariffe PX4 / PC1 / PP01 / PA01

Per i contributi investiti nella Gestione separata GEPI l'Impresa garantisce la conservazione del Capitale assicurato per tutta la durata della Fase di Accumulo riconoscendo un Tasso Minimo Garantito pari allo 0%.

Per ulteriori informazioni relative al termine della Fase di Accumulo ed ai requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche si rimanda all'Art. 10 "PRESTAZIONI PENSIONISTICHE" del Regolamento di "CNP TOP PENSION - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE".

3.3 - PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL'ADERENTE PRIMA DEL PENSIONAMENTO

Il presente Contratto prevede che, in caso di decesso dell'Aderente - in qualsiasi epoca esso avvenga prima della scadenza della Fase di Accumulo, qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Aderente stesso - l'Impresa corrisponda ai Beneficiari il valore di riscatto della Posizione individuale.

Tale prestazione è determinata in base alle Scelte d'Investimento scelte dall'Aderente al momento della sottoscrizione ovvero nel corso della durata del Piano ed è pari alla somma dei seguenti importi:

- a) Capitale assicurato investito nella Gestione separata GEPI - Scelta Garantita e/o Scelta Guidata o Scelta Libera - pari al Capitale assicurato, in vigore all'anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte dell'Impresa, rivalutato in base all'eventuale misura annua di rivalutazione in vigore nel mese di ricevimento della richiesta per i mesi trascorsi da detto anniversario alla medesima data ed al netto delle eventuali rate di rendita integrativa eventualmente corrisposte in detto periodo.

Aderenti fino al 01/12/2013 – tariffa PX3

Per i versamenti investiti nella Gestione separata GEPI ed effettuati nel corso dei primi dieci anni di durata della Fase di Accumulo, in caso di decesso è prevista una misura annua minima di rivalutazione garantita pari al 2%; tale misura di rivalutazione minima garantita attribuita per ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto si consolida con il Capitale assicurato solo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso dell'Aderente.

Aderenti dal 02/12/2013 – tariffe PX4 / PC1 / PP01 / PA01

Per i contributi investiti nella Gestione separata GEPI l'Impresa garantisce la conservazione del Capitale assicurato per tutta la durata della Fase di Accumulo riconoscendo un Tasso Minimo Garantito pari allo 0%.

- b) controvalore delle quote dei Fondi interni assicurativi - Scelta Guidata o Scelta Libera -, calcolato moltiplicando il numero di quote per il valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte dell'Impresa;
- c) Capitale caso morte aggiuntivo ottenuto applicando alla somma degli importi di cui alle lettere a) e b) la percentuale di maggiorazione indicata nella Tabella che segue, determinata in funzione dell'età dell'Aderente alla data del decesso:

ETÀ DELL'ADERENTE ALLA DATA DI DECESSO	% DI MAGGIORAZIONE
fino a 39 anni	5%
da 40 a 54 anni	2%
da 55 a 64 anni	1%
da 65 anni e oltre	0,2%

Il Capitale caso morte aggiuntivo non può comunque essere superiore a 50.000,00 euro.

Art. 4 LIMITAZIONI DEL CAPITALE CASO MORTE AGGIUNTIVO

(PRESTAZIONE ASSICURATIVA ACCESSORIA)

Il Capitale caso morte aggiuntivo di cui alla lettera c) del precedente punto 3.2 "PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL'ADERENTE PRIMA DEL PENSIONAMENTO" non verrà erogato qualora il decesso dell'Aderente:

- a) avvenga entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del Contratto;
- b) avvenga entro i primi cinque anni dalla data di decorrenza del contratto e sia dovuto a infezione da HIV, sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata;
- c) sia causato da:
 - dolo dell'Aderente o dei Beneficiari;
 - partecipazione attiva dell'Aderente a delitti dolosi;
 - partecipazione attiva dell'Aderente a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano;
 - incidente di volo, se l'Aderente viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
 - suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore del Contratto (data di decorrenza), o trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione del Contratto stesso;
 - stato di ubriachezza nonché uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili.

La limitazione di cui alla lettera a) non verrà applicata qualora il decesso dell'Aderente sia conseguenza diretta:

- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro - spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q,

salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;

- di shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza;
- di infortunio - intendendosi per tale l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso – avvenuto dopo la data di decorrenza.

Art. 5 DICHIARAZIONI DELL'ADERENTE

Le dichiarazioni dell'Aderente devono essere esatte e complete.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Aderente comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale delle somme dovute.

Art. 6 SOTTOSCRIZIONE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

L'Aderente ha la possibilità di sottoscrivere il Modulo di adesione – allegato alla Nota Informativa – presso il Soggetto incaricato. La data di adesione al PIP "CNP TOP PENSION - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE" è dunque il giorno in cui l'Aderente firma ed accetta il Modulo di adesione e coincide con la data di conclusione del Contratto.

La prima contribuzione deve essere effettuata entro sei mesi dalla data di adesione; in caso di inadempimento, l'Impresa ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, comunicando all'Aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che lo stesso non provveda a effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 7 PERFEZIONAMENTO E DECORRENZA DEL CONTRATTO

Le prestazioni di cui all'Art. 3 "PRESTAZIONI ASSICURATE" decorrono dal secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di pagamento del primo contributo - data di perfezionamento del Contratto -.

La data di decorrenza del Contratto viene indicata nella Lettera contrattuale di conferma, che viene inviata all'Aderente.

Il Contratto decorrerà:

- dal secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di pagamento del primo contributo (data di perfezionamento del Contratto) per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti e per i lavoratori dipendenti che conferiscono alla forma pensionistica individuale sia un contributo volontario sia il TFR (Trattamento di Fine Rapporto). La data di pagamento del contributo volontario coincide con quella di adesione e conclusione del Contratto;
- dal secondo giorno di Borsa aperta successivo al versamento del TFR da parte del datore di lavoro (data di perfezionamento del Contratto), per i lavoratori dipendenti che aderiscono attraverso il conferimento del solo TFR.

Art. 8 DIRITTO DI RECESSO

L'Aderente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dal momento della conclusione del Contratto come disciplinato dall'Art. 6 "SOTTOSCRIZIONE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO" che precede.

Per esercitare il diritto di recesso devi rivolgerti direttamente al Soggetto incaricato del collocamento e/o inviare a CNP Vita Assicura una comunicazione contenente gli elementi identificativi della tua Posizione individuale, accompagnata da un documento di identità.

L'Impresa, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, rimborserà:

- qualora la richiesta di recesso pervenga all'Impresa antecedentemente alla data di decorrenza del contratto, il contributo eventualmente versato;
- qualora la richiesta di recesso pervenga all'Impresa dal giorno della data di decorrenza del contratto, la somma dei seguenti due importi:

- l'eventuale parte di premio destinata alla Gestione separata della Scelta Garantita e/o della Scelta Guidata o della Scelta Libera;
- l'eventuale premio, destinato ai Fondi interni assicurativi della Scelta Guidata o della Scelta Libera, maggiorato o diminuito della differenza fra il valore unitario delle quote del secondo giorno di Borsa aperta successivo al ricevimento, da parte dell'Impresa, della comunicazione di recesso ed il valore unitario delle stesse alla data di decorrenza, moltiplicato per il numero delle quote acquisite alla data di decorrenza del Contratto;

al netto di **una spesa fissa pari a 50 euro** trattenuta dall'Impresa a titolo di spesa di adesione al Contratto.

Art. 9 DURATA DELLA FASE DI ACCUMULO

La durata della Fase di Accumulo viene fissata in un intervallo temporale compreso tra la conclusione del Contratto e il momento in cui l'Aderente maturerà i requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.

L'Aderente può prorogare anche dopo tale termine la Fase di Accumulo secondo quanto previsto dal "Decreto".

Per ulteriori informazioni relativamente alla durata della Fase di Accumulo ed ai requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche si rimanda all'Art. 10 "PRESTAZIONI PENSIONISTICHE" del Regolamento di "CNP TOP PENSION - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE".

Art. 10 CONTRIBUZIONE

In base a quanto indicato all'Art. 8 "CONTRIBUZIONE" del Regolamento di "CNP TOP PENSION - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE", con la sottoscrizione del Modulo di adesione l'Aderente si impegna a versare all'Impresa dei contributi.

La contribuzione alle forme pensionistiche complementari viene attuata mediante versamento di contributi a carico dell'Aderente, cui possono eventualmente aggiungersi i contributi del datore di lavoro o del committente e quelli derivanti dal conferimento del TFR maturando.

L'entità dei contributi, per quanto riguarda la parte dei versamenti a carico dell'Aderente, viene indicata dallo stesso all'atto della sottoscrizione del Modulo di adesione, in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazioni assicurate.

L'entità dei contributi può essere stabilita in cifra fissa oppure in percentuale del reddito o della retribuzione.

L'Aderente, per quanto riguarda la parte dei versamenti a suo carico, al momento della sottoscrizione del Modulo di adesione, può scegliere se corrispondere i contributi con frazionamento annuale, trimestrale o mensile (senza applicazione di interessi di frazionamento).

Il primo contributo a carico dell'Aderente deve essere versato all'Impresa alla data di perfezionamento del Contratto e, successivamente, sempre che l'Aderente sia in vita, ad ogni ricorrenza - rispetto alla data di decorrenza del Contratto - a seconda della periodicità di versamento prescelta.

Non è previsto un importo minimo per i contributi.

I contributi vengono fatti confluire nei Comparti della Scelta d'Investimento o delle Scelte d'Investimento alle quali risultano destinati in quel momento i contributi corrisposti dall'Aderente.

Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del Contratto, l'Aderente ha la facoltà di modificare la frequenza di versamento prescelta inizialmente e l'importo del contributo. **Tale facoltà può essere esercitata entro i 30 giorni precedenti la ricorrenza annuale**, se la comunicazione viene effettuata all'Impresa ovvero entro il giorno prima della ricorrenza annuale, se la comunicazione viene effettuata presso il Soggetto incaricato.

Si ricorda che nel caso in cui l'Aderente scelga di contribuire in misura percentuale alla presente forma pensionistica complementare, in caso di variazione del reddito o della retribuzione, dovrà essere comunicata all'Impresa o al Soggetto incaricato la modifica dell'importo del contributo.

A conferma della conclusione del Contratto, e dell'avvenuta determinazione del Capitale assicurato investito nella Gestione separata - Scelta Garantita e/o Scelta Guidata o Scelta Libera - e/o del capitale espresso in quote dei Fondi interni assicurativi della Scelta Guidata o della Scelta Libera, l'Impresa invia all'Aderente una

Lettera contrattuale di conferma, entro 10 giorni lavorativi dalla data di decorrenza, contenente, oltre la data di decorrenza del Contratto, l'importo del primo versamento.

L'Impresa si impegna ad inviare annualmente all'Aderente entro il 31 marzo di ogni anno, una comunicazione contenente informazioni dettagliate sulla forma previdenziale complementare sottoscritta, sulla Posizione individuale dell'Aderente stesso, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti.

Art. 11 VERSAMENTI AGGIUNTIVI

L'Aderente ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento nel corso della Fase di Accumulo dopo la data di decorrenza del Contratto, versamenti aggiuntivi.

Nel caso in cui decida di effettuare versamenti aggiuntivi, l'Aderente deve utilizzare il **Modulo per versamenti aggiuntivi e/o modifica profilo di investimento**.

Il pagamento di ciascun versamento aggiuntivo avviene al momento della sottoscrizione di tale Modulo. L'Aderente in fase di sottoscrizione del Modulo per versamenti aggiuntivi indica, nel rispetto di quanto stabilito al successivo Art. 21 "SCELTE DI INVESTIMENTO", le Scelte d'Investimento (ed eventualmente i Comparti) nei quali desidera allocare i versamenti aggiuntivi nonché le percentuali di allocazione dei versamenti nell'ambito di ogni Scelta/Comparto.

L'Impresa invierà all'Aderente, entro 10 giorni lavorativi dalla data di investimento, una Lettera di conferma versamento aggiuntivo a seguito del pagamento del versamento stesso.

Art. 12 MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI E DEI VERSAMENTI AGGIUNTIVI

I contributi a carico dell'Aderente sono effettuati tramite procedura di addebito su conto corrente dell'Aderente.

Solo per la tariffa PC1 è possibile versare il primo contributo, al momento dell'adesione, ed eventuali versamenti aggiuntivi successivi, anche tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a CNP Vita Assicura S.p.A., specificando nella causale il nome dell'Aderente ed il numero di polizza.

Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento sia dei contributi che degli eventuali versamenti aggiuntivi, fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito.

Nel caso in cui si verifichi la chiusura del conto corrente bancario che l'Aderente intrattiene presso il Soggetto incaricato, al fine di non ostacolare la prosecuzione del rapporto, l'Impresa provvede ad indicare all'Aderente possibili diverse modalità di pagamento dei contributi successivi.

Per quanto riguarda il versamento del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro, i versamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a CNP Vita Assicura S.p.A. il cui codice IBAN è riportato nel Modulo di adesione, specificando nella causale il nome dell'Aderente ed il numero di polizza e che i versamenti derivano da TFR maturando o da contributo a carico del datore di lavoro.

Art. 13 DETERMINAZIONE DEL CAPITALE

L'Impresa investe i contributi versati nei Comparti delle Scelte d'Investimento stabilite dall'Aderente in base alle percentuali di investimento indicate dallo stesso al momento della sottoscrizione del Modulo di adesione e, successivamente, nel corso della durata della Fase di Accumulo.

La parte di montante maturato investito nei Fondi interni assicurativi della Scelta Guidata o della Scelta Libera viene espresso in quote dei Fondi interni assicurativi stessi.

Ai fini della determinazione del numero di quote, si procede come segue:

- il primo contributo – o la prima rata di contribuzione in caso di frazionamento del premio – viene:
 - diminuito delle spese applicate dall'Impresa di cui al successivo Art. 15 "SPESE";
 - diviso per il valore unitario delle quote dei Fondi interni assicurativi prescelti dall'Aderente del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di perfezionamento del Contratto;
- i versamenti successivi al primo, vengono:
 - diminuiti delle spese applicate dall'Impresa di cui al successivo Art. 15 "SPESE";

- divisi per il valore unitario delle quote dei Fondi interni assicurativi prescelti dall'Aderente del primo giorno di Borsa aperta successivo alla data di incasso da parte dell'Impresa;
- gli eventuali versamenti aggiuntivi vengono:
 - diminuiti delle spese applicate dall'Impresa di cui al successivo Art. 15 "SPESE";
 - divisi per il valore unitario delle quote dei Fondi interni assicurativi prescelti dall'Aderente, del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di pagamento del versamento aggiuntivo presso il Soggetto incaricato;
- relativamente al trasferimento DA un'altra forma pensionistica complementare:
 - il capitale trasferito viene diviso per il valore unitario delle quote dei Fondi interni assicurativi del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento da parte dell'Impresa del versamento dell'importo trasferito.

In caso di investimento, anche parziale, nella Gestione separata, l'Impresa investe tale importo alla data di decorrenza del Contratto per il primo contributo e alla data di incasso per i successivi versamenti.

I contributi successivi al primo verranno fatti confluire nei Comparti della Scelta o delle Scelte d'Investimento precedentemente scelte ovvero potranno essere allocati in Comparti diversi sempre nel rispetto delle regole previste per l'assegnazione dei contributi come indicato al successivo Art. 21 "SCELTE D'INVESTIMENTO".

Art. 14 VALORE UNITARIO DELLE QUOTE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Il valore unitario delle quote dei Fondi interni assicurativi viene determinato giornalmente dall'Impresa, ai sensi dei rispettivi Regolamenti e pubblicato sul sito internet dell'Impresa all'indirizzo www.gruppocnp.it. Nei giorni di calendario in cui - per qualunque ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote dei Fondi interni assicurativi, l'Impresa considererà, ai fini dell'applicazione delle presenti Condizioni generali di contratto, il valore unitario delle quote quale risultante il primo giorno di Borsa aperta successivo.

Art. 15 SPESE

SPESE DA SOSTENERE ALL'ATTO DELL'ADESIONE

L'Impresa trattiene, solo in caso di recesso dal Contratto, una spesa di adesione pari a **50 euro**.

SPESE DIRETTAMENTE A CARICO DELL'ADERENTE

Su ciascun versamento e su ogni versamento aggiuntivo l'Impresa trattiene - a titolo di caricamento - un importo percentuale pari al **2%** del contributo corrisposto.

Gli importi di TFR conferiti al presente Piano Individuale Pensionistico, i contributi datoriali nonché gli importi trasferiti da altre Forme Pensionistiche non saranno gravati dalla percentuale di caricamento sopra menzionata.

Art. 16 INTERRUZIONE E RIPRESA DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ADERENTE

Come indicato all'Art. 8 comma 3 "CONTRIBUZIONE" del Regolamento di "CNP TOP PENSION - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE", l'Aderente ha facoltà - in qualsiasi momento nel corso della Fase di Accumulo - di sospendere o di interrompere la contribuzione, per quanto riguarda la parte dei versamenti a suo carico.

In tal caso:

- il Contratto rimane in vigore per il montante maturato investito alla data di sospensione o interruzione;
- le prestazioni previste dal Contratto continuano ad essere concesse, come se l'Aderente non avesse mai interrotto il versamento della contribuzione;
- il TFR maturando può continuare a essere conferito nel presente Contratto, come se l'Aderente non avesse mai interrotto il versamento della contribuzione a suo carico.

Ogni richiesta di sospensione deve pervenire all'Impresa almeno 30 giorni prima della ricorrenza annuale rispetto alla data di decorrenza ovvero entro il giorno prima della ricorrenza annuale se la comunicazione viene effettuata presso il Soggetto incaricato.

L'Aderente ha altresì la possibilità di riprendere, in qualsiasi momento, la contribuzione precedentemente interrotta, senza dover corrispondere i contributi arretrati.

Qualora nel corso della partecipazione al fondo l'Aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della Posizione individuale a seguito dell'applicazione delle spese annuali di gestione amministrativa, l'Impresa ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, comunicando all'Aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'Aderente non provveda ad effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 17 TRASFERIMENTI

TRASFERIMENTI AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

L'Aderente può trasferire liberamente la propria Posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, alla **sola condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla data di adesione al presente Contratto.**

Come indicato all'Art. 10 "PRESTAZIONI PENSIONISTICHE" del Regolamento di "CNP TOP PENSION - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE", l'Aderente che ha maturato il diritto alla prestazione pensionistica può richiedere il trasferimento della propria Posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima.

A seconda dei Comparti scelti dall'Aderente, il capitale costitutivo della rendita maturato a quel momento e oggetto del trasferimento, viene calcolato sommando:

- il Capitale assicurato investito nella Gestione Intera Separata GEPI - Scelta Garantita e/o Scelta Guidata o Scelta Libera - pari al capitale in vigore all'anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data di ricevimento della richiesta di trasferimento da parte dell'Impresa, ulteriormente rivalutato in base all'eventuale misura annua di rivalutazione in vigore nel mese in cui cade la data di richiesta di trasferimento per i mesi trascorsi da detto anniversario alla medesima data;
- il controvalore delle quote dei Fondi interni assicurativi - Scelta Guidata o Scelta Libera -, calcolato moltiplicando il numero di quote per il valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di trasferimento da parte dell'Impresa;
- le eventuali "quote" di capitale acquisite con i versamenti confluiti nella Gestione separata GEPI - derivante da contributi ricorrenti, o aggiuntivi, trasferimenti o operazioni di switch dai Fondi interni assicurativi - effettuati successivamente all'ultima ricorrenza annuale - rivalutati pro-rata per il tempo trascorso tra la data di investimento e la data di ricevimento, da parte dell'Impresa, della richiesta di trasferimento;
- la somma di cui ai precedenti punti elenco viene diminuita delle eventuali quote di capitale disinvestite dalla Gestione separata GEPI, mediante riscatti, anticipazioni, rate di rendita integrativa temporanea anticipata erogate e operazioni di switch verso i Fondi interni assicurativi effettuati nel periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annua e la data di ricevimento della richiesta di trasferimento da parte dell'Impresa, debitamente rivalutati in pro-rata per il tempo trascorso tra la data di disinvestimento e la data di ricevimento della richiesta di trasferimento da parte dell'Impresa;

in ogni caso la somma oggetto del trasferimento viene calcolata al netto di una **spesa fissa di 30 euro**.

L'Impresa, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento tempestivamente e comunque entro il limite massimo di 6 mesi dal ricevimento della richiesta dell'Aderente o dal ricevimento dell'autorizzazione da parte del Fondo ricevente – Fondo adeguato alla disciplina di cui al D.Lgs n. 252/2005 - se antecedente -, a condizione che tutta la documentazione di cui al successivo Art. 23 "PAGAMENTI DELL'IMPRESA" **pervenga**

all'Impresa stessa almeno 45 giorni prima della scadenza del suddetto termine. In caso contrario la richiesta di trasferimento sarà considerata nulla.

Il trasferimento della Posizione individuale comporta la cessazione della partecipazione al Contratto e non è soggetto ad alcuna tassazione.

La domanda di trasferimento ad altra forma pensionistica equivale alla richiesta di revoca della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata".

Per ulteriori informazioni relative:

- *alla possibilità di trasferire la Posizione individuale anche prima del periodo minimo di permanenza*
- *alla possibilità di richiedere il trasferimento della propria Posizione individuale senza applicazione di alcuna spesa si rimanda all'Art. 12 "TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE ed all'Art. 21 "TRASFERIMENTO IN CASO DI MODIFICHE PEGGIORATIVE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E DI MODIFICHE DELLE CARATTERISTICHE DEL PIP" del Regolamento di "CNP TOP PENSION - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE".*

TRASFERIMENTI DA ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

È sempre possibile il trasferimento del montante maturato da un'altra forma pensionistica complementare. A seconda dei Comparti scelti dall'Aderente l'importo trasferito, eventualmente ripartito secondo le percentuali indicate dall'Aderente, viene investito con le seguenti modalità:

- relativamente agli importi trasferiti nei Fondi interni assicurativi della Scelta Guidata o della Scelta Libera, il capitale espresso in quote dei Fondi interni assicurativi viene calcolato in base al valore unitario delle quote del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento da parte dell'Impresa dell'importo trasferito e della documentazione completa relativa al trasferimento;
- l'importo trasferito investito nella Gestione separata della Scelta Garantita e/o della Scelta Guidata o della Scelta Libera viene destinato alla Gestione Interna alla data di incasso da parte dell'Impresa dell'importo trasferito e di ricevimento della documentazione completa relativa al trasferimento. Il Capitale assicurato verrà eventualmente rivalutata in base a quanto previsto all'Allegato 1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" delle presenti Condizioni generali di contratto.

All'importo trasferito non verrà applicata alcuna spesa e il corrispondente capitale - secondo le percentuali di allocazione scelte dall'Aderente nelle diverse Scelte d'Investimento - andrà ad incrementare la prestazione individuale in vigore prima del trasferimento stesso.

A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 201, della Legge n. 199/2025, a partire dal 31 ottobre 2026 l'aderente che esercita il trasferimento a norma dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 252/2005 ha diritto che alla forma pensionistica prescelta continuino ad affluire il TFR maturando e il contributo datoriale eventualmente spettante, senza che ciò possa essere subordinato a previsioni della contrattazione collettiva

Al fine del trasferimento, sarà necessario che l'Aderente fornisca all'Impresa - tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure via mail all'indirizzo liquidazioni_vita@gruppocnp.it - o via PEC: cnpvita_assicura@legalmail.it - tutte le informazioni necessarie riguardanti, ad esempio, l'anzianità di iscrizione maturata presso altre forme pensionistiche e la possibilità di poter considerare o meno l'Aderente come un soggetto che alla data del 28 aprile 1993 risultava già iscritto a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992.

Art. 18 RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

Il presente Contratto prevede la facoltà, da parte dell'Aderente, di esercitare volontariamente il riscatto, parziale o totale, del montante maturato al momento del riscatto stesso nei limiti e nei casi previsti dal "Decreto".

Per ulteriori informazioni relative alle condizioni in cui è possibile esercitare, in forma totale o parziale il riscatto si rimanda all'Art. 12 "TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE" del Regolamento di "CNP TOP PENSION - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE".

Anche gli eredi, ovvero i diversi Beneficiari designati dall'Aderente, hanno il diritto di esercitare il riscatto totale della Posizione individuale maturata, in caso di decesso dell'Aderente nel corso della Fase di Accumulo - prima che lo stesso abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica -. In questo caso il valore liquidato viene determinato come indicato al precedente Art. 3.2 "PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL'ADERENTE PRIMA DEL PENSIONAMENTO".

La liquidazione del riscatto totale determina l'immediato scioglimento del Contratto; in caso di riscatto parziale, invece, il Contratto resta in vigore per il capitale residuo.

Per esercitare tale richiesta, l'Aderente o gli eredi, ovvero i diversi Beneficiari designati dall'Aderente, devono compilare il Modulo di richiesta di liquidazione o inviare una comunicazione scritta all'Impresa - tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure via mail all'indirizzo liquidazioni_vita@gruppocnp.it - o via PEC: cnpvita_assicura@legalmail.it ed allegare tutta la documentazione richiesta di cui al successivo Art. 23 "PAGAMENTI DELL'IMPRESA" -. La richiesta di riscatto volontario è irrevocabile.

In ogni caso, l'Aderente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto all'Impresa, la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve termine possibile e comunque non oltre dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

A seconda delle Scelte d'Investimento scelte dall'Aderente, il valore di riscatto totale e parziale è pari alla somma:

- del Capitale assicurato investito nella Gestione Intera Separata GEPI - Scelta Garantita e/o Scelta Guidata o Scelta Libera - pari al capitale in vigore all'anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data di ricevimento della richiesta del riscatto, rivalutato in base all'eventuale misura annua di rivalutazione in vigore nel mese in cui cade la data di ricevimento della richiesta di riscatto per i mesi trascorsi da detto anniversario alla medesima data;
- del controvalore delle quote dei Fondi interni assicurativi - della Scelta Guidata o della Scelta Libera - calcolato moltiplicando il numero di quote per il valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte dell'Impresa.

L'importo così ottenuto viene corrisposto all'Aderente al netto delle eventuali imposte previste dalla normativa vigente.

Il valore di riscatto parziale è determinato con gli stessi criteri previsti per il riscatto totale; l'importo del riscatto parziale è ottenuto attraverso il disinvestimento della Gestione separata e dai Fondi interni assicurativi in misura proporzionale alla ripartizione percentuale della Posizione individuale maturata al momento del ricevimento, da parte dell'Impresa, della richiesta di riscatto parziale.

Art. 19 ANTICIPAZIONI

Il presente Contratto prevede la facoltà, da parte dell'Aderente, di richiedere un'anticipazione della Posizione individuale maturata a quel momento nei limiti e nei casi previsti dal Decreto.

Ai fini della determinazione del numero di anni di partecipazione necessari per avvalersi della facoltà di anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente per i quali lo stesso non si sia avvalso della facoltà di esercitare il riscatto totale avendo perso i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

Per ulteriori informazioni relative alle anticipazioni si rimanda all'Art. 13 "ANTICIPAZIONI" del Regolamento di "CNP TOP PENSION - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE" e all'Art. 11 "PRESTAZIONI" del Decreto.

A seconda delle Scelte d'Investimento scelte dall'Aderente il valore delle somme percepite a titolo di anticipazione è pari alla somma:

- del Capitale assicurato investito nella Gestione separata GEPI - Scelta Garantita e/o Scelta Guidata o Scelta Libera - pari al capitale in vigore all'anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data di ricevimento della richiesta dell'anticipazione, rivalutato in base all'eventuale misura annua di rivalutazione in vigore nel mese in cui cade la data di ricevimento della richiesta di anticipazione per i mesi trascorsi da detto anniversario alla medesima data;
- del controvalore delle quote dei Fondi interni assicurativi - della Scelta Guidata o della Scelta Libera - calcolato moltiplicando il numero di quote per il valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di anticipazione da parte dell'Impresa.

L'importo così ottenuto viene corrisposto all'Aderente al netto di una **spesa fissa pari a 25 euro** e delle imposte previste dalla normativa vigente.

Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, mediante versamenti aggiuntivi, a scelta dell'Aderente in qualsiasi momento.

Per ulteriori informazioni in merito alle anticipazioni, in particolare alle modalità di accesso, di erogazione e ai limiti della richiesta, si rimanda al "DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI" disponibile sul sito all'indirizzo www.gruppocnp.it e che può essere richiesto all'Impresa.

Art. 20 PRESTITI

Il presente Contratto non prevede l'erogazione di prestiti.

Art. 21 SCELTE D'INVESTIMENTO

Il presente Contratto prevede la facoltà per l'Aderente di investire la contribuzione versata – al netto dei caricamenti di cui all'Art. 15 "SPESE" – secondo percentuali stabilite dall'Aderente stesso, nelle Scelte d'Investimento di seguito indicate:

- **Scelta Garantita** collegata alla Gestione separata GEPI;
- **Scelta Guidata** collegata ad una combinazione di Fondi interni assicurativi – stabilita dall'Impresa in funzione della durata residua della Fase di Accumulo – e alla Gestione separata GEPI;
- **Scelta Libera** collegata ai Fondi interni assicurativi offerti dal presente Contratto nonché alla Gestione separata GEPI la cui combinazione viene liberamente scelta dall'Aderente.

È consentito all'Aderente aderire ad una Scelta soltanto o combinare la Scelta Garantita alla Scelta Guidata; Scelta Guidata e/o Scelta Garantita sono sempre alternative alla Scelta Libera.

In conseguenza di quanto sopra indicato, le prestazioni previste dal Contratto, nella Fase di Accumulo della prestazione previdenziale, possono essere:

- espresse in quote di Fondi interni assicurativi, il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione
- e/o
- contrattualmente garantite dall'Impresa ed eventualmente rivalutate annualmente in base al rendimento medio annuo della Gestione separata GEPI.

L'Impresa garantisce, nel caso di investimento di somme nella Gestione separata GEPI, un tasso minimo garantito, definito di seguito.

Nella Fase di Accumulo non sono previste altre garanzie di rendimento minimo offerte dall'Impresa.

Successivamente alla decorrenza del Contratto, l'Aderente ha la facoltà di esercitare anche contemporaneamente l'una o l'altra delle seguenti operazioni:

- a) modificare la Scelta o le Scelte d'Investimento - o i relativi Comparti - alle quali destinare ciascun contributo successivo, eventualmente mantenendo laddove previsto e nel rispetto di quanto stabilito all'Art. 22 "OPERAZIONI DI SWITCH", l'allocazione del montante maturato già investito;

- b) modificare l'allocazione del montante maturato mediante nuova ripartizione dello stesso tra le Scelte d'Investimento - o tra i diversi Comparti nell'ambito delle Scelte - collegate al presente Contratto nel rispetto di quanto stabilito al seguente Art. 22 "OPERAZIONI DI SWITCH".

Per maggiori informazioni circa le modalità e le limitazioni stabilite dal presente Contratto per le operazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) si rinvia all'Art. 22 "OPERAZIONI DI SWITCH" che segue.

Le caratteristiche delle Scelte d'Investimento vengono di seguito riportate:

Scelta Garantita

L'Aderente può scegliere di destinare i contributi versati, o parte degli stessi, alla Gestione separata GEPI mediante l'adesione alla Scelta Garantita.

Ad ogni ricorrenza annuale del Contratto, l'Impresa riconosce all'Aderente, che abbia investito somme nella Gestione separata, un'eventuale rivalutazione del Capitale assicurato, determinata nella misura e secondo le modalità indicate nell'Allegato 1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" delle Condizioni generali di contratto. Nel corso della Fase di Accumulo è consentito:

- il disinvestimento totale del Capitale assicurato relativo alla Gestione separata GEPI della Scelta Garantita e l'investimento dello stesso nella Scelta Guidata o in uno o più Comparti della Scelta Libera con le modalità e alle condizioni riportate al successivo punto 22.2 "MODIFICA DELLA SCELTA D'INVESTIMENTO RELATIVA AL CAPITALE MATURATO";
- il disinvestimento parziale del Capitale assicurato relativo alla Gestione separata GEPI della Scelta Garantita e l'investimento dello stesso nella Scelta Guidata con le modalità e alle condizioni riportate al successivo punto 22.2 "MODIFICA DELLA SCELTA D'INVESTIMENTO RELATIVA AL CAPITALE MATURATO";
- modificare il profilo di investimento dei contributi successivi, passando totalmente dalla Gestione Interna GEPI della Scelta Garantita verso la Scelta Guidata o verso uno o più Comparti della Scelta Libera alle condizioni riportate al successivo punto 22.1 "MODIFICA DELLA SCELTA D'INVESTIMENTO DEI CONTRIBUTI SUCCESSIVI", o passando parzialmente dalla Gestione Interna GEPI verso la Scelta Guidata alle condizioni riportate al successivo punto 22.1 "MODIFICA DELLA SCELTA D'INVESTIMENTO DEI CONTRIBUTI SUCCESSIVI".

Aderenti fino al 01/12/2013 – tariffa PX3

Per i versamenti effettuati nei primi dieci anni della Fase di Accumulo del Contratto, la misura annua minima di rivalutazione garantita al termine della Fase di Accumulo - cioè alla maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio - o in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della Fase di Accumulo - è pari al 2%.

L'Impresa si riserva, per i successivi versamenti - con cadenza decennale - di rivedere la misura annua minima di rivalutazione garantita da applicare per ogni decennio successivo, dandone preventiva comunicazione, per iscritto, all'Aderente.

Aderenti dal 02/12/2013 – tariffe PX4 / PC1 / PP01 / PA01

Per ciascun versamento investito nella Gestione separata GEPI nel corso della Fase di Accumulo, l'Impresa garantisce la conservazione del Capitale assicurato riconoscendo un Tasso Minimo Garantito pari allo 0%.

Scelta Guidata

L'Aderente può scegliere di avvalersi della consulenza dell'Impresa che, al fine di ottimizzare nel tempo l'investimento in funzione della durata della Posizione individuale stabilita dall'Aderente in fase di adesione al Contratto, predispone la combinazione tra i Fondi interni assicurativi CNP PIP AZIONARIO e CNP PIP OBBLIGAZIONARIO ed un programma di switch automatici tra gli stessi e la Gestione separata. L'Impresa adegua gradualmente la tipologia di investimento alla durata residua della Posizione individuale, secondo un profilo sempre più orientato al basso rischio, come di seguito indicato:

DURATA PER LA SCELTA GUIDATA durata residua della posizione individuale rispetto all'età di pensionamento prevista nel sistema obbligatorio	FONDI INTERNI ASSICURATIVI		GESTIONE INTERNA SEPARATA GEPI
	CNP PIP AZIONARIO	CNP PIP OBBLIGAZIONARIO	
Maggiore di 35 anni	60%	40%	
Da 31 anni a 35 anni	60%	40%	
Da 26 anni a 30 anni	60%	40%	
Da 21 anni a 25 anni	50%	50%	
Da 16 anni a 20 anni	40%	60%	
Da 11 anni a 15 anni	30%	70%	
Da 6 anni a 10 anni	20%	80%	
Da 0 anni a 5 anni	10%	90%	
Dopo la data di maturazione dei requisiti di pensionamento	0%	0%	100%

L'Impresa al fine di ottimizzare l'investimento dell'Aderente, ad ogni ricorrenza annuale del Contratto verificherà la coerenza temporale tra la combinazione dei Fondi interni assicurativi in cui è investito il capitale e la durata della Posizione individuale. Nel caso in cui tale durata residua sia inferiore rispetto alla "durata per la Scelta Guidata" prevista nella tabella sopra riportata, l'Impresa trasferirà il capitale maturato unitamente al nuovo contributo corrisposto, nella combinazione di Fondi interni assicurativi ed eventualmente nella Gestione separata coerenti con la durata residua della posizione.

La riallocazione del capitale nei nuovi Fondi interni assicurativi ed eventualmente nella Gestione separata non prevede alcun costo aggiuntivo ed è effettuata alla prima data di ricorrenza annua utile, nei termini seguenti:

- viene determinato il controvalore del numero di quote dei Fondi interni assicurativi di provenienza, moltiplicando il valore unitario delle quote del giorno di ricorrenza annua per il numero delle quote alla stessa data;
- detto importo, unitamente all'investimento derivante dal contributo versato alla ricorrenza annuale, viene diviso per il valore unitario delle quote dei Fondi interni assicurativi di destinazione, quale rilevato il medesimo giorno, oppure investito nella Gestione separata alla stessa data.

L'Impresa invierà all'Aderente, una Lettera di conferma sostituzione a seguito dell'avvenuta modifica della combinazione tra i Fondi interni assicurativi CNP PIP AZIONARIO e CNP PIP OBBLIGAZIONARIO e la Gestione separata.

Si precisa che nell'ambito della Scelta Guidata non è data facoltà all'Aderente di effettuare autonomamente modifiche nella combinazione dei Fondi interni assicurativi e della Gestione separata.

Nel caso in cui – a causa di trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari – lo switch automatico debba essere effettuato nei primi trenta giorni dalla data di decorrenza del Contratto, questo avrà effetto a partire dal trentunesimo giorno dalla medesima data.

In ogni caso, nel rispetto di quanto stabilito nell'Art. 22 "OPERAZIONI DI SWITCH" che segue, e almeno 60 giorni prima della ricorrenza annuale nel caso questa coincida con uno dei periodi nel quale è previsto lo

switch automatico programmato, è facoltà dell'Aderente richiedere all'Impresa, utilizzando il relativo modulo, la variazione della Scelta d'Investimento, passando:

- totalmente o parzialmente dalla Scelta Guidata alla Scelta Garantita;
- totalmente (con flusso contributivo e capitale maturato) alla Scelta Libera.

La modifica della Scelta d'Investimento avviene con le modalità e alle condizioni previste per la sostituzione delle Scelte d'Investimento di cui all'Art. 22 "OPERAZIONI DI SWITCH" che segue.

Per maggiori informazioni in merito alle caratteristiche dei Comparti si rimanda ai relativi Regolamenti allegati.

Scelta Libera

L'Aderente può scegliere di destinare, anche parzialmente, ciascun contributo versato in uno o più Comparti tra quelli offerti dalla presente Scelta d'Investimento senza alcuna limitazione in ordine all'importo investito e alla numerosità dei Comparti prescelti.

I Comparti collegati alla presente Scelta sono i seguenti:

- CNP PIP AZIONARIO
- CNP PIP OBBLIGAZIONARIO
- CNP PIP BILANCIATO
- CNP PIP FLESSIBILE
- GESTIONE SEPARATA GEPI

Per le caratteristiche relative alla Gestione separata GEPI si rimanda alla descrizione contenuta al precedente punto "Scelta Garantita".

Nel corso della Fase di Accumulo è consentito:

- il disinvestimento
 - totale o parziale del controvalore delle quote possedute nei Fondi Interni o del Capitale assicurato della Gestione Separata GEPI della Scelta Libera e l'investimento verso altri Comparti della Scelta Libera;
 - totale del controvalore delle quote possedute nei Fondi Interni e del Capitale assicurato della Gestione GEPI relativi alla Scelta Libera e l'investimento nella Scelta Guidata e/o nella Scelta Garantita;
- modificare il profilo di investimento dei contributi successivi passando:
 - totalmente o parzialmente ad una contribuzione verso altri Fondi Interni o verso la Gestione GEPI della Scelta Libera;
 - totalmente ad una contribuzione nella Scelta Guidata e/o nella Scelta Garantita.

Art. 22 OPERAZIONI DI SWITCH

22.1 MODIFICA DELLA SCELTA D'INVESTIMENTO DEI CONTRIBUTI SUCCESSIVI

L'Aderente, gratuitamente, può chiedere all'Impresa – utilizzando il relativo modulo di richiesta – la modifica della Scelta di Investimento (o dei Comparti nell'ambito della Scelta Libera) o della combinazione di Scelte di Investimento alle quali destinare ciascun contributo successivo, rispetto a quelli precedentemente scelti.

È possibile effettuare un'operazione di modifica della Scelta d'Investimento, per i contributi successivi, nel rispetto di un periodo minimo di partecipazione alla Scelta di un anno dall'iscrizione alla stessa ovvero di un anno dall'ultima riallocazione (switch).

La modifica della Scelta d'Investimento per quanto attiene i contributi successivi è regolata dai seguenti limiti:

- l'Aderente può modificare l'allocazione futura dei contributi indirizzati alla Scelta Garantita scegliendo di ripartire il flusso contributivo stesso tra la Scelta Garantita e la Scelta Guidata secondo percentuali liberamente indicate dall'Aderente; alternatively l'Aderente può modificare l'allocazione futura dei contributi indirizzati alla Scelta Garantita scegliendo di destinare totalmente i futuri contributi alla Scelta Guidata o alla Scelta Libera.
- l'Aderente può modificare l'allocazione futura dei contributi indirizzati alla Scelta Guidata scegliendo di ripartire il flusso contributivo stesso tra la Scelta Guidata e la Scelta Garantita; alternatively

l'Aderente può modificare l'allocazione futura dei contributi destinati alla Scelta Guidata scegliendo di destinare totalmente i futuri contributi alla Scelta Garantita o alla Scelta Libera.

- l'Aderente può modificare l'allocazione futura dei contributi indirizzati alla Scelta Libera scegliendo di ripartire il flusso contributivo stesso in Comparti differenti nell'ambito della stessa Scelta; alternatively l'Aderente può modificare l'allocazione futura dei contributi destinati alla Scelta Libera scegliendo di destinare totalmente i futuri contributi alla Scelta Garantita o alla Scelta Guidata.

Qualora venga scelta l'allocazione dei contributi successivi dalla Scelta Guidata e/o Garantita verso la Scelta Libera e viceversa, necessariamente si procederà alla riallocazione anche del capitale maturato secondo la nuova allocazione stabilita per i contributi successivi; a riguardo si rimanda al successivo paragrafo 22.2 "MODIFICA DELLA SCELTA D'INVESTIMENTO RELATIVA AL CAPITALE MATURATO".

La Scelta Garantita può quindi essere combinata alla Scelta Guidata; **Scelta Guidata e Scelta Garantita sono invece sempre alternative alla Scelta Libera.**

22.2 MODIFICA DELLA SCELTA D'INVESTIMENTO RELATIVA AL CAPITALE MATURATO

L'Aderente può richiedere gratuitamente all'Impresa – utilizzando il relativo modulo di richiesta – la modifica della Scelta d'Investimento (o dei Comparti nell'ambito della Scelta Libera) ovvero della combinazione delle Scelte d'Investimento precedentemente effettuata mediante nuova allocazione del capitale maturato tra le Scelte d'investimento collegate al Contratto.

Con le medesime modalità l'Aderente può richiedere la modifica del Comparto nel quale è allocato il Capitale maturato destinato alla Rendita Integrativa Temporanea Anticipata.

L'Aderente può scegliere di allocare il Capitale maturato in Scelte/Comparti differenti rispetto a quelli scelti per l'allocazione dei contributi a condizione che, come già stabilito per la modifica dei contributi successivi di cui al precedente punto 22.1 "MODIFICA DELLA SCELTA D'INVESTIMENTO DEI CONTRIBUTI SUCCESSIVI", la Scelta Libera sia sempre alternativa alla Scelta Guidata e alla Scelta Garantita.

A seguito della modifica della Scelta o delle Scelte d'Investimento, l'Impresa invia all'Aderente in conformità a quanto stabilito da COVIP, una Lettera di Conferma Sostituzione a seguito dell'avvenuta modifica delle Scelte stesse.

La procedura adottata per effettuare l'operazione di sostituzione è la seguente:

- viene determinato l'eventuale Capitale assicurato investito nella Gestione separata GEPI - Scelta Garantita e/o Scelta Guidata o Scelta Libera - pari al capitale in vigore all'anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data di ricevimento, da parte dell'Impresa, del Modulo per versamenti aggiuntivi e/o modifica profilo di investimento, rivalutato in base all'eventuale misura annua di rivalutazione in vigore nel mese in cui cade la data di ricevimento del presente Modulo per i mesi trascorsi da detto anniversario alla medesima data ed al netto degli eventuali disinvestimenti della Gestione separata effettuati;

e/o

- viene determinato l'eventuale controvalore delle quote possedute nei Fondi interni assicurativi - della Scelta Guidata o della Scelta Libera in base al valore unitario delle quote del secondo giorno di Borsa aperta successivo a quello di ricevimento, da parte dell'Impresa, del Modulo per versamenti aggiuntivi e/o modifica profilo di investimento;
- l'importo così ottenuto:
 - nel caso venga scelto di effettuare l'investimento nei Fondi interni assicurativi - della Scelta Guidata o della Scelta Libera - viene diviso per il valore unitario delle quote dei Fondi stessi del secondo giorno di Borsa aperta successivo a quello di ricevimento, da parte dell'Impresa, del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Modifica Profilo di Investimento;
 - nel caso venga scelto di effettuare l'investimento nella Gestione separata - Scelta Garantita e/o Scelta Guidata o Scelta Libera - viene investito nella Gestione separata alla data di ricevimento da parte dell'Impresa del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Modifica Profilo di Investimento.

La modifica della Scelta d'Investimento per quanto attiene il Capitale maturato è regolata dai seguenti limiti:

- l'Aderente può richiedere all'Impresa – utilizzando il relativo modulo di richiesta – la modifica del profilo di investimento precedentemente scelto, trasferendo la totalità o una parte del Capitale assicurato della Scelta Garantita nella Scelta Guidata o trasferendo la totalità del Capitale assicurato in uno o più Comparti della Scelta Libera, secondo le regole precedentemente indicate;
- nel caso in cui l'Aderente abbia scelto la Scelta Guidata di investimento dei contributi, l'Impresa, senza necessità del preventivo assenso dell'Aderente, modifica (per quanto attiene flusso contributivo e capitale maturato) periodicamente la combinazione dei Fondi interni assicurativi e della Gestione separata selezionando quella di volta in volta corrispondente alla durata residua della Fase di Accumulo;
- nell'ambito della Scelta Guidata, l'Aderente non può effettuare, fino al termine della Fase di Accumulo, modifiche delle combinazioni rispetto a quelle programmate.
L'Aderente può abbandonare totalmente o parzialmente la Scelta Guidata e ri-aderirvi nuovamente in ogni momento richiedendo all'Impresa – tramite il relativo modulo di richiesta – la modifica della Scelta d'Investimento precedentemente scelta trasferendo una parte del capitale maturato della Scelta Guidata nella Scelta Garantita. Alternativamente l'Aderente può trasferire totalmente il capitale maturato della Scelta Guidata nella Scelta Libera o nella Scelta Garantita;
- l'Aderente può richiedere all'Impresa – utilizzando il relativo modulo di richiesta – di modificare l'allocazione del capitale maturato della Scelta Libera tra i diversi Comparti della stessa; alternativamente l'Aderente può trasferire totalmente il capitale maturato della Scelta Libera nella Scelta Guidata e/o nella Scelta Garantita, secondo le regole precedentemente indicate e nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione.

Qualora venga scelta la riallocazione del capitale maturato dalla Scelta Guidata e/o Garantita verso la Scelta Libera e viceversa, necessariamente si procederà all'allocazione anche dei contributi successivi secondo la nuova riallocazione stabilita per il capitale maturato; a riguardo si rimanda al precedente paragrafo 22.1 "MODIFICA DELLA SCELTA D'INVESTIMENTO DEI CONTRIBUTI SUCCESSIVI".

In ogni caso è possibile effettuare un'operazione di modifica della Scelta d'Investimento, per il capitale maturato, nel rispetto di un periodo minimo di partecipazione alla Scelta di un anno dall'iscrizione allo stesso ovvero di un anno dall'ultima riallocazione (switch).

Art. 23 PAGAMENTI DELL'IMPRESA

Per tutti i pagamenti dell'Impresa debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e a individuare gli aventi diritto.

Le richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi.

Per semplificare e velocizzare le informazioni e/o la fase istruttoria gli Aderenti/Beneficiari possono rivolgersi al Soggetto incaricato, presso il quale era stato sottoscritto il Contratto. In alternativa è possibile contattare l'Impresa al numero verde 800.114433 (operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00) o all'indirizzo e-mail: liquidazioni_vita@gruppocnp.it.

Le richieste di liquidazione, con allegata la documentazione completa richiesta, possono:

- pervenire all'Impresa, per il tramite del Soggetto Incaricato e previa compilazione del Modulo di richiesta di liquidazione;
- essere inviate direttamente a CNP Vita Assicura S.p.A., Via Arbe n.49 – 20125 Milano - anche mediante utilizzo del Modulo liquidativo scaricabile dal sito internet www.gruppocnp.it, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure via mail all'indirizzo liquidazioni_vita@gruppocnp.it - o via PEC: cnpvita_assicura@legalmail.it.

Al fine di consentire una migliore e più rapida comunicazione tra l'Impresa e gli Aderenti/ Beneficiari si chiede di fornire un indirizzo e-mail/PEC e/o un recapito telefonico dove poter essere contattati in caso di necessità.

- Le liquidazioni di cui all'Art. 13 del REGOLAMENTO DEL PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO "CNP TOP PENSION" (anticipazioni per spese sanitarie, terapie e interventi straordinari, anticipazioni per acquisto della prima casa o interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, anticipazioni per ulteriori esigenze) **vengono effettuate dall'Impresa entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria;** qualora la documentazione non fosse completa, i termini per la liquidazione decorreranno dal ricevimento dell'ultimo documento mancante.
- Alle richieste di liquidazione di cui all'Art. 12 del REGOLAMENTO DEL PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO "CNP TOP PENSION" (riscatto parziale nella misura del 50% della Posizione individuale maturata per inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 oppure in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; riscatto totale per sopravvenuta invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo oppure in caso di inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi; riscatto per morte dell'Aderente nel corso della Fase di Accumulo), l'Impresa darà esecuzione **nel termine massimo di sei mesi dalla data di ricevimento della documentazione completa salvo anomalie nella posizione contributiva.** Qualora la documentazione non fosse completa, i termini per la liquidazione decorreranno dal ricevimento dell'ultimo documento mancante.
- Limitatamente alle richieste di trasferimento verso altra forma pensionistica complementare di cui all'Art. 12 del REGOLAMENTO DEL PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO "CNP TOP PENSION", l'Impresa darà esecuzione alle stesse **nel termine massimo di sei mesi dal ricevimento della richiesta dell'Aderente o dal ricevimento dell'autorizzazione del Fondo ricevente – Fondo adeguato alla disciplina di cui al D.Lgs n. 252/2005 – se precedente – a condizione che tutta la documentazione richiesta e sotto riportata pervenga all'Impresa almeno 45 giorni prima della scadenza del suddetto termine.**
- Al termine della Fase di Accumulo, le rendite e/o i prelievi verranno erogati dall'Impresa nei termini pattuiti dopo il ricevimento di tutta la documentazione indicata nella Sezione 1.2 "FASE DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE".
L'eventuale liquidazione del capitale al termine della Fase di Accumulo verrà effettuato dall'Impresa entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria; qualora la documentazione non fosse completa, i termini per la liquidazione decorreranno dal ricevimento dell'ultimo documento mancante.
- L'eventuale erogazione della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" è disciplinata al successivo punto 1.1.2 "MODALITA' DI GESTIONE ED EROGAZIONE DELLA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA".

Per data di ricevimento della richiesta si intende:

- la data in cui l'Aderente firma il Modulo di richiesta liquidazione (o il Modulo di richiesta della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) presso il Soggetto incaricato, riportata in calce al Modulo stesso; oppure
- in caso di invio della richiesta di liquidazione (o il Modulo di richiesta della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) direttamente all'Impresa la data di ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno/mail da parte dell'Impresa.

ALLA SCADENZA DELLA FASE DI ACCUMULO

- **LIQUIDAZIONE IN CAPITALE** (nei limiti e alle condizioni di cui al comma 10 dell'Art 10 - PRESTAZIONI PENSIONISTICHE del REGOLAMENTO DEL PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO "CNP TOP PENSION")

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione venga effettuata presso il Soggetto incaricato la documentazione necessaria sarà la seguente:

- Modulo di richiesta di liquidazione debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato;

- Copia del certificato di pensione rilasciato dall'INPS o dalla Cassa erogante la prestazione, in alternativa, ad integrazione della documentazione che provi la titolarità di un trattamento pensionistico (estratto conto relativo all'accredito di una rata di pensione), una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la tipologia di pensione percepita, oppure, nel caso l'Aderente sia casalinga, Autocertificazione che attesti tale stato. In tale caso, la prestazione pensionistica potrà essere erogata solo se l'Aderente si trova in possesso dei requisiti anagrafici utili per l'accesso all'assegno sociale;
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'Aderente;
- per documentare la eventuale precedente iscrizione ad altro prodotto di previdenza complementare non ancora riscattato: Copia dell'ultimo estratto conto annuale ricevuto, o una stampa più recente di una pagina dell'Area Riservata relativa al contratto, che evidenzia la data di prima adesione.

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione NON venga effettuata presso il Soggetto incaricato oltre la documentazione sopra riportata, ad eccezione del Modulo di richiesta di liquidazione, anche la seguente documentazione:

- Richiesta di liquidazione sottoscritta, completa di indirizzo di domicilio e di corrispondenza (se diverso da quello di residenza) e di codice IBAN dell'Aderente;
- Dichiarazione sottoscritta dall'Aderente con l'indicazione dei contributi che non sono stati dedotti e che non saranno oggetto di deduzione fiscale relativi all'anno in corso e all'anno precedente;
- Recapito telefonico e/o indirizzo e-mail/ PEC dell'Aderente;
- Copia di un valido documento di identità in corso di validità;
- Autocertificazione CRS;
- Dichiarazione PEP.

- LIQUIDAZIONE IN RENDITA, PRELIEVI LIBERAMENTE DETERMINABILI, EROGAZIONE FRAZIONATA DEL MONTANTE ACCUMULATO

Per la documentazione richiesta nel caso di erogazione della prestazione pensionistica in forma di Rendita vitalizia, Rendita a durata definita, Prelievi liberamente determinabili o di Erogazione frazionata del montante accumulato si rimanda alla successiva sezione "FASE DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE".

IN CASO DI DECESSO DELL'ADERENTE

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione venga effettuata presso il Soggetto Incaricato la documentazione necessaria sarà la seguente:

- Modulo di richiesta di liquidazione riportante il numero di polizza, comprensiva dei dati di ciascun Erede/soggetto designato dall'aderente debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato;
- copia documento d'identità in corso di validità di ciascun soggetto designato;
- certificato di morte dell'aderente rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- Atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva autenticata dalle autorità competenti - comune, cancelleria, notaio:
 - in caso di soggetto designato "nominato": dovrà riportare se l'aderente ha lasciato o meno testamento. In caso di esistenza di testamento la dichiarazione di cui sopra deve precisarne gli estremi - data di pubblicazione, numero di repertorio e di raccolta - e specificare se tale testamento sia l'ultimo da ritenersi valido e mai impugnato.
 - in caso di soggetto designato "eredi legittimi": dovrà riportare se l'aderente ha lasciato o meno testamento e l'elenco degli eredi legittimi - loro età, grado di parentela, capacità di agire - con la precisazione che non vi sono altri eredi legittimi oltre quelli indicati. In caso di esistenza di testamento la dichiarazione di cui sopra deve precisarne gli estremi - data di pubblicazione, numero di repertorio e di raccolta - e specificare se tale testamento sia l'ultimo da ritenersi valido e mai impugnato.
 - in caso di soggetto designato "eredi testamentari": dovrà riportare se l'aderente ha lasciato o meno testamento - l'elenco degli eredi testamentari, distinguendoli da eventuali legatari - l'elenco degli

eredi legittimi, loro età, grado di parentela capacità di agire – con la precisazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati. In caso di esistenza di testamento la dichiarazione di cui sopra deve precisarne gli estremi - data di pubblicazione, numero di repertorio e di raccolta - e specificare se tale testamento sia l'ultimo da ritenersi valido e mai impugnato.

- verbale di pubblicazione e copia autenticata del testamento.

IN CASO DI SOGGETTI DESIGNATI RAPPRESENTATI (procuratore, amministratore di sostegno) / MINORI – INCAPACI – INTERDETTI:

- In presenza di minori, incapace, interdetto occorre produrre il decreto del giudice tutelare che autorizzi il tutore, in nome e per conto del soggetto designato – minore, incapace, interdetto – ad incassare le somme derivanti dal contratto, indicandone il numero di polizza, con esonero del Fondo in ordine al pagamento nonché al reimpiego della somma liquidata (per importi entro euro 2.500,00 sarà possibile compilare e sottoscrivere una manleva).
- In presenza di Procuratore, l'espressa autorizzazione a favore dello stesso a riscuotere le somme derivanti dal contratto indicandone il numero di polizza; segnaliamo in merito che non potranno essere ritenute valide procure rilasciate per pratiche successive.
- In presenza di Legale Rappresentante - decreto di nomina del legale rappresentante – ovvero documento equipollente, dal quale si evinca il nominativo del legale rappresentante aggiornato alla data di richiesta di liquidazione.

Si precisa che il Soggetto designato che abbia particolari difficoltà ad acquisire la documentazione sulle cause e circostanze del decesso o comunque rilevanti ai fini della liquidazione dell'indennizzo può conferire specifico mandato affinché sia l'Impresa, nel rispetto della vigente normativa sulla riservatezza dei dati sensibili, a sostituirsi a lui nella richiesta della stessa. Per ricevere informazioni al riguardo è necessario contattare l'Impresa al seguente numero verde: 800.114433, operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione NON venga effettuata presso il Soggetto incaricato oltre alla documentazione sopra riportata, ad eccezione del Modulo di richiesta di liquidazione, anche la seguente documentazione:

- Richiesta di liquidazione sottoscritta, completa di indirizzo di domicilio e di corrispondenza (se diverso da quello di residenza) e di codice IBAN di ogni erede o soggetto designato dall'Aderente;
- Dichiarazione sottoscritta dall'Aderente con l'indicazione dei contributi che non sono stati dedotti e che non saranno oggetto di deduzione fiscale relativi all'anno in corso e all'anno precedente;
- Recapito telefonico e/o indirizzo e-mail/ PEC degli eredi o soggetti designati dall'Aderente;
- Copia di un valido documento di identità in corso di validità di ogni erede o soggetto designato dall'Aderente.
- Autocertificazione CRS per ogni erede o soggetto designato dall'Aderente;
- Dichiarazione PEP.

IN CASO DI RISCOATTO TOTALE O PARZIALE

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione venga effettuata presso il Soggetto Incaricato la documentazione necessaria sarà la seguente:

RISCOATTO PARZIALE:

- Nel caso di richiesta di riscatto per INOCCUPAZIONE:
 - modulo di richiesta liquidazione debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato;
 - Fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'Aderente;
 - documentazione comprovante lo stato di attuale disoccupazione;

- per cessazione attività lavorativa superiore a 12 mesi: documentazione comprovante la causa e la data di inizio dello stato di disoccupazione - es. copia del certificato di chiusura della Partita IVA, DID, comunicazione dell'azienda dalla quale risulti la data di cessazione del rapporto di lavoro purché riporti la specifica dell'avvio della procedura di cui alla Legge 223 del 1991, copia delle lettera di dimissioni o di licenziamento, copia della sentenza di fallimento dell'azienda o documentazione relativa ad altre procedure concorsuali – ovvero DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DELLO STATO DI NON OCCUPAZIONE allegata al modulo di richiesta di liquidazione
- Nel caso di richiesta di riscatto per ricorso da parte dell'azienda a procedure di MOBILITA', CASSA INTEGRAZIONE guadagni ordinaria o straordinaria di almeno 12 mesi:
 - modulo di richiesta di liquidazione;
 - per Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e Ordinaria: lettera di collocazione in Cassa Integrazione;
 - per mobilità: lettera di comunicazione dell'inizio mobilità.

RISCATTO TOTALE:

- Nel caso di richiesta di riscatto per INOCCUPAZIONE:
 - modulo di richiesta liquidazione debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato;
 - Fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'Aderente;
 - documentazione comprovante lo stato di attuale disoccupazione
 - documentazione comprovante la causa e la data di inizio dello stato di disoccupazione - es. copia del certificato di chiusura della Partita IVA, DID, comunicazione dell'azienda dalla quale risulti la data di cessazione del rapporto di lavoro, copia delle lettera di dimissioni o di licenziamento, copia della sentenza di fallimento dell'azienda o documentazione relativa ad altre procedure concorsuali ovvero DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DELLO STATO DI NON OCCUPAZIONE allegata al modulo di richiesta di riscatto.
- Nel caso di richiesta di riscatto per INVALIDITÀ PERMANENTE con riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo:
 - modulo di richiesta di liquidazione debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato;
 - Fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'Aderente;
 - documentazione dell'ASL di competenza attestante l'invalidità superiore ai 2/3.
- Nel caso di richiesta di riscatto per PERDITA DEI REQUISITI
 - modulo di richiesta liquidazione debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato;
 - Fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'Aderente;
 - documentazione idonea a comprovare l'avvenuta cessazione dello status di lavoratore (ad esempio, DID ovvero DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO CHE ATTESTI CHE IL SOGGETTO NON STA SVOLGENDO ATTIVITÀ LAVORATIVA allegata);
 - documentazione comprovante lo stato di attuale disoccupazione.

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione NON venga effettuata presso il Soggetto incaricato oltre alla documentazione sopra riportata, ad eccezione del Modulo di richiesta di liquidazione, anche la seguente documentazione:

- Richiesta di liquidazione sottoscritta, completa di indirizzo di domicilio e di corrispondenza (se diverso da quello di residenza) e di codice IBAN dell'Aderente;
- Dichiarazione sottoscritta dall'Aderente con l'indicazione dei contributi che non sono stati dedotti e che non saranno oggetto di deduzione fiscale relativi all'anno in corso e all'anno precedente;

- Recapito telefonico e/o indirizzo e-mail/ PEC dell'Aderente;
- Copia di un valido documento di identità in corso di validità;
- Autocertificazione CRS;
- Dichiarazione PEP;
- In caso di riscatto per invalidità permanente firma del Consenso al trattamento dei dati.

IN CASO DI RICHIESTA DI ANTICIPAZIONI:

In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore di aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'anticipazione.

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione venga effettuata presso il Soggetto Incaricato la documentazione necessaria sarà la seguente:

ANTICIPO PER SPESE SANITARIE

- Modulo di richiesta di anticipazione debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato;
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'Aderente;
- Copia della dichiarazione della Struttura pubblica competente (ASL o medico curante) attestante il carattere gravissimo e straordinario delle spese sanitarie;
- Copia delle fatture attestante le spese sostenute – da non oltre sei mesi – per il coniuge e i figli, o i preventivi di spesa di operatori specializzati. In questo caso produrre, in seguito, appena disponibili e comunque non oltre quattro mesi dalla liquidazione, le fatture relative, sottoscrivendo la dichiarazione di impegno allegata al "MODULO PER ANTICIPAZIONE PER SPESE SANITARIE";
- per documentare la eventuale precedente iscrizione ad altro prodotto di previdenza complementare non ancora riscattato: Copia dell'ultimo estratto conto annuale ricevuto, o una stampa più recente di una pagina dell'Area Riservata relativa al contratto, che evidenzia la data di prima adesione;
- In caso di richiesta di anticipazione per spese sanitarie per il figlio o per il coniuge allegare:
 - il documento che attesti la parentela (certificato stato di famiglia oppure certificato di nascita)
 - copia documento d'identità in corso di validità del figlio o del coniuge.

ANTICIPO PER ACQUISTO PRIMA CASA

- Modulo di richiesta di anticipazione debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato;
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'Aderente;
- Copia dell'atto notarile di acquisto. Tra la data del rogito e la data di richiesta non devono essere trascorsi oltre sei mesi;
- Se si tratta di acquisto da terzi occorre presentare l'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione o, nel caso in cui l'immobile sia in fase di acquisto, è necessario presentare il compromesso compilando la DICHIARAZIONE D'IMPEGNO allegata;
- Se si tratta di acquisto in cooperativa occorre produrre l'atto di assegnazione dell'alloggio. Nel caso in cui l'immobile sia in fase di acquisto, è necessario presentare il contratto di appalto sottoscritto dall'aderente e dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione delle spese sostenute, con l'impegno ad inviare copia dell'atto di assegnazione dell'alloggio entro 60 giorni dalla stipula e compilando la DICHIARAZIONE D'IMPEGNO allegata al "MODULO RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO PRIMA CASA";
- Se si tratta di costruzione in proprio è necessario presentare il permesso di costruire, l'atto comprovante la titolarità del terreno, il contratto di appalto e le fatture che attestino le spese sostenute o i preventivi di spesa (in caso di presentazione di preventivi, compilare la DICHIARAZIONE D'IMPEGNO allegata al

"MODULO RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO PRIMA CASA" e, non appena disponibili, inviare le fatture).

Inviare inoltre la dichiarazione di fine lavori e il certificato di abitabilità/agibilità (nel caso i lavori siano ancora in atto, occorre inviare questi ultimi documenti al fondo appena saranno disponibili);

- Certificato di residenza emesso dal comune o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 se l'interessato risiede già nell'immobile, oppure AUTOCERTIFICAZIONE PER CAMBIO RESIDENZA allegata al "MODULO RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO PRIMA CASA", in cui si esplicita l'intenzione di voler trasferire entro 12 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile oppure compilazione dell'AUTOCERTIFICAZIONE PER ACQUISTO PRIMA CASA allegata al "MODULO RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO PRIMA CASA";
- in presenza di contratti di cessione del quinto dello stipendio, a fronte di contratti di finanziamento con vincolo a favore della Finanziaria del piano individuale pensionistico, dichiarazione della Finanziaria valida come autorizzazione a procedere all'erogazione dell'anticipazione;
- per documentare la eventuale precedente iscrizione ad altro prodotto di previdenza complementare non ancora riscattato: Copia dell'ultimo estratto conto annuale ricevuto, o una stampa più recente di una pagina dell'Area Riservata relativa al contratto, che evidenzia la data di prima adesione;
- in caso di acquisto della prima abitazione per i figli:
 - certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela;
 - copia documento d'identità in corso di validità del figlio.

ANTICIPO PER RISTRUTTURAZIONE

- Modulo di richiesta di anticipazione debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato;
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'Aderente;
- Copia dell'atto attestante la proprietà dell'immobile da ristrutturare (estratto dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari, ovvero atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento da cui risultino i dati catastali) ovvero autocertificazione allegata al "MODULO RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE PER RISTRUTTURAZIONE PRIMA CASA";
- Se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- In caso di ristrutturazione della prima abitazione per figli, allegare certificato di stato di famiglia attestante il rapporto di parentela;
- Copia dei "BONIFICI PARLANTI" attestanti le spese sostenute da non oltre sei mesi o i preventivi di spesa. In questo caso produrre in seguito, appena disponibili e comunque non oltre quattro mesi, i "BONIFICI PARLANTI" e sottoscrivendo la dichiarazione di impegno allegata al "MODULO RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE PER RISTRUTTURAZIONE PRIMA CASA";
- per documentare la eventuale precedente iscrizione ad altro prodotto di previdenza complementare non ancora riscattato: Copia dell'ultimo estratto conto annuale ricevuto, o una stampa più recente di una pagina dell'Area Riservata relativa al contratto, che evidenzia la data di prima adesione;
- Dichiarazione che attesti la proprietà dell'immobile a titolo di prima casa di abitazione;
- copia documento d'identità in corso di validità del figlio;
- in presenza di contratti di cessione del quinto dello stipendio, a fronte di contratti di finanziamento con vincolo a favore della Finanziaria del piano individuale pensionistico, dichiarazione della Finanziaria valida come autorizzazione a procedere all'erogazione dell'anticipazione.

ANTICIPO PER ULTERIORI ESIGENZE

- Modulo di richiesta di anticipazione debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato;
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'Aderente;
- per documentare la eventuale precedente iscrizione ad altro prodotto di previdenza complementare non ancora riscattato: Copia dell'ultimo estratto conto annuale ricevuto, o una stampa più recente di una pagina dell'Area Riservata relativa al contratto, che evidenzia la data di prima adesione;
- in presenza di contratti di cessione del quinto dello stipendio, a fronte di contratti di finanziamento con vincolo a favore della Finanziaria del piano individuale pensionistico, dichiarazione della Finanziaria valida come autorizzazione a procedere all'erogazione dell'anticipazione.

Nel caso in cui la richiesta di anticipazione NON venga effettuata presso il Soggetto incaricato oltre alla documentazione sopra riportata, ad eccezione del Modulo di richiesta di anticipazione, anche la seguente documentazione:

- Richiesta di anticipazione sottoscritta, completa di indirizzo di domicilio e di corrispondenza (se diverso da quello di residenza) e di codice IBAN dell'Aderente;
- Dichiarazione sottoscritta dall'Aderente con l'indicazione dei contributi che non sono stati dedotti e che non saranno oggetto di deduzione fiscale relativi all'anno in corso e all'anno precedente;
- Recapito telefonico e/o indirizzo e-mail/ PEC dell'Aderente;
- Copia di un valido documento di identità in corso di validità;
- Autocertificazione CRS;
- Dichiarazione PEP;
- In caso di richiesta di anticipazione per spese sanitarie firma del Consenso al trattamento dei dati.

IN CASO DI RICHIESTA DI TRASFERIMENTO AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE (INDIVIDUALE O COLLETTIVA):

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione venga effettuata presso il Soggetto Incaricato la documentazione necessaria sarà la seguente:

- modulo di trasferimento con l'indicazione del Fondo verso il quale trasferire la propria posizione, l'indicazione dell'intestatario del conto e del codice IBAN della nuova forma pensionistica complementare (individuale o collettiva);
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'Aderente;
- qualora l'Aderente trasferisca la propria posizione individuale alla forma pensionistica complementare alla quale abbia facoltà di accesso in relazione ad una nuova attività lavorativa prima del periodo minimo di permanenza di due anni, l'aderente dovrà documentare tale nuova attività e la nuova forma pensionistica.

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione NON venga effettuata presso il Soggetto incaricato oltre alla documentazione sopra riportata, ad eccezione del Modulo di trasferimento, anche la seguente documentazione:

- Richiesta di trasferimento sottoscritta, completa di indirizzo di domicilio e di corrispondenza (se diverso da quello di residenza) dell'Aderente;
- Dichiarazione sottoscritta dall'Aderente con l'indicazione dei contributi che non sono stati dedotti e che non saranno oggetto di deduzione fiscale relativi all'anno in corso e all'anno precedente;
- Recapito telefonico e/o indirizzo e-mail/ PEC dell'Aderente;
- Copia di un valido documento di identità in corso di validità;
- Autocertificazione CRS;
- Dichiarazione PEP.

In ogni caso, per poter procedere al trasferimento, l'Impresa ha la necessità di ricevere da parte del Fondo Cessionario (Fondo ricevente) – confermando che il Fondo Pensione di destinazione rientra nella categoria disciplinata dal D.Lgs. 252/2005- apposita autorizzazione a procedere.

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE PER "RITA"

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione venga effettuata presso il Soggetto Incaricato la documentazione necessaria sarà la seguente:

- Modulo di richiesta di liquidazione "RITA", debitamente compilato e sottoscritto;
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'Aderente;

Se ha scelto la tipologia "R.I.T.A. per CONTRIBUZIONE"

- attestazione della maturazione dei 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza mediante estratto contributivo dell'Ente nonché l'inoccupazione a seguito di cessazione dell'attività di lavorativa, resa mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 del 2000;
- conferma della cessazione dell'attività lavorativa: è possibile fornire documentazione dalla quale si evinca l'avvenuta interruzione del rapporto di lavoro (es. lettera di dimissione timbrata e firmata dal datore, certificato di chiusura della partita I.V.A o documento equivalente per chi non ha la partita I.V.A).

Se ha scelto la tipologia "R.I.T.A. per INOCCUPAZIONE"

- attestazione della inoccupazione superiore a 24 mesi (DID); è possibile fornire documentazione dalla quale si evinca l'avvenuta interruzione del rapporto di lavoro (es. lettera di dimissione timbrata e firmata dal datore) ovvero, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DELLO STATO DI NON OCCUPAZIONE allegata al modulo.

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione NON venga effettuata presso il Soggetto Incaricato o mediante apposito Modulo di richiesta di liquidazione "RITA" oltre alla documentazione sopra riportata, ad eccezione del Modulo di richiesta liquidazione, anche la seguente documentazione:

- Richiesta di liquidazione "RITA" sottoscritta, completa di indirizzo di domicilio e di corrispondenza (se diverso da quello di residenza) e di codice IBAN dell'Aderente;
- Dichiarazione sottoscritta dall'Aderente con l'indicazione dei contributi che non sono stati dedotti e che non saranno oggetto di deduzione fiscale relativi all'anno in corso e all'anno precedente;
- Recapito telefonico e/o indirizzo e-mail/ PEC dell'Aderente;
- Copia di un valido documento di identità in corso di validità;
- Autocertificazione CRS;
- Dichiarazione PEP.

L'Aderente deve dichiarare se:

- intende destinare alla "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" l'intera posizione individuale oppure parte di essa, in tal ultimo caso specificando la percentuale richiesta;
- intende mantenere o trasferire il "Montante RITA" nel comparto più prudenziale; rappresentato dalla Gestione Interna Separata collegata al contratto (per i PIP) o nel comparto destinato al TFR (per i FPA) o se intende mantenere lo stesso nel comparto/comparti in cui risulta già investita la Posizione individuale al momento dell'accertamento dei requisiti necessari per l'erogazione della "RITA".

Qualora siano riscontrate irregolarità nella documentazione già prodotta, l'Impresa si riserva di richiedere che la stessa sia nuovamente presentata od opportunamente integrata per procedere al pagamento nei limiti stabiliti.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, l'Impresa provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro i termini stabiliti, decorso i quali sono dovuti gli interessi legali a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

Art. 24 BENEFICIARI

Al termine della Fase di Accumulo, sulla base di quanto indicato dall'Art. 11 "PRESTAZIONI" del Decreto, l'Aderente ha il diritto di percepire la prestazione pensionistica così come illustrata all'Art. 3 "PRESTAZIONI" che precede.

L'Aderente al momento della richiesta della prestazione in forma di Rendita a durata definita o di prelievi liberamente determinabili o in forma di Erogazione frazionata del montante accumulato individua i soggetti che, in caso di morte del beneficiario in corso di erogazione, hanno diritto di riscattare il montante residuo, con facoltà di modificare tale scelta successivamente.

Ai sensi del comma 3 dell'Art. 14 "PERMANENZA NELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE E CESSAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE" del Decreto, in caso di decesso dell'Aderente prima che sia maturato il diritto alla prestazione pensionistica, la sua Posizione individuale sarà corrisposta agli eredi o alle diverse persone indicate ("Beneficiari") dall'Aderente stesso. In mancanza di eredi legittimi o dei Beneficiari, la Posizione individuale verrà devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 25 CEDIBILITÀ, SEQUESTRABILITÀ E PIGNORABILITÀ

Le prestazioni pensionistiche così come le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) dell'Art. 13 "ANTICIPAZIONI" del Regolamento di "CNP TOP PENSION - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE" sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli stessi istituti di previdenza obbligatoria.

Art. 26 DUPLICATO DEL MODULO DI ADESIONE

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'esemplare del Modulo di adesione dell'Impresa, lo stesso Aderente o gli aventi diritto possono ottenere un duplicato a proprie spese e responsabilità.

Art. 27 TITOLARITÀ DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Fermo restando che i versamenti destinati ai Fondi interni assicurativi, al netto delle eventuali spese, sono investiti, convertiti in numero di quote, nei Fondi interni assicurativi medesimi, resta inteso che la titolarità dei Fondi interni assicurativi rimane di proprietà dell'Impresa.

Art. 28 IMPOSTE

Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto sono a carico dell'Aderente o dei Beneficiari o degli aventi diritto, secondo le Norme di Legge vigenti.

Art. 29 TRASFORMAZIONE

Il presente Contratto non può, in nessun caso, essere trasformato in altro tipo di Contratto.

Art. 30 ARROTONDAMENTO

Tutti i valori in euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che l'Impresa farà all'Aderente e ai Beneficiari sono indicati con due decimali. L'arrotondamento della seconda cifra avviene con il criterio commerciale, e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.

Art. 31 FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Aderente o delle persone fisiche che intendono far valere i diritti derivanti dal Contratto.

In caso di controversia è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla Legge 9 agosto 2013 n.98, rivolgendosi ad un Organismo di mediazione

imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero di Giustizia ed avente sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

1.1.2 - MODALITÀ DI GESTIONE ED EROGAZIONE DELLA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA

Art. 1 DEFINIZIONE DI "RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA" (RITA)

L'Aderente titolare di reddito di lavoro che si trovi in possesso dei requisiti di cui alla successiva sezione "Requisiti richiesti per usufruire della "RITA" e che cessi dal rapporto di lavoro, può volontariamente anticipare il momento del pensionamento, avvalendosi, in tutto o in parte, della Posizione individuale accumulata presso la forma pensionistica complementare di appartenenza, per fruire di una rendita temporanea decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta conseguente alla verifica del possesso dei requisiti e fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

Art. 2 REQUISITI RICHIESTI PER AVVALERSI DELLA "RITA"

I requisiti da possedere al momento della presentazione dell'istanza per ottenere la RITA dalle forme pensionistiche complementari che operano in regime di contribuzione definita sono i seguenti (art. 11, comma 4 del Decreto lgs 252/2005):

- a) Cessazione dell'attività lavorativa;
- b) Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa stessa;
- c) Maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA, di un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
- d) Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005);

oppure, in alternativa (art. 11, comma 4-bis del Decreto lgs 252/2005)

- a) Cessazione dell'attività lavorativa;
- b) Inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore a ventiquattro mesi;
- c) Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine di cui alla lettera b);
- d) Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005).

Art. 3 DETERMINAZIONE DELLA "RITA"

L'Aderente può liberamente determinare quanta parte della propria Posizione individuale impegnare a titolo di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata", potendo la stessa gravare sull'intero importo della Posizione individuale o su una porzione della stessa.

Indipendentemente dal capitale destinato all'erogazione a titolo di RITA (parte della posizione o l'intera posizione), le eventuali contribuzioni aggiuntive sopraggiunte successivamente alla attivazione della RITA costituiscono posizione a sé stante distinta da quella destinata all'erogazione della RITA.

Qualora i contributi risultino investiti in più Comparti, l'ammontare di capitale maturato da destinare alla "RITA" verrà calcolato e disinvestito proporzionalmente dai Comparti di provenienza.

Nel caso l'Aderente abbia optato per la "Scelta Guidata", con l'attivazione della RITA il meccanismo di ribilanciamento automatico dell'investimento eventualmente in essere viene disattivato; lo stesso resta operante solo sull'eventuale parte residua non destinata alla RITA, opportunamente riproporzionato.

Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera Posizione individuale a titolo di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata", l'Aderente conserva il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale o rendita a valere sulla porzione residua della propria Posizione individuale, che continuerà ad essere gestita dalla forma pensionistica complementare.

Nell'ottica di favorire la gestione attiva della Posizione individuale accumulata anche nel corso di erogazione della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata", la porzione della Posizione individuale di cui si chiede il frazionamento (nel seguito definito "**Montante RITA**") continuerà ad essere gestita, così da poter beneficiare anche dei relativi rendimenti.

Salva diversa volontà dell'Aderente da esprimersi al momento della richiesta, tale montante verrà riversato automaticamente dall'Impresa nel Comparto più prudente della forma pensionistica complementare rappresentato dalla Gestione separata "GEPI".

Per effetto della gestione del "Montante RITA" residuo, le rate da erogare successive alla prima verranno ricalcolate di volta in volta e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.

Erogazione delle rate di rendita – le rate della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" sono determinate dall'Impresa con cadenza trimestrale ed erogate anticipatamente mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'Aderente all'atto della richiesta entro l'ultimo giorno del mese di valorizzazione.

Determinazione della prima rata di rendita – il giorno di riferimento rappresentato dal primo giorno di Borsa aperta del secondo mese successivo al giorno di ricevimento della documentazione completa (richiesta e relativi documenti allegati) l'Impresa determina:

- a) l'eventuale numero di quote relative al "Montante RITA" (nel seguito definito "numero quote RITA") derivante dall'investimento nel Comparto/Comparti;
- b) l'eventuale "Montante RITA" derivante dall'investimento nella Gestione separata;
- c) il numero di rate di rendita dovute calcolate dal giorno di riferimento (incluso) fino alla data di pensionamento certificata dall'INPS (esclusa);
- d) il numero di quote relative al "Montante RITA" da disinvestire ottenuto dividendo il "numero di quote RITA" per il numero di rate di rendita dovute;
- e) l'ammontare del "Montante RITA" relativo alla Gestione separata da disinvestire ottenuto dividendo il medesimo per il numero di rate di rendita dovute;
- f) l'importo della prima rata determinata sommando:
 - l'importo ottenuto dalla valorizzazione al giorno di riferimento del numero di quote di cui al punto d)
 - l'importo di cui al punto e) rivalutato al giorno di riferimento utilizzando il rendimento della Gestione separata in vigore nel mese stesso.

All'importo così determinato, verranno sottratte le relative imposte nonché un costo amministrativo pari a **5 euro**.

L'importo della prima rata di rendita unitamente alla data di decorrenza della stessa verrà tempestivamente comunicato dall'Impresa all'Aderente.

Determinazione delle rate di rendita successive alla prima – l'importo delle successive rate di rendita viene determinato sommando:

- l'eventuale importo derivante dalla valorizzazione sulla base del valore quota del primo giorno di borsa aperta del mese di erogazione, del numero di quote di cui al punto d) utilizzate per il pagamento delle rate successive;
- l'eventuale importo derivante dalla rivalutazione al primo giorno di borsa aperta del mese di erogazione del "Montante RITA" relativo alla Gestione separata diviso per il numero di rate residue via via mancanti alla data di pensionamento certificata;
- il rendimento utilizzato per la rivalutazione della rendita è quello in vigore nel mese stesso.

All'importo così determinato, verranno sottratte le relative imposte nonché un costo amministrativo, per ogni rata di rendita, pari a **5 euro**.

Informazioni in merito alle rate della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" erogate verranno fornite annualmente mediante la comunicazione periodica.

Art. 4 MODALITÀ DI RIVALUTAZIONE DELLA "RITA" DERIVANTE DALL'INVESTIMENTO NELLA GESTIONE SEPARATA

Trimestralmente il "Montante RITA" viene rivalutato con le modalità e nella misura stabilita nella Clausola di rivalutazione.

Art. 5 COSTI

Ogni rata di rendita è gravata da un costo amministrativo di ammontare pari a **5 euro**.

Art. 6 CAPITALE IN CASO DI DECESSO IN CORSO DI PERCEZIONE DELLA "RITA"

In caso di decesso dell'Aderente in corso di percezione della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" il residuo montante corrispondente alla rate di rendita non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà liquidato unitamente all'eventuale rimanente capitale costituente la Posizione individuale secondo quanto stabilito per la prestazione in caso di decesso, ai medesimi Beneficiari designati e, in mancanza di designazione, seguendo le regole previste per la previdenza complementare.

Art. 7 MODIFICA DEL COMPARTO RELATIVO ALLA "RITA"

L'Aderente può variare il comparto nel quale si trovi allocato il montante destinato al pagamento della RITA, nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza nel comparto stesso; l'Impresa applicherà i costi previsti nella documentazione contrattuale per la riallocazione della Posizione individuale. La variazione del comparto dovrà essere richiesta **dall'Aderente con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto al giorno di riferimento** per la valorizzazione e avrà effetto dalla rata di rendita immediatamente successiva; qualora non fossero rispettati i predetti termini, la variazione del comparto verrà effettuata dall'Impresa con riferimento alla rata di rendita relativa al trimestre successivo a quello della richiesta.

Art. 8 REVOCA DELLA "RITA" – TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE MATURATA

L'Aderente può revocare l'erogazione della RITA mediante apposita documentazione disponibile sul sito dell'Impresa; la revoca determina la cessazione del relativo pagamento a partire dalla prima rata successiva al sessantesimo giorno dalla data di richiesta della cessazione stessa; al momento della richiesta l'Aderente può richiedere di trasferire il "Montante RITA" residuo eventualmente allocato nel Comparto prudente individuato dalla forma pensionistica ad altro Comparto, nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza e nel rispetto delle norme di prodotto previste per la riallocazione. Una volta revocata, la RITA non potrà più essere riattivata.

In caso di Trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intenderà automaticamente revocata e verrà trasferita l'intera Posizione individuale.

Art. 9 REGIME FISCALE E LEGALE DELLA "RITA"

Alle rate di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" si applicano i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche dall'art. 11, comma 10, del Decreto lgs. 252/2005.

1.2 FASE DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE

RENDITA VITALIZIA

Art. 1 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELLA RENDITA VITALIZIA

In caso di vita dell'Aderente alla scadenza della Fase di Accumulo, ovvero in epoca successiva in caso di prosecuzione volontaria della partecipazione ad "CNP TOP PENSION - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE", il capitale maturato a tale data sarà convertito totalmente o parzialmente in una rendita vitalizia rivalutabile pagabile in rate annuali posticipate. L'Aderente ha la possibilità di chiedere all'Impresa che la rendita annua vitalizia rivalutabile venga corrisposta in rate posticipate di periodicità annuale, semestrale, trimestrale o mensile.

Tale richiesta dovrà essere effettuata con almeno sessanta giorni di anticipo rispetto alla data in cui l'Aderente matura il diritto alla prestazione pensionistica.

Nel corso della fase di erogazione di una delle prestazioni diverse dalla rendita vitalizia, il beneficiario può optare per la conversione totale del montante residuo in una rendita vitalizia immediata.

Come indicato all'Art. 10 "PRESTAZIONI PENSIONISTICHE" del Regolamento di "CNP TOP PENSION - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE", l'Aderente che ha maturato il diritto alla prestazione pensionistica può richiedere il trasferimento della propria Posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima.

La rendita annua vitalizia si ottiene dividendo per 10.000 il montante maturato alla scadenza della Fase di Accumulo, al netto dell'eventuale quota da convertire in forma di capitale, e moltiplicando il risultato così ottenuto per i coefficienti di conversione in rendita riportati nell'Allegato 2 "TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA" che segue.

Limitatamente alle adesioni antecedenti al 21/12/2012, per i versamenti effettuati entro il 31.12.2017 - fino ad un importo corrisposto annualmente pari alla massima deducibilità fiscale annua (corrispondente attualmente a euro 5.300,00 e comunque in vigore al momento del versamento) -, la rendita annua vitalizia iniziale si ottiene moltiplicando il capitale maturato a scadenza a fronte di tali versamenti, per il coefficiente di conversione in rendita riportati nella Sezione 3 dell'allegato 2 "TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA" che segue. Per la parte di versamenti corrisposti annualmente eccedenti l'importo pari alla massima deducibilità fiscale annua (corrispondente attualmente a euro 5.300,00 e comunque in vigore al momento dei versamento) e per i versamenti effettuati successivamente al 31.12.2017 la rendita annua vitalizia iniziale si ottiene moltiplicando il capitale maturato alla scadenza della Fase di Accumulo, a fronte di tali versamenti, per gli ultimi coefficienti di conversione determinati da parte dell'Impresa, in vigore all'epoca della conversione stessa. Tali coefficienti potranno essere rideterminati in linea con quanto indicato nel successivo Art. 7 "RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE".

Limitatamente alle adesioni antecedenti al 21/12/2012, relativamente alle opzioni di rendita, per tutti quei versamenti corrisposti annualmente effettuati fino al 31.12.2017 e che non eccedono il limite della massima deducibilità fiscale (corrispondente attualmente a euro 5.300,00 e comunque in vigore al momento del versamento), i coefficienti di conversione applicati al corrispondente capitale maturato sono garantiti dall'Impresa; per gli importi eccedenti tale limite i coefficienti di conversione applicati al corrispondente capitale maturato saranno gli ultimi determinati da parte dell'Impresa, ed in vigore all'epoca della conversione stessa.

L'Impresa ha la possibilità di variare i coefficienti di conversione di cui al successivo Allegato 2 secondo quanto riportato al successivo Art. 7 "RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE".

La rendita annua vitalizia viene annualmente rivalutata sulla base di quanto disciplinato al punto A "MISURA ANNUA DI RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA IN GODIMENTO", dell'Allegato 1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" che segue.

Nell'Allegato 2 "TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA" viene indicata la percentuale di riduzione in caso di rateazione semestrale, trimestrale e mensile della rendita.

L'Impresa si impegna ad inviare almeno quattro mesi prima della data di scadenza della Fase di Accumulo una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili alla scadenza, con evidenza dei relativi costi e coefficienti di conversione in rendita che risulteranno in vigore all'epoca della corresponsione della prestazione pensionistica.

Entro i sessanta giorni precedenti la data di scadenza della Fase di Accumulo, l'Aderente ha la possibilità di richiedere, in alternativa all'erogazione di una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in rate posticipate, una delle seguenti forme di rendita rivalutabile erogabili in modo posticipato:

- a) *una rendita annua certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia* corrisposta all'Aderente per i primi cinque o dieci anni e successivamente vitalizia. In caso di decesso dell'Aderente - nei primi cinque o dieci anni - la rendita verrà corrisposta alla persona da lui indicata quale Beneficiario designato. L'importo di tale rendita si rivaluterà, nella misura indicata nell'Allegato 1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" sia nel periodo in cui è corrisposta in modo certo, sia successivamente a tale periodo;
- b) *una rendita annua vitalizia rivalutabile reversibile, in misura minore*, corrisposta all'Aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per la quota di reversibilità scelta, alla persona da lui indicata quale Beneficiario designato. L'importo di tale rendita si rivaluterà, nella misura indicata nell'Allegato 1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" sia nel periodo in cui è corrisposta all'Aderente, sia, in caso di decesso, se corrisposta ai Beneficiari designati.

A scelta dell'Aderente l'Impresa può erogare, unitamente alla rendita, una prestazione in forma di capitale fino ad un massimo del 50% del valore del capitale maturato, tenendo conto delle somme già erogate a titolo di anticipazione per le quali non si è provveduto al reintegro; in tale circostanza l'importo della rendita viene proporzionalmente ridotto. Anche questa richiesta dovrà essere effettuata almeno sessanta giorni prima rispetto alla data in cui si matura il diritto alla prestazione pensionistica.

Il limite del 50% di cui sopra, a prescindere da quanto risulta essere l'importo annuo della prestazione pensionistica, non si applica agli Aderenti che, sulla base della documentazione prodotta, risultino iscritti alla data del 28 aprile 1993 a Forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992 e che non abbiano esercitato il diritto di riscatto totale a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione.

Qualora l'importo annuo della rendita pensionistica, che si ottiene convertendo il 70% dell'intera posizione maturata alla scadenza della Fase di Accumulo al lordo delle eventuali anticipazioni non reintegrate, risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'Aderente può richiedere la liquidazione in forma di capitale dell'intero importo maturato.

Le condizioni e le modalità di erogazione della rendita saranno effettuate in base alle norme in materia di previdenza integrativa individuale, in vigore all'epoca di erogazione della prestazione in forma di rendita.

Art. 2 DATA DI DECORRENZA DELLA RENDITA VITALIZIA

La data di decorrenza della rendita, coincide con la data di scadenza della Fase di Accumulo, indicata all'Art. 3.1 "PRESTAZIONI PENSIONISTICHE" della Sezione "FASE DI ACCUMULO" delle Condizioni generali di contratto, fatta salva la facoltà dell'Aderente di proseguire la contribuzione al Contratto oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore di una forma di previdenza complementare.

Art. 3 FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA

L'Impresa inizia a corrispondere la rendita all'Aderente in via posticipata: la prima rata viene perciò liquidata al termine del periodo di rateazione prescelto.

Di conseguenza, in caso di decesso dell'Aderente, l'erogazione della rendita viene a cessare con l'ultima scadenza di rata precedente la data del decesso a meno che non ricorrano i presupposti per la liquidazione della rendita reversibile o certa.

Non è possibile riscattare la rendita in corso di pagamento.

Art. 4 MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLA RENDITA VITALIZIA

Per tutti i pagamenti dell'Impresa, l'Aderente deve preventivamente consegnare alla stessa i documenti, necessari a verificare l'effettiva esistenza del diritto al pagamento. Le domande di liquidazione, con allegata la documentazione richiesta, devono:

- pervenire all'Impresa, per il tramite del Soggetto Incaricato e previa compilazione del Modulo di richiesta di liquidazione;
- essere inviate direttamente ad CNP Vita Assicura S.p.A., Via Arbe n.49 – 20125 Milano a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure via mail all'indirizzo liquidazioni_vita@gruppcnp.it - o via PEC: cnpvita_assicura@legalmail.it.

La richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata dalla seguente documentazione:

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione venga effettuata presso il Soggetto Incaricato la documentazione necessaria sarà la seguente:

- Modulo di richiesta di liquidazione debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato;
- Copia del certificato di pensione rilasciato dall'INPS o dalla Cassa erogante la prestazione, in alternativa, ad integrazione della documentazione che provi la titolarità di un trattamento pensionistico (estratto conto relativo all'accredito di una rata di pensione), una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la tipologia di pensione percepita, oppure, nel caso l'Aderente sia casalinga, Autocertificazione che attesti tale stato. In tale caso, la prestazione pensionistica potrà essere erogata solo se l'Aderente si trova in possesso dei requisiti anagrafici utili per l'accesso all'assegno sociale;
- per documentare la eventuale precedente iscrizione ad altro prodotto di previdenza complementare non ancora riscattato: Copia dell'ultimo estratto conto annuale ricevuto, o una stampa più recente di una pagina dell'Area Riservata relativa al contratto, che evidenzia la data di prima adesione;
- documento comprovante l'esistenza in vita dell'Aderente da esibire con periodicità annuale almeno un mese prima della ricorrenza annua della rendita;
- In caso di variazione del conto corrente bancario l'Aderente dovrà darne comunicazione all'Impresa tempestivamente in considerazione del frazionamento prescelto rispetto alla data di corresponsione della successiva rata di rendita;
- Fotocopia del documento d'identità in corso di validità dell'Aderente;
- Fotocopia del documento d'identità in corso di validità dell'eventuale Reversionario;
- Fotocopia del documento d'identità in corso di validità dell'eventuale Beneficiario in caso di premorienza durante il godimento della rendita certa.

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione NON venga effettuata presso il Soggetto incaricato oltre alla documentazione sopra riportata, ad eccezione del Modulo di richiesta di liquidazione, anche la seguente documentazione:

- Richiesta di liquidazione sottoscritta, completa di indirizzo di domicilio e di corrispondenza (se diverso da quello di residenza);
- Dichiarazione sottoscritta dall'Aderente con l'indicazione dei contributi che non sono stati dedotti e che non saranno oggetto di deduzione fiscale relativi all'anno in corso e all'anno precedente;
- Recapito telefonico e/o indirizzo e-mail/ PEC dell'aderente;
- Copia di un valido documento di identità.

- Autocertificazione CRS;
- Dichiarazione PEP;
- Modalità di liquidazione – indicare se l'aderente richiede 100% capitale, 50% capitale e 50% rendita, o altra percentuale tra capitale e rendita;
- Frequenza di erogazione;
- Tipologia di rendita.

Nel caso in cui il cliente opti per la rendita certa indicare le seguenti informazioni:

- Cognome e nome del beneficiario in caso di premorienza durante il godimento della rendita certa;
- Codice fiscale del beneficiario;
- Sesso del beneficiario;
- Luogo e data di nascita del beneficiario;
- Recapito telefonico del beneficiario;
- E-mail del beneficiario.

Nel caso in cui il cliente opti per la rendita vitalizia reversibile indicare le seguenti informazioni:

- Percentuale di reversibilità;
- Cognome e nome del reversionario;
- Codice fiscale del reversionario;
- Sesso del reversionario;
- Luogo e data di nascita del reversionario;
- Recapito telefonico del reversionario;
- E-mail del reversionario.

L'Impresa si riserva di chiedere l'ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell'importo spettante.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Verificata la sussistenza del diritto al pagamento, l'Impresa provvede alla liquidazione dell'importo dovuto dopo il ricevimento della documentazione suindicata ed entro trenta giorni dal termine del periodo di rateazione prescelto, come indicato dall'Art. 23 "PAGAMENTI DELL'IMPRESA" della Sezione "FASE DI ACCUMULO".

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

Art. 5 COEFFICIENTI DI CONVERSIONE

L'ammontare della rendita annua vitalizia iniziale si ottiene moltiplicando il capitale maturato alla scadenza della Fase di Accumulo per i coefficienti di conversione come indicato all'Art. 1 "DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELLA RENDITA" di questa sezione.

Tali coefficienti variano in base:

- all'età dell'Aderente all'epoca della conversione,
- alla generazione di appartenenza,
- alla rateazione prescelta,
- limitatamente alle adesioni antecedenti al 21/12/2012 - al sesso dell'Aderente.

I coefficienti di conversione sono determinati tenendo conto:

- della speranza di vita residua dell'Aderente, in base alle proiezioni demografiche adottate;
- di un rendimento atteso pari allo 0,50% annuo (tasso di interesse composto), implicito nei coefficienti di conversione in rendita, degli investimenti operati dall'Impresa; limitatamente alle adesioni dal 21 dicembre 2012 al 31 marzo 2018 di un rendimento atteso pari al 1,50% annuo (tasso tecnico), implicito nei coefficienti

di conversione in rendita, degli investimenti operati dall'Impresa; - limitatamente alle adesioni antecedenti al 21/12/2012 tale tasso tecnico implicito nei coefficienti di conversione in rendita ammonta al 2,00% annuo -.

- **di un caricamento dell'1,25%** sul valore capitale della rendita, per le spese sostenute dall'Impresa in fase di erogazione della rendita.

Conseguentemente a tali ipotesi, la rendita è determinata sin dall'inizio con la garanzia di un rendimento minimo pari al tasso di interesse composto (tasso tecnico).

Come indicato al successivo Art. 7 "RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE" i coefficienti di conversione potrebbero essere rideterminati dall'Impresa sulla base delle rilevazioni demografiche e delle condizioni finanziarie; limitatamente alle adesioni antecedenti al 21/12/2012, i coefficienti di conversione saranno rideterminati successivamente al 31.12.2017 con cadenza non inferiore a cinque anni sulla base delle rilevazioni demografiche e delle condizioni finanziarie. In ogni caso tale rideterminazione dei coefficienti non avrà effetto nei casi indicati al successivo Art. 7 "RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE".

Nell'Allegato 2 "TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA" che segue vengono riportati - distinti in base all'anno di nascita dell'Aderente e - limitatamente alle adesioni antecedenti al 21/12/2012 - al sesso dell'Aderente - i coefficienti di conversione, per 10.000,00 euro di capitale maturato alla scadenza della Fase di Accumulo.

Per le adesioni antecedenti al 21/12/2012, i coefficienti riportati nella Sezione 2 dell'Allegato 2 "TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA" sono garantiti per i versamenti effettuati - fino ad un importo corrisposto annualmente pari alla massima deducibilità fiscale annua (corrispondente attualmente a euro 5.164,57 e comunque in vigore al momento del versamento) - entro il 31.12.2017.

Qualora la rendita venga erogata in rate semestrali, trimestrali o mensili, i coefficienti della tabella riportati nell'Allegato 2 "TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA" che segue dovranno essere ridotti rispettivamente del 1%, 1,5% o del 2%.

Art. 6 BASI DEMOGRAFICHE E FINANZIARIE

L'elaborazione dei coefficienti di conversione è basata sull'adozione delle seguenti ipotesi:

Per le adesioni successive al 31 marzo 2018:

- IPOTESI DEMOGRAFICA: Tavola di mortalità A62D pesata 40% maschi/60% femmine;
- IPOTESI FINANZIARIA: tasso di interesse composto e posticipato dello 0,50%.

Per le adesioni dal 21 dicembre 2012 al 31 marzo 2018:

- IPOTESI DEMOGRAFICA: utilizzo di annualità vitalizie elaborate dall'Impresa sulla base della Tavola di mortalità IPS55U Impegni differiti, aggravata del 22% e ponderata 40% maschi/60% femmine;
- IPOTESI FINANZIARIA: tasso di interesse composto e posticipato dello 1,50%.

Per le adesioni antecedenti al 21.12.2012 i coefficienti di conversione in vigore fino al 31.12.2017:

- IPOTESI DEMOGRAFICA: utilizzo di annualità vitalizie elaborate dall'Impresa sulla base della Tavola di mortalità IPS55 Impegni Immediati (modello per generazioni elaborato dall'ISTAT nel 2002 sulla base delle proiezioni di mortalità della popolazione residente per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 1° gennaio 2051), distinta per sesso e generazione;
- IPOTESI FINANZIARIA: tasso di interesse composto del 2,00%.

Art. 7 RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE

I coefficienti di conversione sono determinati in base agli elementi demografici e finanziari indicati al precedente Art. 5 "COEFFICIENTI DI CONVERSIONE".

RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER LA PARTE DEMOGRAFICA

L'Impresa provvederà ad adeguare la componente demografica assunta per il calcolo dei coefficienti, tenendo conto sia della variazione della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche

nazionali sulla popolazione condotte dall'ISTAT o da un qualificato organismo pubblico e sia dalle rilevazioni statistiche condotte su portafogli assicurativi.

I limiti e le condizioni per i quali è ammessa oggettivamente la rideterminazione e l'applicazione dei coefficienti di conversione così modificati, sono i seguenti:

- a) data di decorrenza del Contratto, in modo tale da consentire una corretta applicazione del diritto di trasferibilità della posizione previdenziale;
- b) non abbia già avuto inizio l'erogazione della rendita;
- c) la rideterminazione dei coefficienti non avrà effetto sui soggetti, già Aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche, che esercitano il diritto della prestazione pensionistica nei tre anni successivi;
- d) - limitatamente alle adesioni antecedenti al 21/12/2012 - la rideterminazione potrà avvenire esclusivamente dopo il 31.12.2017 ad eccezione degli importi eccedenti un importo pari alla massima deducibilità fiscale annua - corrispondente attualmente a euro 5.300,00 e comunque in vigore al momento del versamento - per i quali la modifica dei coefficienti può essere effettuata anche anticipatamente a tale data.

L'Impresa si riserva di rivedere, ed eventualmente modificare, i coefficienti di conversione, nel rispetto di quanto indicato ai precedenti capoversi. Limitatamente alle adesioni antecedenti al 21.12.2012, l'Impresa si riserva di rivedere successivamente al 31.12.2017 ed eventualmente modificare i coefficienti di conversione ogni cinque anni nel rispetto di quanto indicato ai precedenti capoversi.

La rideterminazione dei coefficienti di conversione - che incide sull'ammontare della rendita erogabile all'Aderente - avrà effetto sul capitale costitutivo della rendita derivante dai contributi corrisposti anche precedentemente nel rispetto di quanto indicato ai precedenti capoversi.

RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER LA PARTE FINANZIARIA

Nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle imprese di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'IVASS, fermo restando l'obbligo per l'Impresa di osservare le disposizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) di cui al precedente paragrafo, **l'Impresa stessa potrà modificare la base finanziaria utilizzata nel calcolo dei coefficienti di conversione in rendita; i nuovi coefficienti così determinati avranno effetto unicamente sui versamenti successivi all'entrata in vigore della modifica stessa.**

Limitatamente alle adesioni antecedenti al 21.12.2012, l'Impresa stessa potrà modificare la base finanziaria - nel rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) - unicamente con effetto sui versamenti successivi all'entrata in vigore della modifica e comunque non prima del 31.12.2017. L'Impresa si riserva di rivedere successivamente al 31.12.2017, ed eventualmente modificare, i coefficienti di conversione ogni cinque anni, nel rispetto di quanto indicato ai precedenti capoversi.

COMUNICAZIONE DA INVIARE ALL'ADERENTE IN CASO DI RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI

L'Impresa deve inviare almeno centoventi giorni prima della data di decorrenza delle variazioni una comunicazione contenente i nuovi coefficienti di conversione del capitale maturato ovvero il nuovo tasso di interesse garantito. Nella comunicazione verranno indicate le conseguenze economiche sulla prestazione di rendita.

Nell'ipotesi in cui le modifiche apportate comportino un peggioramento oggettivo della prestazione pensionistica prevista dal Contratto, l'Aderente ha la possibilità di accettare o rifiutare tali modifiche.

Per accettare le modifiche non sarà necessario operare in alcun modo e, trascorsi novanta giorni dalla data di comunicazione dell'Impresa riguardo le modifiche che interverranno, tali modifiche si considereranno pienamente accettate.

Per rifiutare le modifiche sarà sufficiente comunicare per iscritto all'Impresa - tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure via mail all'indirizzo liquidazioni_vita@gruppcnp.it - o via PEC: cnpvita_assicura@legalmail.it - che intende avvalersi del diritto di trasferire la propria Posizione individuale ad un'altra forma pensionistica complementare.

Il trasferimento avverrà senza il pagamento di alcuna spesa secondo quanto previsto dall'Art. 17 "TRASFERIMENTI" della Sezione "FASE DI ACCUMULO" che precede.

RENDITA A DURATA DEFINITA

CNP Vita Assicura in conformità alle Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026, nelle more dell'adeguamento dei propri sistemi e processi operativi, provvede ad **accogliere le richieste** degli aderenti che manifestano la volontà di accedere alla nuova tipologia di prestazione che potrà **essere liquidata soltanto ad esito del completamento degli adeguamenti operativi**, previsti entro e non oltre la durata del periodo transitorio fissata al 31 dicembre 2026.

Art. 1 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELLA RENDITA A DURATA DEFINITA

In caso di vita dell'Aderente alla scadenza della Fase di Accumulo, ovvero in epoca successiva in caso di prosecuzione volontaria della partecipazione a "CNP TOP PENSION - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE", l'aderente può richiedere, in luogo della rendita vitalizia di cui alla precedente sezione, che il capitale maturato a tale data, al netto della eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale, venga erogato per un periodo predeterminato calcolato sulla base della vita attesa residua del beneficiario.

La vita attesa residua corrisponde al numero di anni interi della speranza di vita in corrispondenza dell'età dell'interessato al momento della richiesta della prestazione, come determinata dall'ISTAT con riferimento alla tavola di mortalità della popolazione generale utilizzata per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335. Il numero di anni di durata della prestazione è arrotondato per difetto.

L'ammontare lordo della prima annualità di rendita a durata definita si ottiene dividendo quindi il montante destinato alla rendita per il numero di anni interi di vita attesa residua del beneficiario determinata al momento della richiesta della prestazione.

L'importo della prima rata di rendita unitamente alla data di decorrenza della stessa verrà tempestivamente comunicato dall'Impresa all'Aderente.

Nell'ottica di favorire la gestione attiva del montante residuo, lo stesso continua a essere gestito, così da poter beneficiare dei relativi rendimenti.

Al momento della richiesta della prestazione, l'aderente indica il Comparto nel quale intende investire il montante residuo; in mancanza di indicazione tale montante viene riversato automaticamente da CNP Vita Assicura nella Gestione separata "GEPI".

Per effetto della gestione del montante residuo, l'importo della rata di Rendita a durata definita varia in relazione ai risultati finanziari della gestione stessa: le rate da erogare successive alla prima vengono ricalcolate di volta in volta e tengono quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso. Tale importo viene calcolato, con riferimento alla data di liquidazione di ciascuna rata, dividendo il montante residuo disponibile a tale data per il numero di rate ancora da erogare.

La gestione in comparti differenti dalla Gestione separata determina che a ciascuna rata di rendita corrisponda un prefissato numero di quote e frazioni di quote, ottenuto dividendo il numero complessivo di quote corrispondente all'importo del montante convertito in rendita per il numero di rate.

L'importo della rata di rendita varia in funzione del valore della quota del comparto nel quale si trova investito il montante residuo o in funzione della rivalutazione della Gestione separata alla data di liquidazione della stessa.

Per la misura e le modalità di rivalutazione del montante residuo allocato nella Gestione separata si rimanda alla "Clausola di rivalutazione". Per la determinazione del valore delle quote dei fondi interni assicurativi si rimanda ai relativi Regolamenti.

Ogni rata di rendita viene corrisposta al netto delle imposte e al netto del costo fisso amministrativo di cui al successivo Art. 2 COSTI.

L'Aderente può chiedere che la Rendita a durata definita sia corrisposta annualmente o con frazionamento semestrale; il frazionamento semestrale può essere richiesto soltanto a condizione che **la rata anticipata semestrale lorda iniziale** sia di importo **non inferiore a 500 euro**. Nel corso dell'erogazione della rendita non è possibile modificare la rateazione inizialmente scelta.

Informazioni in merito alle rate della Rendita a durata definita erogate vengono fornite annualmente mediante la comunicazione periodica.

Art. 2 COSTI

Ogni rata di rendita a durata definita è gravata da un **costo fisso amministrativo pari a 6 euro**.

Sul montante residuo lasciato in gestione continuano a gravare **le commissioni di gestione** applicate ai Fondi Interni assicurativi e alla Gestione separata nella Fase di accumulo. La quantificazione delle commissioni di gestione è contenuta nella "Clausola di rivalutazione e nei Regolamenti dei Fondi ai quali si rimanda.

Art. 3 EROGAZIONE DELLA RENDITA A DURATA DEFINITA

Il pagamento della rendita da parte dell'Impresa deve essere preceduto dalla consegna, da parte dell'aderente, di tutta la documentazione necessaria alla verifica dell'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento stesso. CNP Vita Assicura mette a disposizione dell'aderente l'apposita modulistica per richiedere l'erogazione della prestazione in rendita a durata definita.

La rendita viene erogata entro 6 mesi dalla data di ricezione di tutta la documentazione necessaria alla verifica dell'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento da parte dell'Impresa.

Il pagamento della rendita viene eseguito mediante bonifico bancario alla scadenza delle rate convenute. L'aderente dovrà dare comunicazione della denominazione dell'Istituto Bancario, del c/c bancario e relative coordinate (codice IBAN) sul quale accreditare gli importi. In caso di variazione del c/c bancario l'aderente dovrà darne comunicazione con tre mesi di anticipo rispetto alla data di corresponsione della rata.

L'erogazione della rendita a durata definita cessa con la liquidazione dell'ultima rata di rendita secondo il piano di erogazione stabilito a norma del precedente Art. 1.

Art. 4 CAPITALE IN CASO DI DECESSO IN CORSO DI EROGAZIONE E BENEFICIARI

In caso di decesso del beneficiario nel corso dell'erogazione, il montante residuo corrispondente alla rate di rendita non ancora erogate viene liquidato ai soggetti appositamente designati in fase di richiesta della prestazione. La richiesta priva dell'indicazione dei beneficiari di cui sopra si considera incompleta.

I soggetti designati possono essere modificati nel corso dell'erogazione.

Art. 5 MODIFICA DEL COMPARTO RELATIVO ALLA RENDITA A DURATA DEFINITA

L'Aderente può variare il comparto nel quale si trova allocato il montante residuo destinato al pagamento della Rendita a durata definita nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza nel comparto stesso. La modifica del comparto dovrà essere richiesta dall'Aderente con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto al giorno di riferimento per la valorizzazione e avrà effetto dalla rata di rendita immediatamente successiva; qualora non fossero rispettati i predetti termini, la variazione del comparto verrà effettuata dall'Impresa con riferimento alla rata di rendita successiva.

Art. 6 REVOCA DELLA RENDITA A DURATA DEFINITA – TRASFERIMENTO DEL MONTANTE RESIDUO

Non è possibile revocare la liquidazione in corso di pagamento; l'Aderente può però optare per la conversione del montante residuo in una delle tipologie di Rendita vitalizia messe a disposizione da CNP TOP PENSION o chiedere il trasferimento del proprio montante residuo presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita vitalizia praticate da quest'ultima. Al trasferimento verranno applicati i costi previsti nella Fase di Accumulo.

Art. 7 REGIME FISCALE E LEGALE DELLA RENDITA A DURATA DEFINITA

Alle rate di Rendita a durata definita si applica il regime fiscale previsto per le prestazioni erogate in forma di capitale e i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche dall'art. 11, comma 10, del Decreto lgs. 252/2005.

PRELIEVI LIBERAMENTE DETERMINABILI

CNP Vita Assicura in conformità alle Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026, nelle more dell'adeguamento dei propri sistemi e processi operativi, provvede ad **accogliere le richieste** degli aderenti che manifestano la volontà di accedere alla nuova tipologia di prestazione che potrà **essere liquidata soltanto ad esito del completamento degli adeguamenti operativi**, previsti entro e non oltre la durata del periodo transitorio fissata al 31 dicembre 2026.

Art. 1 DEFINIZIONE E DETERMINAZIONE DEI PRELIEVI LIBERAMENTE DETERMINABILI

In caso di vita dell'Aderente alla scadenza della Fase di Accumulo, ovvero in epoca successiva in caso di prosecuzione volontaria della partecipazione a "CNP TOP PENSION - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE", l'aderente può richiedere, in luogo della rendita vitalizia di cui alla precedente sezione, che il capitale maturato a tale data, al netto della eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale, venga erogato in prelievi liberamente determinabili nel limite della somma delle rate maturate e non rimosse della Rendita a durata definita.

Per la determinazione dell'importo massimo prelevabile, CNP Vita Assicura prende a riferimento la rendita teorica con frazionamento annuale, immediatamente erogabile e di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'aderente al momento della richiesta della prestazione. Tale rendita è da intendersi come rendita figurativa che rileva esclusivamente per il calcolo delle suddette rate.

L'importo massimo prelevabile in ogni momento è pari alla differenza tra l'ammontare delle rate di rendita teorica maturate e l'ammontare dei prelievi già effettuati.

Contestualmente alla richiesta di accesso alla prestazione, l'Aderente può richiedere l'erogazione di un importo che non può essere superiore alla prima rata di rendita figurativa di cui sopra.

A ciascuna rata di rendita teorica corrisponde – per i montanti investiti nei Fondi interni assicurativi – lo stesso numero di quote e frazioni di quota ottenuto dividendo il numero di quote corrispondente all'importo del montante al momento iniziale di richiesta della prestazione per il numero delle rate. L'importo massimo che può essere prelevato viene quindi determinato moltiplicando il valore della quota alla data di liquidazione del prelievo per la differenza tra il numero di quote (e frazioni di quote) relative alle rate di rendita maturate e il numero di quote (e frazioni di quote) già utilizzate per prelievi precedentemente erogati.

I prelievi sono erogati a valere sul montante in gestione con facoltà dell'Aderente di sceglierne l'importo e la tempistica nel rispetto di:

- i. un intervallo **minimo di 6 mesi** tra una richiesta di prelievo e la successiva,
- ii. un importo minimo erogabile al lordo della fiscalità **pari a 2.500 euro**;
- iii. **il rispetto degli importi massimi prelevabili di cui sopra.**

Non è possibile procedere alla richiesta di un nuovo prelievo fino a quando non sia stato liquidato quello precedente.

A partire dalla decorrenza dell'ultimo anno di durata della rendita teorica, l'importo massimo prelevabile è pari al montante residuo.

Ogni prelievo viene corrisposto al netto delle imposte e al netto del costo fisso amministrativo di cui al successivo Art. 2 COSTI.

Art. 2 COSTI

Ogni prelievo è gravato da un **costo fisso amministrativo pari a 6 euro**.

Sul montante residuo lasciato in gestione continuano a gravare **le commissioni di gestione** applicate ai Fondi Interni assicurativi e alla Gestione separata nella Fase di accumulo. La quantificazione delle

commissioni di gestione è contenuta nella "Clausola di rivalutazione e nei Regolamenti dei Fondi ai quali si rimanda.

Art. 3 GESTIONE DEL MONTANTE RESIDUO

Nell'ottica di favorire la gestione attiva del montante residuo, lo stesso continua a essere gestito, così da poter beneficiare dei relativi rendimenti.

Al momento della richiesta della prestazione, l'aderente indica il Comparto nel quale intende investire il montante residuo; in mancanza di indicazione tale montante viene riversato automaticamente da CNP Vita Assicura nella Gestione separata "GEPI".

Art. 3 LIQUIDAZIONE DEI PRELIEVI

Ogni prelievo richiesto deve essere preceduto dalla consegna, da parte dell'aderente, di tutta la documentazione necessaria alla verifica dell'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento stesso. CNP Vita Assicura mette a disposizione dell'aderente l'apposita modulistica per richiedere la liquidazione della prestazione.

Ogni prelievo richiesto viene liquidato dal Fondo entro 6 mesi dalla data di ricezione di tutta la documentazione necessaria alla verifica dell'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento.

Il pagamento viene eseguito dall'Impresa mediante bonifico bancario; l'aderente dovrà dare comunicazione della denominazione dell'Istituto Bancario, del c/c bancario e relative coordinate (codice IBAN) sul quale accreditare gli importi. In caso di variazione del c/c bancario l'aderente dovrà darne comunicazione con tre mesi di anticipo rispetto alla data di corresponsione della rata.

Art. 5 CAPITALE IN CASO DI DECESSO IN CORSO DI EROGAZIONE E BENEFICIARI

In caso di decesso del beneficiario nel corso dell'erogazione, il montante residuo corrispondente alla rate di rendita non ancora erogate viene liquidato ai soggetti appositamente designati in fase di richiesta della prestazione. La richiesta priva dell'indicazione dei beneficiari di cui sopra si considera incompleta.

I soggetti designati possono essere modificati nel corso dell'erogazione.

Art. 6 MODIFICA DEL COMPARTO

L'Aderente può variare il comparto nel quale si trovi allocato il montante residuo nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza nel comparto stesso.

Art. 7 REVOCA DELLA LIQUIDAZIONE – TRASFERIMENTO DEL MONTANTE RESIDUO

Non è possibile revocare la liquidazione in corso di pagamento; l'Aderente può però optare per la conversione del montante residuo in una delle tipologie di Rendita vitalizia messe a disposizione da CNP TOP PENSION o chiedere il trasferimento del proprio montante residuo presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita vitalizia praticate da quest'ultima.

Art. 8 REGIME FISCALE E LEGALE DEI PRELIEVI

Ai prelievi si applica il regime fiscale previsto per le prestazioni erogate in forma di capitale e i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche dall'art. 11, comma 10, del Decreto lgs. 252/2005.

EROGAZIONE FRAZIONATA DEL MONTANTE ACCUMULATO

CNP Vita Assicura in conformità alle Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026, nelle more dell'adeguamento dei propri sistemi e processi operativi, provvede ad **accogliere le richieste** degli aderenti che manifestano la volontà di accedere alla nuova tipologia di prestazione che potrà **essere liquidata soltanto ad esito del completamento degli adeguamenti operativi**, previsti entro e non oltre la durata del periodo transitorio fissata al 31 dicembre 2026.

Art. 1 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELL'EROGAZIONE FRAZIONATA DEL MONTANTE ACCUMULATO

In caso di vita dell'Aderente alla scadenza della Fase di Accumulo, ovvero in epoca successiva in caso di prosecuzione volontaria della partecipazione a "CNP TOP PENSION - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE", l'aderente può richiedere, in luogo della rendita vitalizia di cui alla precedente sezione, che il montante accumulato a tale data, al netto della eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale, venga rateizzato per un periodo predeterminato non inferiore a cinque anni. L'erogazione frazionata della prestazione non è collegata alla vita attesa residua del beneficiario. La durata del periodo di erogazione è scelta dall'aderente al momento dell'esercizio dell'opzione tenendo conto del limite secondo cui il periodo di erogazione non può essere inferiore a cinque anni.

L'ammontare lordo della prima rata si ottiene dividendo il montante destinato alla rendita per il numero di anni prescelti al momento della richiesta della prestazione per l'erogazione.

L'importo della prima rata di rendita unitamente alla data di decorrenza della stessa verrà tempestivamente comunicato dall'Impresa all'Aderente.

Nell'ottica di favorire la gestione attiva del montante residuo, lo stesso continua a essere gestito, così da poter beneficiare dei relativi rendimenti.

Al momento della richiesta della prestazione, l'aderente indica il Comparto nel quale intende investire il montante residuo; in mancanza di indicazione tale montante viene riversato automaticamente da CNP Vita Assicura nella Gestione separata "GEPI".

Per effetto della gestione del montante residuo, l'importo della rata varia in relazione ai risultati finanziari della gestione stessa: le rate da erogare successive alla prima vengono ricalcolate di volta in volta e tengono quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso. Tale importo viene calcolato, con riferimento alla data di liquidazione di ciascuna rata, dividendo il montante residuo disponibile a tale data per il numero di rate ancora da erogare.

La gestione in comparti differenti dalla Gestione separata determina che a ciascuna rata di rendita corrisponda un prefissato numero di quote e frazioni di quote, ottenuto dividendo il numero complessivo di quote corrispondente all'importo del montante convertito in rendita per il numero di rate.

L'importo della rata di rendita varia in funzione del valore della quota del comparto nel quale si trova investito il montante residuo o in funzione della rivalutazione della Gestione separata alla data di liquidazione della stessa.

Per la misura e le modalità di rivalutazione del montante residuo allocato nella Gestione separata si rimanda alla "Clausola di rivalutazione". Per la determinazione del valore delle quote dei fondi interni assicurativi si rimanda ai relativi Regolamenti.

Ogni rata di rendita viene corrisposta al netto delle imposte e al netto del costo fisso amministrativo di cui al successivo Art. 2 COSTI.

L'Aderente può chiedere che l'erogazione frazionata sia corrisposta annualmente o con frazionamento semestrale; il frazionamento semestrale può essere richiesto soltanto a condizione che **la rata anticipata semestrale lorda iniziale** sia di importo **non inferiore a 500 euro**. Nel corso dell'erogazione della rendita non è possibile modificare la rateazione inizialmente scelta.

Informazioni in merito alle rate erogate vengono fornite annualmente mediante la comunicazione periodica.

Art. 2 COSTI

Ogni rata erogata è gravata da un **costo fisso amministrativo pari a 6 euro**.

Sul montante residuo lasciato in gestione continuano a gravare **le commissioni di gestione** applicate ai Fondi Interni assicurativi e alla Gestione separata nella Fase di accumulo. La quantificazione delle commissioni di gestione è contenuta nella "Clausola di rivalutazione" e nei Regolamenti dei Fondi ai quali si rimanda.

Art. 3 EROGAZIONE DELLE RATE

Il pagamento delle rate da parte dell'Impresa deve essere preceduto dalla consegna, da parte dell'aderente, di tutta la documentazione necessaria alla verifica dell'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento stesso. CNP Vita Assicura mette a disposizione dell'aderente l'apposita modulistica per richiedere l'erogazione frazionata del montante accumulato.

La prima rata di rendita viene erogata entro 6 mesi dalla data di ricezione di tutta la documentazione necessaria alla verifica dell'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento da parte dell'Impresa.

Il pagamento viene eseguito mediante bonifico bancario alla scadenza delle rate convenute. L'aderente dovrà dare comunicazione della denominazione dell'Istituto Bancario, del c/c bancario e relative coordinate (codice IBAN) sul quale accreditare gli importi. In caso di variazione del c/c bancario l'aderente dovrà darne comunicazione con tre mesi di anticipo rispetto alla data di corresponsione della rata.

L'erogazione frazionata cessa con la liquidazione dell'ultima rata di rendita secondo il piano di erogazione stabilito a norma del precedente Art. 1.

Art. 4 CAPITALE IN CASO DI DECESSO IN CORSO DI EROGAZIONE E BENEFICIARI

In caso di decesso del beneficiario nel corso dell'erogazione, il montante residuo corrispondente alla rate non ancora erogate viene liquidato ai soggetti appositamente designati in fase di richiesta della prestazione. La richiesta priva dell'indicazione dei beneficiari di cui sopra si considera incompleta.

I soggetti designati possono essere modificati nel corso dell'erogazione.

Art. 5 MODIFICA DEL COMPARTO RELATIVO ALL'EROGAZIONE FRAZIONATA

L'Aderente può variare il comparto nel quale si trova allocato il montante residuo destinato al pagamento delle rate nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza nel comparto stesso. La modifica del comparto dovrà essere richiesta dall'Aderente con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto al giorno di riferimento per la valorizzazione e avrà effetto dalla rata immediatamente successiva; qualora non fossero rispettati i predetti termini, la variazione del comparto verrà effettuata dall'Impresa con riferimento alla rata successiva.

Art. 6 REVOCA DELL'EROGAZIONE FRAZIONATA – TRASFERIMENTO DEL MONTANTE RESIDUO

Non è possibile revocare la liquidazione in corso di pagamento; l'Aderente può però optare per la conversione del montante residuo in una delle tipologie di Rendita vitalizia messe a disposizione da CNP TOP PENSION o chiedere il trasferimento del proprio montante residuo presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita vitalizia praticate da quest'ultima. Al trasferimento verranno applicati i costi previsti nella Fase di Accumulo.

Art. 7 REGIME FISCALE E LEGALE

Alle rate si applica il regime fiscale previsto dall'art. 11, comma 6-ter del Decreto lgs. 252/2005 e i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche dall'art. 11, comma 10, del Decreto lgs. 252/2005.

ALLEGATI

CNP TOP PENSION – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE
(TARIFFE PX4 – PC1 – PP01 – PA01)

ALLEGATO 1 - CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Il presente Contratto - un piano assicurativo a premio ricorrente, destinato ad attuare una forma pensionistica complementare, come disciplinata dalla normativa sulla previdenza complementare - fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita, alle quali l'Impresa riconosce una rivalutazione annua del capitale in base alle condizioni di seguito indicate.

A tal fine l'Impresa gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione separata GEPI, attività di importo non inferiore alle riserve matematiche costituite a fronte dei Contratti che prevedono una Clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione separata GEPI.

Il Contratto prevede due distinte fasi:

- **Fase di Accumulo:** durante la quale viene costituito il capitale in base ai versamenti complessivamente effettuati (piano di versamenti);
- **Fase di Erogazione della Rendita vitalizia:** durante la quale il capitale, maturato nella fase precedente, viene utilizzato per l'erogazione di una rendita vitalizia.

FASE DI ACCUMULO:

A - MISURA ANNUA DI RIVALUTAZIONE

Il beneficio finanziario attribuito al Contratto è pari al rendimento finanziario annuo, - conseguito dalla Gestione separata GEPI nell'esercizio costituito dai dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade la data in cui matura la rivalutazione determinato con i criteri indicati nel "REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA GEPI - **diminuito di una commissione di gestione variabile in funzione del rendimento finanziario annuo della GEPI indicata nella seguente tabella:**

RENDIMENTO FINANZIARIO ANNUO DELLA GEPI	COMMISSIONE DI GESTIONE
fino al 3,30%	1,00% in misura fissa
dal 3,31% al 3,99%	30% * Rendimento Finanziario
dal 4,00%	1,20% in misura fissa

La misura annua di rivalutazione coincide con il beneficio finanziario come sopra definito.

Aderenti fino al 01/12/2013 – tariffa PX3

Per i versamenti effettuati nel corso dei primi dieci anni di durata della Fase di Accumulo, la misura annua minima di rivalutazione garantita è pari al 2%. Per i successivi versamenti, l'Impresa si riserva di rivedere la misura annua minima di rivalutazione garantita da applicare, dandone preventiva comunicazione, per iscritto, all'Aderente.

La misura annua minima di rivalutazione viene garantita soltanto al termine della Fase di Accumulo o in caso di decesso dell'Aderente nel corso della Fase di Accumulo.

Aderenti dal 02/12/2013 – tariffe PX4 / PC1 / PP01 / PA01

Per ciascun versamento investito nella Gestione separata GEPI, nel corso della Fase di Accumulo, l'Impresa assicura un Tasso Minimo Garantito pari allo 0%.

L'Impresa garantisce la conservazione del Capitale assicurato per tutta la Durata della Fase di Accumulo; pertanto, la misura annua di rivalutazione non potrà mai essere negativa.

B - RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL CAPITALE ASSICURATO

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto, il Capitale assicurato viene eventualmente rivalutato nei termini seguenti:

- il capitale in vigore al precedente anniversario della data di decorrenza viene aumentato di un importo pari al prodotto del capitale stesso per la misura di rivalutazione sopra indicata;
- le quote di capitale derivanti dai premi effettivamente pagati nei dodici mesi precedenti l'anniversario in cui viene effettuata la rivalutazione vengono invece aumentate dell'interesse derivante dalla capitalizzazione delle stesse quote di capitale, secondo la misura di rivalutazione sopra indicata, per il periodo di tempo effettivamente trascorso tra la data di ogni singolo pagamento ed il suddetto anniversario;
- la somma dei due precedenti importi è diminuita delle eventuali "quote" di capitale disinvestite dalla Gestione separata, tramite Riscatti, anticipazione, rate di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata eventualmente erogate e operazioni di Switch verso il Fondo interno assicurativo, effettuati nel corso degli ultimi 12 mesi, ciascuno rivalutato in pro-rata per i mesi interi trascorsi tra la data di disinvestimento e la ricorrenza annua del Contratto.

Il capitale verrà rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A.

C - RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE IN CASO DI RISCATTO, DI TRASFERIMENTO, DI ANTICIPAZIONE, DI DECESSO DELL'ADERENTE, DI TERMINE DELLA FASE DI ACCUMULO

In caso di riscatto, di trasferimento ad altra forma pensionistica, di anticipazione, di decesso dell'Aderente ovvero di termine della Fase di Accumulo, sempre che la data di richiesta del riscatto, di trasferimento, di anticipazione, di decesso dell'Aderente ovvero di termine della Fase di Accumulo, non coincida con uno degli anniversari della data di decorrenza, il Capitale assicurato viene eventualmente rivalutato nei termini seguenti:

- il capitale in vigore al precedente anniversario della data di decorrenza viene aumentato dell'interesse derivante dalla capitalizzazione del capitale stesso, secondo l'eventuale misura annua di rivalutazione – di cui al punto A – in vigore nel mese in cui cade la data di riferimento – relativa all'evento interessato – per i mesi interamente trascorsi tra il suddetto anniversario e la data di riferimento di cui sopra;
- le quote di capitale derivanti dai premi pagati nel periodo compreso tra il suddetto anniversario e la data di riferimento citata – relativa all'evento interessato – vengono aumentate dell'interesse derivante dalla capitalizzazione delle stesse quote di capitale, secondo l'eventuale misura di rivalutazione fissata a norma del punto A, in vigore nel mese in cui cade la data di riferimento di cui sopra, per il periodo di tempo effettivamente trascorso tra la data di ogni singolo pagamento e la suddetta data di riferimento di cui sopra;
- la somma dei due precedenti importi è diminuita delle eventuali "quote" di capitale disinvestite dalla Gestione separata, nel periodo compreso tra il suddetto anniversario e la data di pervenimento della richiesta citata, ciascuna rivalutata in pro-rata per i mesi interi trascorsi tra la data di disinvestimento e il secondo giorno di Borsa aperta della settimana successiva alla data di ricevimento della richiesta da parte dell'Impresa.

FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA:

A - MISURA ANNUA DI RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA IN GODIMENTO

Il beneficio finanziario da attribuire alla rendita in godimento è pari al rendimento finanziario annuo, - conseguito dalla Gestione separata GEPI nell'esercizio costituito dai dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade l'anniversario della data di decorrenza del pagamento della rendita, determinato con i criteri indicati nel "REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA "POLIZZE PENSIONISTICHE INDIVIDUALI GEPI" - **diminuito di una commissione applicata in misura fissa e pari allo 0,75%.** La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico dello 0,50% la differenza tra il beneficio finanziario ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo della rendita iniziale. Per il periodo intercorrente tra il 21 dicembre 2012 ed il 31 marzo 2018, la misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico dello 1,50% la differenza tra il beneficio finanziario ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo della rendita iniziale.

Limitatamente alle adesioni antecedenti al 21.12.2012, la misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno, al tasso tecnico del 2,00% la differenza tra il beneficio finanziario e il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo della rendita iniziale.

B - RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA ANNUA VITALIZIA DURANTE IL GODIMENTO

Ad ogni anniversario della data di decorrenza della rendita in godimento, la rendita annua all'anniversario della data di decorrenza della rendita immediatamente precedente viene aumentata di un importo pari al prodotto della rendita stessa per la misura di rivalutazione fissata a norma del punto A.

SEZIONE 1 – TABELLE DEI COEFFICIENTI RELATIVI ALLE ADESIONI SUCCESSIVE AL 31 MARZO 2018**Premessa**

Per elaborare i coefficienti di conversione in rendita è stata adottata la tavola di sopravvivenza A62D pesata 40% maschi/60% femmine che richiede la rettifica dell'età effettiva dell'Aderente attraverso un Fattore di adeguamento riportato nella sottostante tabella e determinato in funzione della Generazione di appartenenza dell'Aderente stesso; **l'età di calcolo** viene quindi determinata sommando algebricamente all'età effettiva dell'Aderente il fattore di adeguamento della rispettiva generazione di appartenenza.

GENERAZIONE DI APPARTENENZA	FATTORE DI ADEGUAMENTO
Fino al 1907	+7
Dal 1908 al 1917	+6
Dal 1918 al 1922	+5
Dal 1923 al 1927	+4
Dal 1928 al 1939	+3
Dal 1940 al 1948	+2
Dal 1949 al 1957	+1
Dal 1958 al 1966	0
Dal 1967 al 1977	-1
Dal 1978 al 1988	-2
Dal 1989 al 2000	-3
Dal 2001 al 2013	-4
Dal 2014 al 2020	-5
Dal 2021	-6

Di seguito vengono riportate le Tabelle dei coefficienti di conversioni in rendita pagabile in rate posticipate espresse per euro 10.000,00 di capitale maturato alla scadenza della Fase di Accumulo; di seguito le ipotesi utilizzate nell'elaborazione dei coefficienti:

Tavola utilizzata:	A62D ponderata 40% maschi/60% femmine
Tasso di interesse composto implicito:	0,50%
Spese di erogazione della rendita:	1,25%
Spese di frazionamento della rendita:	1,00% frazionamento semestrale 1,50% frazionamento trimestrale 2,00% frazionamento mensile

Tabella dei coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata
(pagabile in rate posticipate)

ETÀ	RATEAZIONE DELLA RENDITA PER 10.000 € DI CAPITALE			
ANNI	ANNUALE	SEMESTRALE	TRIMESTRALE	MENSILE
55	314,73	311,58	310,01	308,44
56	322,87	319,64	318,03	316,41
57	331,46	328,15	326,49	324,83
58	340,53	337,12	335,42	333,72
59	350,14	346,64	344,89	343,14
60	360,33	356,73	354,93	353,12
61	371,14	367,43	365,57	363,72
62	382,63	378,80	376,89	374,98
63	394,84	390,89	388,92	386,94
64	407,84	403,76	401,72	399,68
65	421,70	417,48	415,37	413,27
66	436,52	432,15	429,97	427,79
67	452,42	447,90	445,63	443,37
68	469,51	464,81	462,47	460,12
69	487,93	483,05	480,61	478,17
70	507,80	502,72	500,18	497,64
71	529,29	524,00	521,35	518,70
72	552,57	547,04	544,28	541,52
73	577,82	572,04	569,15	566,26
74	605,25	599,20	596,17	593,15
75	635,10	628,75	625,57	622,40

**Tabella dei coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo nei primi
5 anni
(pagabile in rate posticipate)**

ETÀ CALCOLO	RATEAZIONE DELLA RENDITA PER 10.000€ DI CAPITALE			
ANNI	ANNUALE	SEMESTRALE	TRIMESTRALE	MENSILE
55	314,46	311,32	309,74	308,17
56	322,57	319,34	317,73	316,12
57	331,12	327,81	326,15	324,50
58	340,15	336,75	335,05	333,35
59	349,70	346,20	344,45	342,71
60	359,82	356,22	354,42	352,62
61	370,55	366,84	364,99	363,14
62	381,94	378,12	376,21	374,30
63	394,03	390,09	388,12	386,15
64	406,90	402,83	400,80	398,76
65	420,60	416,39	414,29	412,19
66	435,25	430,90	428,72	426,55
67	450,92	446,41	444,16	441,90
68	467,74	463,06	460,72	458,39
69	485,81	480,95	478,52	476,09
70	505,25	500,20	497,67	495,15
71	526,18	520,92	518,29	515,66
72	548,76	543,27	540,53	537,78
73	573,12	567,39	564,52	561,66
74	599,41	593,42	590,42	587,42
75	627,81	621,53	618,39	615,25

**Tabella dei coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo nei primi
10 anni
(pagabile in rate posticipate)**

ETÀ CALCOLO	RATEAZIONE DELLA RENDITA PER 10.000€ DI CAPITALE			
ANNI	ANNUALE	SEMESTRALE	TRIMESTRALE	MENSILE
55	313,63	310,49	308,93	307,36
56	321,62	318,40	316,80	315,19
57	330,04	326,74	325,09	323,44
58	338,91	335,52	333,83	332,13
59	348,28	344,80	343,06	341,31
60	358,18	354,60	352,81	351,02
61	368,64	364,95	363,11	361,27
62	379,72	375,92	374,02	372,13
63	391,46	387,55	385,59	383,63
64	403,89	399,85	397,83	395,81
65	417,07	412,90	410,81	408,73
66	431,07	426,76	424,60	422,45
67	445,96	441,50	439,27	437,04
68	461,80	457,18	454,87	452,56
69	478,64	473,85	471,46	469,07
70	496,54	491,57	489,09	486,61
71	515,54	510,38	507,81	505,23
72	535,68	530,32	527,64	524,97
73	556,96	551,39	548,61	545,82
74	579,38	573,59	570,69	567,79
75	602,93	596,90	593,89	590,87

**Esempi di coefficienti di conversione in rendita vitalizia reversibile
(pagabile in rate posticipate)**

Età di calcolo testa primaria: 67 anni
Età di calcolo testa reversionaria: 65 anni

Rateazione rendita	Reversibilità 100%	Reversibilità 60%
annuale	365,96	396,25
semestrale	362,30	392,29
trimestrale	360,47	390,31
mensile	358,64	388,33

SEZIONE 2 – TABELLE DEI COEFFICIENTI RELATIVI ALLE ADESIONI DAL 21 DICEMBRE 2012 AL 31 MARZO 2018

Di seguito vengono riportate le Tabelle dei coefficienti di conversione in rendita pagabile in rate annuali posticipate espressa per euro 10.000,00 di capitale maturato alla scadenza della Fase di Accumulo.

Si precisa che qualora la rendita venga erogata in rate semestrali, trimestrali o mensili, i coefficienti della tabella dovranno essere ridotti rispettivamente dell'1%, dell'1,5% o del 2%.

Età del Pensionamento	NATI DAL 1940 AL 1948		
	Rendita vitalizia	Rendita Certa 5 anni	Rendita Certa 10 anni
55	379,99	379,66	378,63
56	388,55	388,18	386,98
57	397,61	397,18	395,78
58	407,21	406,72	405,08
59	417,40	416,82	414,89
60	428,22	427,53	425,26
61	439,70	438,88	436,19
62	451,89	450,92	447,74
63	464,85	463,70	459,95
64	478,67	477,29	472,87
65	493,36	491,73	486,52
66	509,07	507,13	500,98
67	525,89	523,58	516,30
68	543,92	541,15	532,51
69	563,26	559,96	549,65
70	584,02	580,10	567,73
71	606,38	601,72	586,79
72	630,59	625,00	606,89
73	656,90	650,11	628,08
74	685,54	677,17	650,31
75	716,77	706,33	673,56

Età del Pensionamento	NATI DAL 1949 AL 1960		
	Rendita vitalizia	Rendita Certa 5 anni	Rendita Certa 10 anni
55	371,89	371,60	370,70
56	379,99	379,66	378,63
57	388,55	388,18	386,98
58	397,61	397,18	395,78
59	407,21	406,72	405,08
60	417,40	416,82	414,89
61	428,22	427,53	425,26
62	439,70	438,88	436,19
63	451,89	450,92	447,74
64	464,85	463,70	459,95
65	478,67	477,29	472,87
66	493,36	491,73	486,52
67	509,07	507,13	500,98
68	525,89	523,58	516,30
69	543,92	541,15	532,51
70	563,26	559,96	549,65
71	584,02	580,10	567,73
72	606,38	601,72	586,79
73	630,59	625,00	606,89
74	656,90	650,11	628,08
75	685,54	677,17	650,31

Età del Pensionamento	NATI DAL 1961 AL 1970		
	Rendita vitalizia	Rendita Certa 5 anni	Rendita Certa 10 anni
55	364,22	363,96	363,18
56	371,89	371,60	370,70
57	379,99	379,66	378,63
58	388,55	388,18	386,98
59	397,61	397,18	395,78
60	407,21	406,72	405,08
61	417,40	416,82	414,89
62	428,22	427,53	425,26
63	439,70	438,88	436,19
64	451,89	450,92	447,74
65	464,85	463,70	459,95
66	478,67	477,29	472,87
67	493,36	491,73	486,52
68	509,07	507,13	500,98
69	525,89	523,58	516,30
70	543,92	541,15	532,51
71	563,26	559,96	549,65
72	584,02	580,10	567,73
73	606,38	601,72	586,79
74	630,59	625,00	606,89
75	656,90	650,11	628,08

Età del Pensionamento	NATI DAL 1971		
	Rendita vitalizia	Rendita Certa 5 anni	Rendita Certa 10 anni
55	356,94	356,71	356,02
56	364,22	363,96	363,18
57	371,89	371,60	370,70
58	379,99	379,66	378,63
59	388,55	388,18	386,98
60	397,61	397,18	395,78
61	407,21	406,72	405,08
62	417,40	416,82	414,89
63	428,22	427,53	425,26
64	439,70	438,88	436,19
65	451,89	450,92	447,74
66	464,85	463,70	459,95
67	478,67	477,29	472,87
68	493,36	491,73	486,52
69	509,07	507,13	500,98
70	525,89	523,58	516,30
71	543,92	541,15	532,51
72	563,26	559,96	549,65
73	584,02	580,10	567,73
74	606,38	601,72	586,79
75	630,59	625,00	606,89

SEZIONE 3 – TABELLA DEI COEFFICIENTI RELATIVI ALLE ADESIONI ANTECEDENTI AL 21.12.2012

Di seguito vengono riportate le Tabelle dei coefficienti di conversione in rendita pagabile in rate annuali posticipate espressa per euro 10.000,00 di capitale maturato alla scadenza della Fase di Accumulo.

Si precisa che qualora la rendita venga erogata in rate semestrali, trimestrali o mensili, i coefficienti della tabella dovranno essere ridotti rispettivamente dell'1%, dell'1,5% o del 2%.

Età al pensionamento	SESSO: MASCHILE NATI DAL 1939 AL 1947			SESSO: FEMMINILE NATI DAL 1941 AL 1949		
	Rendita vitalizia Certa	Rendita 5 anni	Rendita Certa 10 anni	Rendita vitalizia Certa	Rendita 5 anni	Rendita Certa 10 anni
55	450,62	449,89	447,54	413,45	413,05	411,89
56	461,38	460,53	457,77	422,01	421,56	420,25
57	472,82	471,83	468,57	431,09	430,60	429,10
58	485,00	483,82	479,98	440,74	440,18	438,47
59	497,97	496,57	492,02	451,01	450,37	448,39
60	511,78	510,10	504,72	461,95	461,21	458,91
61	526,46	524,45	518,10	473,60	472,74	470,06
62	542,08	539,68	532,19	486,01	485,01	481,88
63	558,74	555,88	547,05	499,26	498,09	494,42
64	576,51	573,11	562,72	513,45	512,07	507,76
65	595,52	591,46	579,25	528,58	526,96	521,91
66	615,87	611,04	596,69	544,85	542,94	536,99
67	637,72	631,96	615,05	562,36	560,09	553,05
68	661,20	654,34	634,35	581,23	578,52	570,13
69	686,49	678,32	654,57	601,58	598,35	588,28
70	713,73	704,02	675,69	623,56	619,72	607,54

Età al pensionamento	SESSO: MASCHILE NATI DAL 1948 AL 1960			SESSO: FEMMINILE NATI DAL 1950 AL 1962		
	Rendita vitalizia Certa	Rendita 5 anni	Rendita Certa 10 anni	Rendita vitalizia Certa	Rendita 5 anni	Rendita Certa 10 anni
55	440,48	439,85	437,83	405,36	405,00	403,97
56	450,62	449,89	447,54	413,45	413,05	411,89
57	461,38	460,53	457,77	422,01	421,56	420,25
58	472,82	471,83	468,57	431,09	430,60	429,10
59	485,00	483,82	479,98	440,74	440,18	438,47
60	497,97	496,57	492,02	451,01	450,37	448,39
61	511,78	510,10	504,72	461,95	461,21	458,91
62	526,46	524,45	518,10	473,60	472,74	470,06
63	542,08	539,68	532,19	486,01	485,01	481,88
64	558,74	555,88	547,05	499,26	498,09	494,42
65	576,51	573,11	562,72	513,45	512,07	507,76
66	595,52	591,46	579,25	528,58	526,96	521,91
67	615,87	611,04	596,69	544,85	542,94	536,99
68	637,72	631,96	615,05	562,36	560,09	553,05
69	661,20	654,34	634,35	581,23	578,52	570,13
70	686,49	678,32	654,57	601,58	598,35	588,28

Età al pensionamento	SESSO: MASCHILE NATI DAL 1961 AL 1970			SESSO: FEMMINILE NATI DAL 1963 AL 1972		
	Rendita vitalizia Certa	Rendita 5 anni	Rendita Certa 10 anni	Rendita vitalizia Certa	Rendita Certa 5 anni	Rendita Certa 10 anni
55	430,91	430,36	428,63	397,72	397,39	396,46
56	440,48	439,85	437,83	405,36	405,00	403,97
57	450,62	449,89	447,54	413,45	413,05	411,89
58	461,38	460,53	457,77	422,01	421,56	420,25
59	472,82	471,83	468,57	431,09	430,60	429,10
60	485,00	483,82	479,98	440,74	440,18	438,47
61	497,97	496,57	492,02	451,01	450,37	448,39
62	511,78	510,10	504,72	461,95	461,21	458,91
63	526,46	524,45	518,10	473,60	472,74	470,06
64	542,08	539,68	532,19	486,01	485,01	481,88
65	558,74	555,88	547,05	499,26	498,09	494,42
66	576,51	573,11	562,72	513,45	512,07	507,76
67	595,52	591,46	579,25	528,58	526,96	521,91
68	615,87	611,04	596,69	544,85	542,94	536,99
69	637,72	631,96	615,05	562,36	560,09	553,05
70	661,20	654,34	634,35	581,23	578,52	570,13

Età al pensionamento	SESSO: MASCHILE NATI DAL 1971			SESSO: FEMMINILE NATI DAL 1973		
	Rendita vitalizia Certa	Rendita 5 anni	Rendita Certa 10 anni	Rendita vitalizia Certa	Rendita Certa 5 anni	Rendita Certa 10 anni
55	421,86	421,38	419,89	390,47	390,17	389,33
56	430,91	430,36	428,63	397,72	397,39	396,46
57	440,48	439,85	437,83	405,36	405,00	403,97
58	450,62	449,89	447,54	413,45	413,05	411,89
59	461,38	460,53	457,77	422,01	421,56	420,25
60	472,82	471,83	468,57	431,09	430,60	429,10
61	485,00	483,82	479,98	440,74	440,18	438,47
62	497,97	496,57	492,02	451,01	450,37	448,39
63	511,78	510,10	504,72	461,95	461,21	458,91
64	526,46	524,45	518,10	473,60	472,74	470,06
65	542,08	539,68	532,19	486,01	485,01	481,88
66	558,74	555,88	547,05	499,26	498,09	494,42
67	576,51	573,11	562,72	513,45	512,07	507,76
68	595,52	591,46	579,25	528,58	526,96	521,91
69	615,87	611,04	596,69	544,85	542,94	536,99
70	637,72	631,96	615,05	562,36	560,09	553,05

3.1 REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI CNP PIP AZIONARIO E CNP PIP OBBLIGAZIONARIO**Art. 1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI**

L'impresa di assicurazione gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari e di altre attività finanziarie suddiviso e diversificato in Fondi interni assicurativi, denominati CNP PIP AZIONARIO e CNP PIP OBBLIGAZIONARIO.

Le risorse di ciascun Fondo Interno costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto al patrimonio dell'Impresa e a quello di ogni altro Fondo dalla stessa gestito, con gli effetti di cui all'art. 2117 del Codice Civile, in conformità con le norme stabilite dall'IVASS con la Circolare 474/D e con il Provvedimento n. 2472 del 10 novembre 2006 e successive modificazioni

Il Fondo interno assicurativo è ripartito in quote di pari valore che vengono costituite e cancellate secondo le modalità indicate al successivo Art. 4 "COSTITUZIONE E CANCELLAZIONE DELLE QUOTE".

L'Impresa di assicurazione, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno all'Aderente e nel rispetto dei criteri e dei profili di investimento scelti dall'Aderente all'atto della stipula del Contratto, potrà procedere alla fusione del Fondo interno assicurativo con altri Fondi interni assicurativi aventi analoghe caratteristiche, secondo quanto indicato nell'Art. 10, senza oneri o spese.

Qualora l'Impresa di assicurazione intenda dar corso all'operazione di fusione dovrà inviare una comunicazione all'Aderente.

L'Impresa si riserva di affidare la gestione dei Fondi interni assicurativi e le relative scelte di investimento a qualificate Società di Gestione del Risparmio, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio da essa predefiniti, attraverso un adeguato e sistematico servizio di asset allocation. L'Impresa ha comunque l'esclusiva responsabilità nei confronti degli Aderenti per l'attività di gestione dei Fondi.

Il valore del patrimonio di ciascun Fondo interno assicurativo non può essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite dall'Impresa per le assicurazioni sulla vita, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.

La valuta di denominazione di ciascun Fondo Interno è l'euro.

Art. 2 SCOPO DEI FONDI INTERNI

Lo scopo di ciascun Fondo interno assicurativo è quello di consentire la rivalutazione del capitale nel medio - lungo periodo.

Art. 3 PROFILI DI RISCHIO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Il grado di rischio dei Fondi Interni dipende in larga misura dalla composizione del portafoglio degli stessi nonché dall'eventuale rischio di cambio per le attività denominate in valute estere.

Il profilo di rischio di ciascun Fondo è il seguente:

- Fondo interno assicurativo CNP PIP AZIONARIO: alto
- Fondo interno assicurativo CNP PIP OBBLIGAZIONARIO: medio basso

In particolare l'investimento nei Fondi interni assicurativi è esposto, in misura diversa in relazione ai differenti criteri di investimento propri di ciascun Fondo, ai seguenti profili di rischio:

- il **rischio di prezzo**, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi; a questo proposito va segnalato che i prezzi risentono sia delle aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (**rischio specifico**), sia delle fluttuazioni dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (**rischio sistematico**);
- il **rischio di interesse**, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato;
- il **rischio di controparte**, tipico dei titoli di debito, connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale;
- il **rischio di liquidità**, correlato all'attitudine di uno strumento finanziario a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore;
- il **rischio di cambio**, per le attività denominate in valute diverse dall'Euro.

Art. 4 COSTITUZIONE E CANCELLAZIONE DELLE QUOTE

I Fondi interni assicurativi sono suddivisi in quote.

La costituzione delle quote viene effettuata dall'Impresa in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con le assicurazioni sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo. La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo interno assicurativo in misura pari al controvalore delle quote costituite, in base al valore unitario delle stesse, rilevato il giorno della loro costituzione.

La cancellazione delle quote del Fondo viene effettuata dall'Impresa in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente alle Assicurazioni sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo Interno del controvalore delle quote cancellate, in base al valore unitario delle stesse, rilevato il giorno della loro cancellazione.

Art. 5 CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO CNP PIP AZIONARIO

L'Impresa investe gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo interno assicurativo CNP PIP AZIONARIO in titoli azionari dell'area Europa secondo quanto indicato nella seguente tabella:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	10%
Azionario	90%	100%

La componente azionaria del Fondo può essere costituita in misura residuale da OICR.

È prevista la possibilità di investire in strumenti finanziari e altri attivi emessi da società del Gruppo CNP Assurances.

Gli eventuali crediti di imposta maturati sul Fondo interno assicurativo saranno trattenuti dall'Impresa. Non è previsto l'investimento in strumenti finanziari non quotati.

L'investimento in strumenti finanziari derivati è ammesso per fini di copertura o per pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, coerentemente con il profilo di rischio del Fondo Interno e, comunque, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Provvedimento ISVAP 297/1996 e successive modifiche.

Il *benchmark* adottato nella gestione del Fondo CNP PIP AZIONARIO è:

- 100% DJ Stoxx Europe 600 (investimenti azionari area Europa)

L'obiettivo della gestione è quello di massimizzare il rendimento del Fondo Interno rispetto al proprio parametro di riferimento, al fine di ottimizzare la strategia gestionale. Il *benchmark*, in quanto indice teorico, non è gravato da costi.

Art. 6 CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO CNP PIP OBBLIGAZIONARIO

L'Impresa investe gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo interno assicurativo CNP PIP OBBLIGAZIONARIO prevalentemente in titoli di debito governativi e/o in parti di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio secondo quanto indicato nella seguente tabella:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	10%
Monetario	0%	30%
Obbligazionario	70%	100%

In particolare, il patrimonio del Fondo interno assicurativo potrà essere investito in strumenti finanziari di vario genere tra i quali titoli di Stato o garantiti dallo Stato, obbligazioni anche del settore privato, Zero coupon, strumenti del mercato monetario denominati in qualsiasi valuta ed oggetto di transazione sia sui mercati nazionali che internazionali, liquidità ed in parti di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR).

Nel corso del Contratto, gli investimenti in OICR potranno avere, mediamente, un peso del 10% circa del patrimonio del Fondo Interno. Gli OICR utilizzati, scelti sia fra quelli di diritto comunitario che di diritto estero che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611 - come modificata dalla Direttiva CEE 88/220 - hanno le seguenti caratteristiche: sono denominati in euro, non distribuiscono i proventi e sono diversificati per classe di investimento, area geografica ed altri fattori di rischio, permettendo in tal modo l'efficiente gestione del portafoglio in funzione dell'asset allocation.

È prevista la possibilità di investire in strumenti finanziari e altri attivi emessi da società del Gruppo CNP Assurances.

Gli eventuali crediti di imposta maturati sul Fondo interno assicurativo saranno trattenuti dall'Impresa. Non è previsto l'investimento in strumenti finanziari non quotati.

L'investimento in strumenti finanziari derivati è ammesso per fini di copertura o per pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, coerentemente con il profilo di rischio del Fondo interno assicurativo e, comunque, nel rispetto delle disposizioni introdotte dal Provvedimento ISVAP 297/1996 e successive modifiche.

Il *benchmark* adottato nella gestione del Fondo CNP PIP OBBLIGAZIONARIO è composto da:

- 90% JPM Euro Government Bond (investimenti obbligazionari area Euro)
- 10% JPM Euro 3 Month Cash (investimenti monetari area Euro).

Il parametro di riferimento è calcolato con il metodo "a proporzioni costanti" in cui i pesi degli indici che lo compongono vengono mantenuti costanti per tutta la durata della gestione.

L'obiettivo della gestione è quello di massimizzare il rendimento del Fondo Interno rispetto al proprio parametro di riferimento, al fine di ottimizzare la strategia gestionale. Il *benchmark*, in quanto indice teorico, non è gravato da costi.

Art. 7 SPESE ED ONERI A CARICO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Sono a carico di ciascun Fondo interno assicurativo:

- a) la Commissione di gestione annua. Tale commissione, trattenuta giornalmente dall'Impresa, è applicata sul patrimonio complessivo di ciascun Fondo Interno, al netto di tutte le passività, comprese le spese di cui alle successive lettere del presente articolo, ed è pari a:

- Fondo Interno CNP PIP AZIONARIO: 2,00%
- Fondo Interno CNP PIP OBBLIGAZIONARIO: 1,50%;
- b) Le imposte e le tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti;
- c) gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse;
- d) il contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge;
- e) la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione ed allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP.

Sono escluse le spese e gli altri diritti relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR acquistate e le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

Art. 8 VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO DEL FONDO INTERNO E CALCOLO DELLA QUOTA

Le attività in cui sono investite le disponibilità di ciascun Fondo interno assicurativo sono valutate come segue:

- la valorizzazione degli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati avviene sulla base del prezzo di riferimento del giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, dell'ultimo prezzo di riferimento disponibile;
- le quote di OICR sono valutate al loro valore ufficiale nel giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente;
- le attività denominate in valute estere sono convertite in euro, in quanto valuta di denominazione di ciascun Fondo Interno, sulla base dei tassi di cambio correnti al giorno di valorizzazione.

Il valore del patrimonio netto di ciascun Fondo Interno risulta dalla valorizzazione delle attività detratte le spese e gli oneri di cui al precedente Art. 7 "SPESE E ONERI A CARICO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI".

Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo interno assicurativo è pari al valore netto complessivo di ciascun Fondo diviso per il numero complessivo delle quote dello stesso, alla data di valorizzazione.

Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo interno assicurativo è calcolato quotidianamente dall'Impresa in base ai valori rilevati il secondo giorno precedente la data di calcolo a cui, quindi, occorre fare riferimento come giorno di valorizzazione della singola quota e delle attività dei Fondi.

La valorizzazione delle quote dei Fondi non viene effettuata nei giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali ed internazionali.

L'Impresa di assicurazione pubblica giornalmente nel proprio sito internet il valore delle quote dei Fondi, con la relativa data di valorizzazione. La pubblicazione avverrà entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di valorizzazione della quota.

Alla data di costituzione il valore unitario delle quote di ciascun Fondo interno assicurativo viene convenzionalmente fissato in euro 5,00.

Art. 9 REVISIONE CONTABILE

Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio, l'Impresa redige il rendiconto della gestione di ciascun Fondo Interno. Ciascun Fondo è sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale di cui al Decreto Legislativo 24/02/1998 n. 58, art. 161, e successive modificazioni che attesta la rispondenza di ciascun Fondo al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti, sulla base delle Riserve Matematiche, ed il valore unitario delle quote. In particolare, la Società di Revisione dovrà esprimere con un'apposita relazione un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività di ciascun Fondo interno assicurativo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote del Fondo alla fine di ogni esercizio. Il rendiconto della gestione, insieme alla

relazione di revisione predisposta dalla Società di Revisione, è a disposizione dell'Aderente presso la sede dell'Impresa, ultimata la verifica della Società di Revisione e, comunque, non oltre 30 giorni dalla sua redazione.

Art. 10 MODIFICHE AL REGOLAMENTO E FUSIONE DEI FONDI INTERNI

Il presente Regolamento può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per l'Aderente.

In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate all'Aderente. È ammessa la possibilità di fusione di ciascun Fondo interno assicurativo con altro Fondo dell'Impresa avente caratteristiche del tutto simili. In tal caso, L'Impresa provvederà ad inviare una comunicazione all'Aderente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione dei Fondi Interni interessati dall'operazione, l'indicazione delle commissioni gravanti sul nuovo Fondo Interno, i criteri di liquidazione degli attivi del Fondo oggetto di fusione e di reinvestimento nel nuovo Fondo nonché le modalità di adesione o meno all'operazione di fusione.

L'Impresa provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per l'Aderente, tutte le attività finanziarie relative al Fondo Interno originariamente collegato al Contratto presso il Fondo derivante dalla fusione.

Art. 1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO CNP PIP BILANCIATO

L'Impresa di assicurazione gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari raggruppati nel Fondo interno assicurativo, denominato CNP PIP BILANCIATO.

Le risorse del Fondo costituiscono patrimonio separato rispetto al patrimonio dell'Impresa di assicurazione e a quello di ogni altro Fondo interno assicurativo dalla stessa gestito, con gli effetti di cui all'art. 2117 del Codice Civile, in conformità con le norme stabilite dall'IVASS con la Circolare 474/D e con il Provvedimento n. 2472 del 10 novembre 2006 e successive modificazioni.

Il Fondo interno assicurativo è ripartito in quote di pari valore che vengono costituite e cancellate secondo le modalità indicate al successivo Art. 4 "COSTITUZIONE E CANCELLAZIONE DELLE QUOTE".

L'Impresa di assicurazione, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno all'Aderente e nel rispetto dei criteri e dei profili di investimento scelti dall'Aderente all'atto della stipula del Contratto, potrà procedere alla fusione del Fondo interno assicurativo con altri Fondi interni assicurativi aventi analoghe caratteristiche, secondo quanto indicato nell'Art. 10, senza oneri o spese.

Qualora l'Impresa di assicurazione intenda dar corso all'operazione di fusione dovrà inviare una comunicazione all'Aderente.

Il valore del patrimonio del Fondo interno assicurativo non può essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite dall'Impresa di assicurazione per le assicurazioni sulla vita, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.

La valuta di denominazione del Fondo interno assicurativo è l'euro.

Art. 2 SCOPO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Lo scopo del Fondo è di consentire la rivalutazione del capitale nel medio lungo periodo.

Art. 3 PROFILI DI RISCHIO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Il grado di rischio del Fondo interno assicurativo dipende in larga misura dalla composizione del portafoglio dello stesso e, in particolare, dalle oscillazioni che si registrano nel valore unitario delle quote degli OICR in cui sono eventualmente investite le disponibilità allocate nel Fondo interno assicurativo, nonché dall'eventuale rischio di cambio.

Il profilo di rischio del fondo è il seguente: Medio alto.

In particolare, l'investimento nel Fondo interno assicurativo è esposto, in misura diversa in relazione ai differenti criteri di investimento propri del Fondo stesso e comunque indirettamente quale effetto della sottoscrizione di quote di OICR, ai seguenti profili di rischio:

- il **rischio di prezzo**, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi; a questo proposito va segnalato che i prezzi risentono sia delle aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (**rischio specifico**), sia delle fluttuazioni dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (**rischio sistematico**);
- il **rischio di interesse**, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato;
- il **rischio di controparte**, tipico dei titoli di debito, connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale;

- il **rischio di liquidità**, correlato all'attitudine di uno strumento finanziario a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore;
- il **rischio di cambio**, per le attività denominate in valute diverse dall'Euro.

Art. 4 COSTITUZIONE E CANCELLAZIONE DELLE QUOTE

La costituzione delle quote del Fondo interno assicurativo viene effettuata dall'Impresa di assicurazione in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con le assicurazioni sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo interno assicurativo stesso.

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo interno assicurativo in misura pari al controvalore delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, rilevato il giorno della loro costituzione.

La cancellazione delle quote del Fondo interno assicurativo viene effettuata dall'Impresa di assicurazione in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente alle assicurazioni sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo interno assicurativo stesso.

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo interno assicurativo del controvalore delle quote cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, rilevato il giorno della loro cancellazione.

Art. 5 TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI

La caratteristica principale del Fondo interno assicurativo è quella di investire gli attivi detenuti dall'Impresa di assicurazione in quote di Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) sia di diritto comunitario che di diritto estero, che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220 ed eventualmente in strumenti finanziati di vario genere, tra i quali, titoli azionari, titoli di Stato e garantiti dallo Stato, obbligazioni anche del settore privato, zero coupon, strumenti del mercato monetario, denominati in qualsiasi valuta ed oggetto di transazioni sia sui mercati nazionali che sui mercati internazionali e liquidità.

Gli OICR utilizzati avranno le seguenti caratteristiche: sono denominati in euro o nelle principali valute oggetto di transazione sui mercati internazionali, non distribuiscono i proventi (anche se non si esclude la possibilità di utilizzare in futuro OICR a distribuzione di proventi) sono diversificati per classe di investimento, area geografica e altri fattori di rischio, permettendo in tal modo l'efficiente gestione del portafoglio in funzione dell'asset allocation.

L'investimento in strumenti finanziari o monetari di uno stesso emittente non può essere effettuato per un valore superiore al 10% del totale delle attività assegnate al fondo, con esclusione dei titoli di debito emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati Membri. Sono inoltre esclusi i titoli di debito emessi da altri Stati della zona A ai quali sia stato attribuito un rating pari a "AAA" o equivalente.

Non potranno essere assegnati al Fondo interno assicurativo strumenti finanziari non quotati.

Gli investimenti verranno scelti in funzione dello scopo del Fondo interno assicurativo e la loro ripartizione verrà effettuata in base ai criteri di investimento indicati nel successivo art. 6.

Gli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio che compongono il Fondo interno assicurativo sono stati scelti in base alla loro potenzialità di crescita sul lungo periodo ed alla loro solidità finanziaria.

Nella gestione potrà essere fatto ricorso all'utilizzo di strumenti derivati, qualora utili a proteggere il valore dell'investimento.

L'eventuale utilizzo di strumenti finanziari derivati è ammesso per soli fini di copertura o al fine di realizzare una gestione efficace del portafoglio del Fondo interno assicurativo, comunque nel rispetto delle disposizioni introdotte dal provvedimento ISVAP n. 297/1996 e sue successive modifiche. L'impiego di tali strumenti finanziari sarà comunque coerente con il profilo di rischio del Fondo interno assicurativo.

Inoltre si prevede la possibilità di investire in strumenti finanziari e altri attivi emessi da società del Gruppo CNP Assurances.

L'Impresa si riserva di affidare la gestione dei Fondi interni assicurativi e le relative scelte di investimento a qualificate Società di Gestione del Risparmio, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio da essa predefiniti, attraverso un adeguato e sistematico servizio di asset allocation. L'Impresa ha comunque l'esclusiva responsabilità nei confronti degli Aderenti per l'attività di gestione dei Fondi.

Il Fondo interno assicurativo attualmente investe gli attivi in OICR esenti da imposizione fiscale; pertanto sul Fondo non maturerà alcun credito di imposta. Tuttavia, qualora il Fondo interno assicurativo investa in OICR soggetti a imposizione fiscale, gli eventuali crediti d'imposta maturati nel Fondo verranno trattenuti dall'Impresa di assicurazione e pertanto non andranno a beneficio dei Contraenti.

Tale mancato riconoscimento si può tradurre, indirettamente, in una doppia imposizione fiscale.

Le eventuali somme retrocesse all'Impresa di assicurazione dalle società di gestione del risparmio, derivanti dalle commissioni di gestione applicate agli OICR, saranno riconosciute al patrimonio del Fondo interno assicurativo con la stessa frequenza di valorizzazione delle quote.

Art. 6 CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO CNP PIP BILANCIATO

L'Impresa di assicurazione investe i capitali conferiti al Fondo interno assicurativo CNP PIP BILANCIATO secondo quanto indicato nella seguente tabella:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	10%
Monetario	10%	50%
Obbligazionario	10%	50%
Azionario	30%	60%

Il benchmark adottato nella gestione del Fondo interno assicurativo CNP PIP BILANCIATO è composto da:

- 12% S&P 500 (investimenti azionario area nord America)
- 20% DJ Stoxx Europe 600 (investimenti azionari area Europa)
- 30% JPM Euro Government Bond (investimenti obbligazionari area EMU)
- 30% JPM Euro 6 Month Cash (investimenti monetari area Euro)
- 8% FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index (investimenti azionari area pacifico).

Il parametro di riferimento è calcolato con il metodo "a proporzioni costanti" in cui i pesi degli indici che lo compongono vengono mantenuti costanti per tutta la durata della gestione.

L'obiettivo della gestione è quello di massimizzare il rendimento attraverso una gestione attiva degli investimenti del Fondo interno assicurativo rispetto al proprio parametro di riferimento, al fine di ottimizzare la strategia gestionale. Il benchmark, in quanto indice teorico, non è gravato da costi.

Art. 7 SPESE GRAVANTI SUL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Le spese a carico del Fondo interno assicurativo, trattenute giornalmente dall'Impresa di assicurazione, sono rappresentate da:

- a) Commissione di gestione applicata dall'Impresa di assicurazione: viene trattenuta giornalmente ed incide sulla valorizzazione delle quote del Fondo interno assicurativo stesso; è applicata sul patrimonio complessivo del Fondo interno assicurativo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo dei punti che seguono, ed è pari all'1,85 % su base annua;
- b) le imposte e le tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti;

- c) gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse;
- d) il contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge;
- e) la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione ed allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP.

Sono escluse le spese e gli altri diritti relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR acquistate e le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

Art. 8 VALORE UNITARIO DELLE QUOTE E RELATIVA PUBBLICAZIONE

MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE: il valore unitario delle quote del Fondo interno assicurativo si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del Fondo per il numero delle quote in cui è ripartito alla stessa data il Fondo stesso.

Il patrimonio netto giornaliero del Fondo interno assicurativo viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo di cui al precedente Art. 8 "SPESE GRAVANTI SUL FONDO INTERNO ASSICURATIVO". Le attività e le passività di pertinenza del Fondo interno assicurativo sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di valorizzazione delle quote o, in alternativa se tali valori non fossero disponibili (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati), al primo giorno utile precedente.

Nei giorni di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote del Fondo interno assicurativo, l'Impresa di assicurazione considera come valore unitario delle quote quello risultante il primo giorno di rilevazione successivo.

L'Impresa di assicurazione pubblica giornalmente nel proprio sito internet il valore delle quote dei Fondi, con la relativa data di valorizzazione. La pubblicazione avverrà entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data.

TEMPISTICA DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE: il valore unitario delle quote del Fondo interno assicurativo è determinato quotidianamente dall'Impresa di assicurazione utilizzando per la valorizzazione delle attività di pertinenza del Fondo stesso il prezzo di mercato del secondo giorno precedente a quello di valorizzazione ad esclusione dei giorni di chiusura delle Borse valori nazionali ed internazionali. I prezzi utilizzati sono i prezzi di chiusura desunti dal Listino Ufficiale delle Borse valori nazionali ed internazionali. Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti il Fondo interno assicurativo la quotazione viene rinviata fino a quando la quotazione degli stessi si renda nuovamente disponibile.

Per "Evento di Turbativa dei Mercati" si intende, con riferimento agli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti il Fondo interno assicurativo, l'esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento. Per completezza, resta inteso che una limitazione all'orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un Evento di turbativa dei Mercati, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati.

Alla data di costituzione il valore unitario delle quote del Fondo interno assicurativo è convenzionalmente fissato ad euro 5,00.

Art. 9 REVISIONE CONTABILE

Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio, l'Impresa di assicurazione redige il rendiconto della gestione del Fondo interno assicurativo.

Entro un mese dalla data di redazione del rendiconto della gestione, il Fondo interno assicurativo è sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale di cui al Decreto Legislativo del 24/02/1998 nr. 58 art. 161, e successive modificazioni che attesta la rispondenza del Fondo interno assicurativo al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti, sulla base delle Riserve Matematiche, ed il valore unitario delle quote. In particolare si precisa che la Società di Revisione dovrà esprimere con un'apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo interno assicurativo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote del Fondo alla fine di ogni esercizio.

Il rendiconto della gestione, insieme alla relazione di revisione predisposta dalla Società di Revisione, è a disposizione dell'Investitore-contraente presso la sede dell'Impresa di assicurazione ultimata la verifica della Società di Revisione e comunque non oltre 30 giorni dalla sua redazione.

Art. 10 MODIFICHE AL REGOLAMENTO E FUSIONE DEI FONDI INTERNI

Il presente Regolamento può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per l'Aderente.

In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate all'Aderente. È ammessa la possibilità di fusione di ciascun Fondo interno assicurativo con altro Fondo dell'Impresa avente caratteristiche del tutto simili. In tal caso, L'Impresa provvederà ad inviare una comunicazione all'Aderente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione dei Fondi Interni interessati dall'operazione, l'indicazione delle commissioni gravanti sul nuovo Fondo Interno, i criteri di liquidazione degli attivi del Fondo oggetto di fusione e di reinvestimento nel nuovo Fondo nonché le modalità di adesione o meno all'operazione di fusione.

L'Impresa provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per l'Aderente, tutte le attività finanziarie relative al Fondo Interno originariamente collegato al Contratto presso il Fondo derivante dalla fusione.

Art. 1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO CNP PIP FLESSIBILE

L'Impresa di assicurazione gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari raggruppati nel Fondo interno assicurativo, denominato CNP PIP FLESSIBILE.

Le risorse del Fondo costituiscono patrimonio separato rispetto al patrimonio dell'Impresa di assicurazione ed a quello di ogni altro Fondo interno assicurativo dalla stessa gestito, con gli effetti di cui all'art.2117 del Codice Civile, in conformità con le norme stabilite dall'IVASS con la Circolare 474/D e con il Provvedimento n. 2472 del 10 novembre 2006 e successive modificazioni.

Il Fondo interno assicurativo è ripartito in quote di pari valore che vengono costituite e cancellate secondo le modalità indicate al successivo Art. 4 "COSTITUZIONE E CANCELLAZIONE DELLE QUOTE".

L'Impresa di assicurazione, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno all'Aderente e nel rispetto dei criteri e dei profili di investimento scelti dall'Aderente all'atto della stipula del Contratto, potrà procedere alla fusione del Fondo interno assicurativo con altri Fondi interni assicurativi aventi analoghe caratteristiche, secondo quanto indicato nell'Art. 10, senza oneri o spese.

Qualora l'Impresa di assicurazione intenda dar corso all'operazione di fusione dovrà inviare una comunicazione all'Aderente.

Il valore del patrimonio del Fondo interno assicurativo non può essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite dall'Impresa di assicurazione per le assicurazioni sulla vita, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.

La valuta di denominazione del Fondo interno assicurativo è l'euro.

Art. 2 SCOPO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Lo scopo del Fondo è di consentire la rivalutazione del capitale nel medio lungo periodo.

Art. 3 PROFILI DI RISCHIO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Il grado di rischio del Fondo interno assicurativo dipende in larga misura dalla composizione del portafoglio dello stesso e, in particolare, dalle oscillazioni che si registrano nel valore unitario delle quote degli OICR in cui sono eventualmente investite le disponibilità allocate nel Fondo interno assicurativo, nonché dall'eventuale rischio di cambio.

Il profilo di rischio del fondo CNP PIP Flessibile è: Medio.

In particolare, l'investimento nel Fondo interno assicurativo è esposto, in misura diversa in relazione ai differenti criteri di investimento propri del Fondo stesso e comunque indirettamente quale effetto della sottoscrizione di quote di OICR, ai seguenti profili di rischio:

- il **rischio di prezzo**, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi; a questo proposito va segnalato che i prezzi risentono sia delle aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (**rischio specifico**), sia delle fluttuazioni dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (**rischio sistematico**);
- il **rischio di interesse**, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato;
- il **rischio di controparte**, tipico dei titoli di debito, connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale;

- il **rischio di liquidità**, correlato all'attitudine di uno strumento finanziario a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore;
- il **rischio di cambio**, per le attività denominate in valute diverse dall'euro.

Art. 4 COSTITUZIONE E CANCELLAZIONE DELLE QUOTE

La costituzione delle quote del Fondo interno assicurativo viene effettuata dall'Impresa di assicurazione in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con le assicurazioni sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo interno assicurativo stesso.

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo interno assicurativo in misura pari al controvalore delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, rilevato il giorno della loro costituzione.

La cancellazione delle quote del Fondo interno assicurativo viene effettuata dall'Impresa di assicurazione in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente alle assicurazioni sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo interno assicurativo stesso.

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo interno assicurativo del controvalore delle quote cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, rilevato il giorno della loro cancellazione.

Art. 5 TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI

La caratteristica principale del Fondo interno assicurativo è quella di investire gli attivi detenuti dall'Impresa di assicurazione in quote di Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) sia di diritto comunitario che di diritto estero, che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220 ed eventualmente in strumenti finanziati di vario genere, tra i quali, titoli azionari, titoli di Stato e garantiti dallo Stato, obbligazioni anche del settore privato, zero coupon, strumenti del mercato monetario, denominati in qualsiasi valuta ed oggetto di transazioni sia sui mercati nazionali che sui mercati internazionali e liquidità.

Gli OICR utilizzati avranno le seguenti caratteristiche: sono denominati in euro o nelle principali valute oggetto di transazione sui mercati internazionali, non distribuiscono i proventi (anche se non si esclude la possibilità di utilizzare in futuro OICR a distribuzione di proventi) sono diversificati per classe di investimento, area geografica e altri fattori di rischio, permettendo in tal modo l'efficiente gestione del portafoglio in funzione dell'asset allocation.

L'investimento in strumenti finanziari o monetari di uno stesso emittente non può essere effettuato per un valore superiore al 10% del totale delle attività assegnate al fondo, con esclusione dei titoli di debito emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati Membri. Sono inoltre esclusi i titoli di debito emessi da altri Stati della zona A ai quali sia stato attribuito un rating pari a "AAA" o equivalente.

Non potranno essere assegnati al Fondo interno assicurativo strumenti finanziari non quotati.

Gli investimenti verranno scelti in funzione dello scopo del Fondo interno assicurativo e la loro ripartizione verrà effettuata in base ai criteri di investimento indicati nel successivo art. 6.

Gli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio che compongono il Fondo interno assicurativo sono stati scelti in base alla loro potenzialità di crescita sul lungo periodo ed alla loro solidità finanziaria.

Nella gestione potrà essere fatto ricorso all'utilizzo di strumenti derivati, qualora utili a proteggere il valore dell'investimento.

L'eventuale utilizzo di strumenti finanziari derivati è ammesso per soli fini di copertura o al fine di realizzare una gestione efficace del portafoglio del Fondo interno assicurativo, comunque nel rispetto delle disposizioni introdotte dal provvedimento ISVAP n. 297/1996 e sue successive modifiche. L'impiego di tali strumenti finanziari sarà comunque coerente con il profilo di rischio del Fondo interno assicurativo.

Inoltre si prevede la possibilità di investire in strumenti finanziari e altri attivi emessi da società del Gruppo CNP Assurances.

L'Impresa si riserva di affidare la gestione del Fondo interno assicurativo e le relative scelte di investimento a qualificate Società di Gestione del Risparmio, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio da essa predefiniti, attraverso un adeguato e sistematico servizio di asset allocation. L'Impresa ha comunque l'esclusiva responsabilità nei confronti degli Aderenti per l'attività di gestione dei Fondi.

Il Fondo interno assicurativo attualmente investe gli attivi in OICR esenti da imposizione fiscale; pertanto sul Fondo non maturerà alcun credito di imposta. Tuttavia, qualora il Fondo interno assicurativo investa in OICR soggetti a imposizione fiscale, gli eventuali crediti d'imposta maturati nel Fondo verranno trattenuti dall'Impresa di assicurazione e pertanto non andranno a beneficio dei Contraenti.

Tale mancato riconoscimento si può tradurre, indirettamente, in una doppia imposizione fiscale.

Le eventuali somme retrocesse all'Impresa di assicurazione dalle società di gestione del risparmio, derivanti dalle commissioni di gestione applicate agli OICR, saranno riconosciute al patrimonio del Fondo interno assicurativo con la stessa frequenza di valorizzazione delle quote.

Art. 6 CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO CNP PIP FLESSIBILE

L'Impresa di assicurazione investe i capitali conferiti al Fondo interno assicurativo CNP PIP FLESSIBILE secondo quanto indicato nella seguente tabella:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	10%
Monetario	0%	100%
Obbligazionario	0%	100%
Azionario	0%	40%

L'indicazione di un parametro di mercato cui riferirsi (benchmark) non costituisce un indicatore significativo per valutare i risultati complessivi del Fondo interno assicurativo, in quanto la politica di gestione dello stesso può prevedere scelte di investimento particolarmente flessibili.

Art. 7 SPESE GRAVANTI SUL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Le spese a carico del Fondo interno assicurativo, trattenute giornalmente dall'Impresa di assicurazione, sono rappresentate da:

- Commissione di gestione applicata dall'Impresa di assicurazione: viene trattenuta giornalmente ed incide sulla valorizzazione delle quote del Fondo interno assicurativo stesso; è applicata sul patrimonio complessivo del Fondo interno assicurativo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo dei punti che seguono, ed è pari all'1,70% su base annua.
- Le imposte e le tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti;
- gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse;
- il contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge;
- la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione ed allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP.

Sono escluse le spese e gli altri diritti relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR acquistate e le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

Art. 8 VALORE UNITARIO DELLE QUOTE E RELATIVA PUBBLICAZIONE

MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE: il valore unitario delle quote del Fondo interno assicurativo si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del Fondo per il numero delle quote in cui è ripartito alla stessa data il Fondo stesso.

Il patrimonio netto giornaliero del Fondo interno assicurativo viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo di cui al precedente Art. 8 "SPESE GRAVANTI SUL FONDO INTERNO ASSICURATIVO". Le attività e le passività di pertinenza del Fondo interno assicurativo sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di valorizzazione delle quote o, in alternativa se tali valori non fossero disponibili (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati), al primo giorno utile precedente.

Nei giorni di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote del Fondo interno assicurativo, l'Impresa di assicurazione considera come valore unitario delle quote quello risultante il primo giorno di rilevazione successivo.

L'Impresa di assicurazione pubblica giornalmente nel proprio sito internet il valore delle quote dei Fondi, con la relativa data di valorizzazione. La pubblicazione avverrà entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di valorizzazione della quota.

TEMPISTICA DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE: il valore unitario delle quote del Fondo interno assicurativo è determinato quotidianamente dall'Impresa di assicurazione utilizzando per la valorizzazione delle attività di pertinenza del Fondo stesso il prezzo di mercato del secondo giorno precedente a quello di valorizzazione ad esclusione dei giorni di chiusura delle Borse valori nazionali ed internazionali. I prezzi utilizzati sono i prezzi di chiusura desunti dal Listino Ufficiale delle Borse valori nazionali ed internazionali. Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti il Fondo interno assicurativo la quotazione viene rinviata fino a quando la quotazione degli stessi si renda nuovamente disponibile.

Per "Evento di Turbativa dei Mercati" si intende, con riferimento agli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti il Fondo interno assicurativo, l'esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento. Per completezza, resta inteso che una limitazione all'orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un Evento di turbativa dei Mercati, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati.

Alla data di costituzione il valore unitario delle quote del Fondo interno assicurativo è convenzionalmente fissato ad euro 5,00.

Art. 9 REVISIONE CONTABILE

Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio, l'Impresa di assicurazione redige il rendiconto della gestione del Fondo interno assicurativo.

Entro un mese dalla data di redazione del rendiconto della gestione, il Fondo interno assicurativo è sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale di cui al Decreto Legislativo del 24/02/1998 nr. 58 art. 161, e successive modificazioni che attesta la rispondenza del Fondo interno assicurativo al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti, sulla base delle Riserve Matematiche, ed il valore unitario delle quote. In particolare si precisa che la Società di Revisione dovrà esprimere con un'apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo interno assicurativo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote del Fondo alla fine di ogni esercizio.

Il rendiconto della gestione, insieme alla relazione di revisione predisposta dalla Società di Revisione, è a disposizione dell'Aderente presso la sede dell'Impresa di assicurazione ultimata la verifica della Società di Revisione e comunque non oltre 30 giorni dalla sua redazione.

Art. 10 MODIFICHE AL REGOLAMENTO E FUSIONE DEI FONDI INTERNI

Il presente Regolamento può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per l'Aderente.

In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate all'Aderente. È ammessa la possibilità di fusione di ciascun Fondo interno assicurativo con altro Fondo dell'Impresa avente caratteristiche del tutto simili. In tal caso, L'Impresa provvederà ad inviare una comunicazione all'Aderente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione dei Fondi Interni interessati dall'operazione, l'indicazione delle commissioni gravanti sul nuovo Fondo Interno, i criteri di liquidazione degli attivi del Fondo oggetto di fusione e di reinvestimento nel nuovo Fondo nonché le modalità di adesione o meno all'operazione di fusione.

L'Impresa provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per l'Aderente, tutte le attività finanziarie relative al Fondo Interno originariamente collegato al Contratto presso il Fondo derivante dalla fusione

Art. 1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA GEPI

L'Impresa di assicurazione gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi dalla stessa detenuti, denominato GEPI, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

Il valore delle attività della Gestione Separata non può essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite dall'Impresa di assicurazione per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.

L'Impresa di assicurazione, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno al Contraente, potrà procedere alla fusione della Gestione Separata con altre Gestioni Separate aventi analoghe caratteristiche.

Qualora l'Impresa di assicurazione intenda dar corso all'operazione di fusione dovrà inviare una comunicazione al Contraente. Tale operazione è comunque soggetta alla preventiva autorizzazione dell'ISVAP.

La valuta di denominazione della Gestione Separata è l'euro.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante delle Condizioni di assicurazione.

Art. 2 PARTECIPANTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Nella Gestione GEPI confluiranno le attività relative ai contratti di assicurazione sulla vita che prevedono la rivalutazione annua delle prestazioni.

Alla Gestione Separata possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un contratto a prestazioni rivalutabili.

Art. 3 OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO

La Gestione GEPI ha come obiettivo l'ottenimento di un rendimento lordo coerente con l'andamento dei tassi di interesse obbligazionari area euro, in un'ottica di medio periodo nel rispetto dell'equilibrio tecnico tra remunerazione minima garantita agli assicurati e redditività degli attivi, tenendo in considerazione la durata media delle passività e degli investimenti della gestione.

Il portafoglio della Gestione Separata può essere investito principalmente nelle seguenti attività, con i limiti quantitativi di cui alla Tabella riportata nell'Articolo 4 ed i limiti qualitativi di seguito indicati:

- Titoli obbligazionari di emittenti governativi.
- Altri titoli obbligazionari diversi dai titoli di stato, quali a titolo esemplificativo le obbligazioni societarie, cartolarizzazioni e strutturati di credito, depositi bancari vincolati e certificati di deposito.

Gli investimenti in titoli obbligazionari governativi e corporate non Investment Grade sono ammessi in misura contenuta.

- Titoli azionari negoziati nei principali mercati internazionali. L'acquisto di titoli azionari illiquidi è ammesso in misura residuale.
- Investimenti in altri strumenti finanziari:
 - i. Fondi Alternativi: si intendono gli investimenti in OICR non armonizzati, fondi mobiliari chiusi non negoziati in un mercato regolamentato, fondi riservati e speculativi;
 - ii. Fondi Immobiliari e Immobili: per investimenti immobiliari si intendono le partecipazioni in società immobiliari, quote di OICR immobiliari o immobili.

Nella Gestione potranno essere utilizzati strumenti finanziari derivati sia con finalità di copertura del rischio su titoli in portafoglio, sia al fine di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio stesso nel rispetto comunque delle disposizioni normative vigenti in materia. L'utilizzo di strumenti derivati non deve comportare la violazione di eventuali limiti di investimento previsti per gli attivi sottostanti.

Le attività della gestione separata sono prevalentemente denominate in euro oppure, se espresse in divisa diversa dall'euro, deve essere effettuata la copertura del rischio di cambio.

Sono tuttavia ammessi investimenti in strumenti finanziari denominati in divisa diversa dall'euro senza la copertura del rischio di cambio per una quota residuale del portafoglio.

Non è esclusa la possibilità di investire in parti di OICR o in altri strumenti finanziari emessi da controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 25, in misura non superiore al 10% dell'ammontare delle riserve tecniche della gestione separata alla chiusura dell'esercizio precedente.

Tali investimenti sono comunque effettuati alle stesse condizioni di mercato applicate da controparti terze sugli stessi mercati.

Art. 4 CRITERI DI INVESTIMENTO NELLA GESTIONE SEPARATA

L'Impresa di assicurazione investe le attività della Gestione Separata secondo quanto indicato nella seguente tabella:

LIMITI DI INVESTIMENTO GEPI			
		LIMITI	
Obbligazionario governativo (*)	Titoli di Stato e Supranational area UE e altri titoli si stato rating $\geq$ AA-	$\geq 3\%$ $\geq 0\%$	$\leq 100\%$ $\leq 40\%$
Obbligazionario Corporate (*)	Titoli Corporate	$\geq 0\%$	$\leq 60\%$
Azionario (*)	Azionario	$\geq 0\%$	$\leq 10\%$
Altri investimenti	Investimenti alternativi	$\geq 0\%$	$\leq 6\%$
	Immobiliari	$\geq 0\%$	$\leq 6\%$
Derivati e strutturati	Strumenti derivati per gestione efficace	$\geq 0\%$	$\leq 10\%$
Liquidità	Disponibilità di cassa	$\geq 0\%$	$\leq 10\%$

(*) L'investimento indicato si realizza attraverso investimenti diretti o attraverso l'acquisto di OICR armonizzati.

Art. 5 PERIODO DI OSSERVAZIONE E TASSO MEDIO DI RENDIMENTO

Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della Gestione Separata è annuale.

Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione di cui sopra, è calcolato con periodicità mensile ed è uguale al rapporto tra il risultato finanziario della gestione e la giacenza media delle attività della gestione stessa.

Il risultato finanziario della Gestione è costituito dai proventi finanziari della gestione, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione, nonché dagli utili e dalle perdite effettivamente realizzate nel periodo di osservazione, al netto delle spese sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione e per l'attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

Gli utili realizzati comprendono anche quelli eventualmente derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.

Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione e cioè al prezzo di acquisto per le attività di nuova acquisizione. Il trasferimento di attività dal patrimonio dell'Impresa alla gestione separata avviene al valore di mercato rilevato alla data di immissione delle attività nella gestione separata. La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione, ed è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione.

Art. 6 SPESE GRAVANTI SULLA GESTIONE SEPARATA

Le spese a carico della Gestione Separata sono rappresentate unicamente dalle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata.

Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Art. 7 REVISIONE CONTABILE

La Gestione Separata GEPI è sottoposta alla verifica da parte di una Società di Revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.

In particolare, la Società di Revisione dichiara, con apposita relazione, di aver verificato:

- la consistenza delle attività, la conformità delle stesse e dei loro criteri di valutazione alla normativa;
- vigente ed al presente regolamento;
- la correttezza del risultato finanziario e del conseguente tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione;
- l'adeguatezza delle attività assegnate alla Gestione Separata alla fine del periodo di osservazione rispetto alle riserve matematiche dell'Impresa di assicurazione;
- la conformità del rendiconto e del prospetto della composizione della Gestione Separata alla normativa vigente.

Art. 8 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

Il presente Regolamento della Gestione Separata può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente.

Come indicato al precedente Art. 1 del presente Regolamento, è inoltre ammessa la possibilità di fusione della Gestione Separata con altra Gestione Separata dell'Impresa di assicurazione avente caratteristiche del tutto simili.

In tal caso, l'Impresa di assicurazione provvederà ad inviare una comunicazione al Contraente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione delle Gestioni Separate interessate dall'operazione, l'indicazione delle commissioni gravanti sulla nuova Gestione Separata, i criteri di liquidazione degli attivi della Gestione Separata oggetto di fusione e di reinvestimento nella nuova Gestione Separata nonché le modalità di adesione o meno all'operazione di fusione.

L'Impresa di assicurazione provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per il Contraente, tutte le attività finanziarie relative alla Gestione Separata originariamente collegata al Contratto presso la Gestione derivante dalla fusione.

Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per il Contraente. Tale operazione è comunque soggetta alla preventiva autorizzazione dell'ISVAP.

CNP Vita Assicura S.p.A.

via Arbe, 49 - 20125 Milano
www.gruppocnp.it
Pec cnpvita_assicura@legalmail.it

Società soggetta a direzione e coordinamento di CNP Assurances S.A. - Sede Legale: via Arbe, 49 - 20125 Milano - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Min. dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989 pubblicato sulla G.U. n. 186 del 10/08/1989 - Capitale sociale Euro 247.000.000,00 i.v. - Reg. delle Imprese di Milano, C. Fiscale e P.IVA 09269930153 - Iscr. all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00081 - Pec cnpvita_assicura@legalmail.it - www.gruppocnp.it

